

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO V

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
per la realizzazione di un servizio di valutazione indipendente intermedia
del Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" Obiettivo 1
per il periodo 2000-2003

Ai sensi dell'art.6 lett. a) - D. Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 e del D.Lgs n. 65 del 25 febbraio 2000

1. Amministrazione aggiudicatrice

Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione - Direzione Generale per le Relazioni Internazionali, Viale Trastevere n. 76/ A 00153 Roma (tel. 0658492953, fax 0658492770-0658493381, e-mail: dgcult.div5@istruzione.it, web: www.istruzione.it/fondistrutturali

2. Categoria, descrizione, oggetto del servizio, importo a base di gara

Cat. 11, CPC 865/866, come da allegato 1 del D.Lgs. 157/1995. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione intermedia da parte di un soggetto indipendente del P.O.N. "La Scuola per Lo Sviluppo" - Ob. 1 2000/2006.

Realizzazione di un servizio di valutazione indipendente intermedia del Programma Operativo Nazionale "La scuola per lo sviluppo" approvato il 22.8.2000 con Decisione C(2000) 2064 , al fine di fornire a questa Amministrazione, al Comitato di Sorveglianza e a tutti i soggetti interessati le informazioni, gli elementi e le analisi necessarie a consentire l'attuazione e l'implementazione più efficienti ed efficaci degli interventi stessi.

Per una più puntuale descrizione dell'oggetto di questo servizio si rinvia al capitolato d'oneri.

L'importo globale a base di gara è di L. 1.500.000.000, pari a euro 774.685,35 IVA esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Ulteriori informazioni sono riportate nel Capitolato d'oneri che è parte integrante del presente bando e nei Documenti complementari *Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi operativi*, giugno 2001 e *Linee Guida per la valutazione intermedia*, giugno 2001 elaborati a livello nazionale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per gli orientamenti indispensabili sul servizio richiesto, si rinvia al *Programma Operativo* indicato in epigrafe, oggetto della valutazione intermedia, al relativo Complemento di Programmazione, nonché al *Quadro Comunitario di Sostegno* per l'Obiettivo 1 2000-2006 – Italia.

3. Luogo di esecuzione

Roma, con specifiche attività nelle regioni Obiettivo 1 ed eventuali attività all'estero.

4. Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

Regolamento CE 1260/1999 del 12.6.1999 e 1685/2000 del 28.7.2000 (disposizioni generali sui fondi strutturali e ammissibilità delle spese); Direttiva 92/50/CE, (in materia di appalti pubblici di servizi) D.Lgs n.157/1995, D.Lgs. n.402/1998; D.Lgs n.65/2000 (appalti di pubblici servizi); Delibera CIPE n. 83/2000 (QCS, modalità attuative); Quadro Comunitario di Sostegno Ob.1.Italia, approvato con Decisione C (2000) n.2050 dell' 1.8.2000, Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" n.1999-IT-05-1-PO-013, approvato il 22.8.2000 con Decisione C(2000) n. 2064;

5. Possibilità di suddivisione del servizio.

Non sono ammesse offerte parziali, servizio indivisibile.

6. Varianti.

Non sono ammesse offerte in variante.

7. Durata del contratto e riserva di nuova aggiudicazione

Il servizio verrà avviato dalla data di aggiudicazione e andrà completato secondo i termini specificati nel capitolato e con scadenza al 31.12.2003. Al termine del periodo, l'Amministrazione si riserva di procedere ad aggiudicazione a trattativa privata per un'ulteriore durata biennale, con riferimento ad analogo servizio di valutazione e con scadenza al 31.12.2005, nel rispetto dell'art. 42 del Regolamento 1260/1999, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art.7 comma 2 lettera f) del D.Lgs n.157/95.

8. Indirizzo per richiesta documenti

8a) Il presente Bando, il capitolato d'oneri e gli altri documenti citati all'art. 2 potranno essere richiesti all'Amministrazione aggiudicatrice presso la Direzione Generale per le Relazioni Internazionali, Ufficio V, Viale Trastevere 76/A, tel. 0658492953, fax 06 58492770 - 58493381 e-mail **dgcult.div5@istruzione.it**, su richiesta scritta e previo pagamento delle spese di copia (£500 a copia). In ogni caso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 essi sono disponibili sul sito internet **www.istruzione.it/fondistrutturali**.

8b) I documenti di gara in forma cartacea potranno essere richiesti all'Amministrazione aggiudicatrice fino al sesto giorno precedente il termine ultimo per la ricezione delle offerte e comunque in coerenza con quanto disposto dall'art.18 della Direttiva 92/50 CEE.

8c) I documenti di gara complementari che non dovessero essere disponibili in rete, verranno consegnati senza costo per il richiedente salvo spese di spedizione.

9. Modalità di presentazione delle offerte

9a) Le offerte e la documentazione, predisposte come specificato nell'art. 4 del Capitolato d'oneri, dovranno pervenire a pena di inammissibilità entro e non oltre le ore 12.00 del 4.1.2002, in plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi, recante la dicitura "offerta per *Gara per la realizzazione di un servizio di valutazione indipendente intermedia per il periodo 2000/2003, del Programma Operativo Nazionale "La scuola per lo sviluppo - 2000-2006"*".

9b) Le offerte vanno recapitate direttamente o per posta al seguente indirizzo: Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione, Direzione Generale per le Relazioni Internazionali Ufficio V, III piano - Viale Trastevere 76/ A 00153 Roma.

Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente, non fa fede il timbro postale.

9c) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

10. Modalità di apertura delle offerte

10a) Sarà ammesso a presenziare all'apertura delle offerte un rappresentante per prestatore di servizi, singolo o raggruppamento, munito di delega.

10b) L'apertura delle buste avverrà il giorno 4 alle ore 15 presso l'Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1 (stanza 383 , piano III).

11. Cauzione ed altre forme di garanzia richieste

Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria pari al 3% (tre per cento) dell'importo previsto a base d'asta, indicato all'art. 2, da prestarsi anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa incondizionata che deve :

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;

b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la cauzione viene prestata dalla mandataria.

In caso di aggiudicazione, dovrà essere fornita garanzia della regolare esecuzione del contratto, nelle forme stabilite nel capitolato d'onori, per il 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento

Il costo del servizio, di cui all'art. 2 del presente bando, è finanziato a valere sulle risorse del Programma Operativo "La Scuola per lo Sviluppo" 2000/2006 - Misura 8.2: interventi di assistenza tecnica, monitoraggio, controllo, accompagnamento e valutazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la facoltà di rinnovo, di cui al precedente art.7, per l'ulteriore periodo biennale sino al 31.12.2005, verrà riconosciuto al prestatore un corrispettivo pari al 40 % dell'importo di aggiudicazione della presente gara.

13. Raggruppamenti di imprese

Possono partecipare raggruppamenti o consorzi di imprese ex art. 11 del D.L.gs 157/95, come modificato dall'art. 9 del D.L.gs 65/2000. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

14. Condizioni minime economiche e tecniche di ammissibilità

Saranno ammessi alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto i soggetti pubblici o privati, anche tra loro raggruppati temporaneamente, che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Idoneità alla partecipazione

a) per i soggetti aventi forma di impresa, che siano iscritti alla CCIAA, se con sede in Italia e soggetti a tale iscrizione o, diversamente, che siano iscritti nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di appartenenza.

b) che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65.

c) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo la normativa dello Stato di appartenenza (Italia: art.17 della Legge 12.3.1999 n.68)

Capacità economica e finanziaria

d) che abbiano una comprovata solidità economica consistente nel possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: I) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la piena solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario;

oppure II) fatturato globale complessivo dell'ultimo triennio pari almeno a due volte l'importo posto a base della presente gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui al punto I) dovrà essere dimostrato almeno dalla mandataria; il requisito di cui al punto II) dovrà essere posseduto nella misura del 70% (settanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale del 30% (trenta per cento) dovrà essere complessivamente posseduta dalle mandanti.

Capacità tecnica e professionale

e) che abbiano realizzato almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando nell'ultimo triennio 1998/2000 (valutazione, assistenza e/o supporto tecnico di programmi comunitari o di programmi di sviluppo socio economico, o di programmi di istruzione e/o formazione); nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere soddisfatto almeno dalla mandataria.

f) disponibilità, per l'espletamento del servizio, di un gruppo tecnico qualificato e con specifiche esperienze documentate nel settore sopra menzionato costituito, al minimo e a pena d'esclusione, dalle seguenti professionalità: (I) un esperto con almeno 10 anni di esperienza in attività di ricerca sociale e/o economica, con 5 anni di esperienza in attività di valutazione, cui affidare il ruolo di coordinatore operativo del team; (II) un esperto con almeno 5 anni di esperienza nel campo delle politiche di sviluppo dei sistemi di formazione ed istruzione; (III) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in metodi di analisi economica, sociale e statistica incluse le problematiche delle pari opportunità, immigrazione, gruppi svantaggiati; (IV) un esperto con almeno 5 anni di esperienza nel campo della analisi e valutazione delle attività di formazione e/o istruzione; (V) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in sistemi informatici, di rete e società dell'informazione; (VI) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in analisi di organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane e finanziarie; (VII) quattro junior.

E' richiesta l'indicazione dei nominativi, qualifiche professionali, titoli di studio ed esperienze dei componenti il gruppo di lavoro.

15. Periodo di validità dell'offerta

L'offerta vincola l'offerente per 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

16. Criteri di aggiudicazione

L'incarico viene affidato ai sensi dell'art. 23, lett. b) D.Lgs. 157/95, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:

- offerta tecnica (max. punti 80/100)
- offerta economica (max. punti 20/100)

Gli elementi di valutazione delle offerte e la loro articolazione sono indicati nell'art. 8 del capitolato d'onori. L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio nel caso di una sola offerta.

L'Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 25 del D. lgs 157/95 e successive modificazioni come indicato nel capitolato d'onori.

17. Subappalto

Consentito nella misura massima del 20% del valore dell'offerta, come indicato nel Capitolato di oneri.

18. Altre informazioni.

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi con ceralacca, che dovrà contenere tre buste separate, singolarmente controfirmate e sigillate sui lembi e recanti ciascuna l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: A) "documentazione, B) "offerta tecnica", C) "offerta economica" come indicato nel capitolato d'onori.

Il presente appalto è incompatibile, per tutta la sua durata, con incarichi a favore di questa Amministrazione (o anche a favore dei soggetti attuatori del Programma) per servizi di consulenza, progettazione, assistenza tecnica per attività finanziate a qualsiasi titolo dal Programma oggetto del presente servizio. Anche per ciascun componente del gruppo di lavoro valgono le stesse limitazioni, riguardo la partecipazione ad eventuali incarichi per attività finanziate dal Programma oggetto del presente servizio.

Per le ulteriori prescrizioni relative alle modalità di presentazione dell'offerta e alla documentazione necessaria alla partecipazione ed per ogni altra disposizione inerente la presente gara si rinvia al Capitolato d'Oneri.

19. Avviso di preinformazione.

non inviato

20. Data di invio del bando alla GUCE

12.11.2001

21. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali UE

12.11.2001

IL DIRETTORE GENERALE

Elisabetta Midena

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Uff.V

CAPITOLATO D'ONERI DELLA GARA A PROCEDURA APERTA
per la realizzazione di un servizio di valutazione indipendente intermedia
del Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" Obiettivo 1 per il periodo
2000-2003

Ai sensi dell'art.6 lett. a) - D. Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 e del D.Lgs n. 65 del 25 febbraio 2000

oooooooooooooooooooo

Art.1- Definizioni

Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di seguito specificata:

"Capitolato": il presente Capitolato d'oneri.

"Committente": l'Amministrazione aggiudicatrice

"Offerenti": I soggetti pubblici o privati, singoli o raggruppati, che presentano la propria offerta in vista dell'ottenimento dell'appalto, nella persona del legale rappresentante.

"Servizio di valutazione": il servizio di valutazione indipendente intermedia del Programma operativo oggetto della presente gara.

"Aggiudicatario o affidatario": il soggetto cui è affidata l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente gara.

Art.2 – Obiettivi del servizio

Obiettivo del servizio è di predisporre il Rapporto di valutazione intermedia del Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" Ob.1 2000/2006, come previsto dal Regolamento CE 1260/99, secondo le specifiche evidenziate all'art.4 che comportano la fornitura da parte dell'aggiudicatario di prodotti progressivi (redazione di rapporti di analisi e di valutazione inerenti vari aspetti – generali e settoriali - del programma, indagini e attività seminabili, di approfondimento e informazione) lungo l'intero periodo di validità del contratto. Sono parte integrante del servizio la partecipazione alle attività di confronto metodologico nelle sedi previste dal Quadro Comunitario di Sostegno dell'Obiettivo 1 e un collegamento continuativo con l'Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti interessati all'attuazione del Programma Operativo, al fine di trasferire gradualmente e progressivamente i risultati dell'attività di valutazione e di acquisire informazioni e punti di vista. Il servizio si conclude con la redazione del Rapporto di valutazione intermedia e la presentazione e discussione dei risultati ai soggetti interessati.

Il servizio dovrà svilupparsi in coerenza con gli orientamenti definiti a livello nazionale per la valutazione indipendente del QCS – Ob.1 – Italia e dei Programmi Operativi 2000/2006 contenuti nei Documenti complementari *Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi operativi*, giugno 2001 e *Linee Guida per la valutazione intermedia*, giugno 2001, elaborati a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in relazione agli obiettivi peculiari propri del *Programma Operativo* indicato in epigrafe, oggetto della valutazione intermedia.

Art. 3 Breve descrizione del Programma operativo

Premesso che il testo del Programma Operativo Nazionale è disponibile secondo le modalità indicate nell'art. 8 del Bando di gara, sembra utile, al fine di consentire un più pertinente orientamento nella definizione del progetto di valutazione intermedia, oggetto del presente bando, precisarne alcuni aspetti essenziali:

Il Programma Operativo Nazionale 2000-2006 *‘La scuola per lo sviluppo’* a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si colloca nell'ambito dall'Asse Risorse Umane del Quadro Comunitario di Sostegno Ob.1 - 2000/2006.

In coerenza con gli obiettivi dei Fondi Strutturali e di quelli definiti a livello di Q.C.S.-Ob.1, esso propone un insieme di azioni volte a sostenere le linee di sviluppo e di innovazione del sistema scolastico, finalizzate, in maniera specifica ed aggiuntiva, a promuovere lo sviluppo economico e condizioni di vita sociale migliori, attraverso la qualificazione delle risorse umane, nelle aree del Mezzogiorno. L'obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli più forti al rinnovamento del sistema meridionale nel suo complesso, in funzione di un miglioramento consistente delle conoscenze e competenze delle risorse umane, nella prospettiva della loro occupabilità ed adattabilità.

Si evidenzia, inoltre, che l'attuazione del Programma si inserisce, anche in funzione di sostegno, nel processo di consistente innovazione del sistema scolastico negli ultimi anni sia con l'avvio dell'autonomia scolastica sia con la riforma organizzativa dell'Amministrazione sia centrale che nelle sue articolazioni territoriali, che, peraltro, è tuttora in via di evoluzione.

Il Programma Operativo Nazionale è strutturato in due Assi: Asse I - Miglioramento della qualità dell'istruzione e sviluppo della società della conoscenza e dell'informazione; Asse II - Assistenza tecnica, inoltre, beneficia della utilizzazione di due Fondi Strutturali con finalità e modalità di attuazione integrate: Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Per quanto riguarda gli obiettivi fa riferimento a quelli indicati nell'asse III- Risorse Umane, in particolare:

- Adeguamento del sistema di istruzione,
- Prevenzione della dispersione scolastica,
- Promozione dell'offerta di formazione superiore,
- Promozione dell'istruzione permanente.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso le seguenti linee strategiche trasversali:

- Sostegno all'innovazione e allo sviluppo della qualità della scuola,
- Sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza,
- Prevenzione della dispersione scolastica,
- Formazione integrata,
- Pari opportunità,
- Educazione ambientale.

L'insieme delle iniziative sono orientate anche allo sviluppo locale mediante l'integrazione con altre istanze formative territoriali ed il mercato del Lavoro.

Il Programma, infine, si articola in 8 Misure, afferenti sia al Fondo Sociale Europeo sia al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, così individuate:

Misura 1: *Adeguamento del sistema dell'Istruzione* (FSE)

Misura 2: *Nuove tecnologie per l'utilizzo e la valorizzazione delle metodologie didattiche*(FESR)

Misura 3: *Prevenzione della dispersione scolastica* (FSE)

Misura 4: *Infrastrutture per l'inclusione scolastica e l'integrazione sociale* (FESR)

Misura 5: *Formazione superiore* (FSE)

Misura 6: *Istruzione permanente* (FSE)

Misura 7: *Promozione di scelte scolastiche e formative mirate a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro* (FSE)

Misura 8 *Interventi di assistenza tecnica, monitoraggio, controllo, accompagnamento e valutazione* (FSE)

E' previsto un finanziamento complessivo pari a 718.406 Milioni di EURO, per il settennio di programmazione 2000-2006.

Il Programma prevede la realizzazione di circa 5000 progetti ed il coinvolgimento di circa 1200/1800 scuole pubbliche per ogni anno di attuazione. Le iniziative sono rivolte ai giovani, ai giovani/adulti, agli adulti. Sono previste azioni rivolte ai Dirigenti scolastici, ai docenti ed al personale amministrativo delle istituzioni scolastiche delle regioni del mezzogiorno.

Sono inoltre previste iniziative di formazione ed informazione per i responsabili degli Uffici territoriali di questo Ministero e delle istituzioni scolastiche coinvolte, nonché azioni di valutazione.

Art.4 - Oggetto del Capitolato d'oneri

Finalità del presente Capitolato è quello di fissare gli impegni cui l'affidatario dovrà adempiere per la fornitura di servizi riguardanti le attività di valutazione intermedia del Programma Operativo.

Nei documenti, complementari a questo Capitolato, *Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi operativi* e *Linee Guida per la valutazione intermedia*, cui si rimanda per maggiori dettagli, le attività di preparazione alla predisposizione del Rapporto di valutazione intermedia sono state descritte per blocchi tematici che corrispondono a fasi specifiche del processo di valutazione. I blocchi di attività rispondono in alcuni casi ad un ordine sequenziale, mentre in altri si configurano come attività a sé stanti di tipo iterativo. Ciascun blocco tematico dà luogo a un output relativo a singoli approfondimenti specialistici: la valutazione è dunque il risultato del combinarsi e del giustapporsi di una molteplicità di prodotti intermedi che originano da più specializzazioni e da più professionalità.

I blocchi tematici individuati nei citati documenti, con riferimento ai quali gli offerenti sono invitati a formulare la propria offerta tecnica e ad articolare l'attività del proprio gruppo di lavoro, sono:

- A. Definizione del disegno di valutazione;
- B. Valutazione dell'attualità della diagnosi e della strategia del Programma operativo ed esame della sua collocazione nel contesto degli altri interventi che nello stesso periodo verranno realizzati;
- C. Valutazione di coerenza e pertinenza dell'intervento effettivamente avviato e dei criteri di selezione applicati;
- D. Valutazione di efficacia e di efficienza;
- E. Valutazione della funzionalità ed adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato e dell'avanzamento istituzionale complessivo;
- F. Valutazione della qualità e del funzionamento del sistema di monitoraggio.

Per ognuno dei blocchi di attività l'aggiudicatario produrrà - nel periodo gennaio 2002-giugno 2003 - un numero adeguato di documenti a supporto delle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice, documenti che trarranno origine da approfondimenti specifici condotti tramite indagini sul campo e seminari con i soggetti interessati e che avranno diffusione progressiva (anche mediante seminari) al fine di allargare l'ambito dei soggetti consapevoli degli esiti della valutazione. Gli offerenti sono invitati a presentare un programma di attività che evidenzii l'articolazione temporale e le modalità di produzione e diffusione dei documenti e di interazione con i soggetti interessati, fino alla redazione del Rapporto di valutazione intermedia.

Dalle attività svolte e dai documenti prodotti per ciascun blocco l'aggiudicatario trarrà gli elementi necessari per la predisposizione entro luglio 2003 di una prima bozza del Rapporto di valutazione intermedia, che sarà strutturato secondo quanto previsto nei documenti complementari a questo Capitolato e sarà oggetto di esame e discussione con l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti interessati. L'aggiudicatario è chiamato quindi a recepire in piena autonomia quanto riterrà rilevante alla luce delle osservazioni emerse dal confronto, per pervenire - entro ottobre 2003 - alla versione definitiva del Rapporto di valutazione intermedia e - entro la scadenza del contratto - alla diffusione dei risultati della valutazione ai soggetti interessati (tramite seminari e altre modalità di comunicazione).

L'offerente dovrà evidenziare le metodologie e le modalità di valutazione proposte in relazione agli specifici obiettivi del Programma Operativo sia con riguardo alle linee strategiche individuate sia con riferimento alle diverse Misure che caratterizzano il Programma stesso.

Si ritiene, in tal senso, necessario, al fine di condurre adeguatamente il percorso di valutazione delineato nei documenti complementari sopramenzionati e tenuto conto della peculiarità del programma, prefigurare un numero adeguato di indagini presso i soggetti attuatori e di seminari specifici per tematica trasversale e/o Misura con riferimento alle diverse Misure e ai due diversi Fondi (FSE e FESR) utilizzati, nonché, di conseguenza, iniziative di diffusione degli esiti della valutazione. Tematiche trasversali, Misure e approfondimenti tematici potranno essere definiti dall'Amministrazione aggiudicatrice e dal Comitato di Sorveglianza.

Dovrà, inoltre, produrre un cronogramma delle attività sulla base di quello indicativamente proposto nel documento Linee Guida. I termini di presentazione dei rapporti sono inderogabili.

E' parte del servizio, ove sia ritenuto necessario dall'Amministrazione aggiudicatrice o derivi da un impegno specifico a livello di QCS, il sostegno alla verifica ed eventuale revisione degli indicatori di realizzazione fisica, procedurale, di risultato e di impatto previsti nell'ambito del Programma operativo, del Complemento di Programmazione e dal Quadro Comunitario di Sostegno Ob.1- Italia.

E' altresì parte integrante del servizio la partecipazione, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai Comitati di Sorveglianza del Programma Operativo oggetto del Servizio (con preparazione della documentazione necessaria) ed a gruppi di lavoro o comitati di valutazione interna, nonché l'attività di discussione sulle metodologie utilizzate prevista dal QCS, con la partecipazione agli incontri promossi dal Nucleo di Valutazione di questa Amministrazione, con riferimento alle attività di valutazione intermedia dei Programmi Operativi e del Quadro Comunitario di Sostegno dell'Obiettivo 1.

Il Servizio di valutazione dovrà essere caratterizzato dalla necessaria flessibilità e adattabilità che deriva dalla possibile ridefinizione ed eventuale rielaborazione di orientamenti e criteri di valutazione stabiliti in sede di negoziazione con la Commissione Europea e dalle linee guida definite a livello nazionale e comunitario per la valutazione del QCS e dei singoli Programmi Operativi, nonché da indicazioni, richieste o tematiche specificamente provenienti dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo o definite dall'autorità di gestione del PON. Sarà utile, in tal senso, una manifestazione di disponibilità ad adeguare il programma di lavoro delle attività alle esigenze sopra rappresentate.

5. - Condizioni minime economiche e tecniche di ammissibilità :

Così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 157/1995, come modificato dall'art.11 del D.Lgs 65/2000, i soggetti concorrenti, a pena di esclusione, dovranno preliminarmente dimostrare di possedere capacità economica e finanziaria e capacità tecniche commisurate alle esigenze richieste dall'attività prevista.

A tal fine saranno ammesse alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto i soggetti pubblici o privati, anche tra loro raggruppati temporaneamente, che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Idoneità alla partecipazione

a) per i soggetti aventi forma di impresa, che siano iscritti alla CCIAA, se con sede in Italia e soggetti a tale iscrizione o, diversamente, che siano iscritti nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di appartenenza.

b) che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65.

c) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo la normativa dello Stato di appartenenza (Italia: art.17 della Legge 12.3.1999 n.68)

Capacità economica e finanziaria

d) che abbiano una comprovata solidità economica consistente nel possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: I) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la piena solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario;

oppure II) fatturato globale complessivo dell'ultimo triennio pari almeno a due volte l'importo posto a base della presente gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui al punto I) dovrà essere dimostrato almeno dalla mandataria, il requisito di cui al punto II) dovrà essere posseduto nella misura del 70% (settanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale del 30% (trenta per cento) dovrà essere complessivamente posseduta dalle mandanti.

Capacità tecnica e professionale

e) che abbiano realizzato almeno due servizi assimilabili a quelli oggetto del presente bando nell'ultimo triennio 1998/2000 (valutazione, assistenza e/o supporto tecnico di programmi comunitari o di programmi di sviluppo socio economico, o di programmi di istruzione e/o formazione); nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere soddisfatto almeno dalla mandataria.

f) disponibilità per l'espletamento del servizio, di un gruppo tecnico qualificato e con specifiche esperienze documentate nel settore sopra menzionato, costituito, al minimo e a pena d'esclusione, dalle seguenti professionalità: (I) un esperto con almeno 10 anni di esperienza in attività di ricerca sociale e/o economica, con 5 anni di esperienza in attività di valutazione, con il ruolo di coordinatore operativo del team; (II) un esperto con almeno 5 anni di esperienza nel campo delle politiche di sviluppo dei sistemi di formazione ed istruzione; (III) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in metodi di analisi economica, sociale e statistica incluse le problematiche delle pari opportunità, immigrazione, gruppi svantaggiati; (IV) un esperto con almeno 5 anni di esperienza nel campo della analisi e valutazione delle attività di formazione e/o istruzione, (V) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in sistemi informatici, di rete e società dell'informazione; (VI) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in analisi di organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane e finanziarie; (VII) quattro junior.

6. Domanda e documentazione necessaria ai fini della partecipazione alla gara

Ai fini della partecipazione il concorrente dovrà presentare apposita domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante del concorrente ovvero nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con l'elenco di tutta la documentazione e/o delle dichiarazioni allegata alla domanda e la documentazione contenuta nelle tre diverse buste.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la domanda di partecipazione dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i titolari e/o rappresentanti legali dei soggetti associati con relativa sottoscrizione delle stesse, nelle forme sopraindicate.

Nella domanda il titolare o legale rappresentante - facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto - dovrà dichiarare:

1. di aver preso integralmente conoscenza dei documenti di gara messi a disposizione per la

- presentazione della domanda, ivi compresi il bando di gara ed il capitolato, e di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e nessuna esclusa, le clausole, i vincoli, le condizioni, le disposizioni e le procedure in essi previste;
2. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile ;
 3. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio ;
 4. qualora partecipi come consorzio - per quali ditte consorziate il consorzio concorre ;
 5. la parte del servizio che il concorrente intende subappaltare; tale parte non potrà comunque superare il 20% del valore dell'offerta.
 6. l'impegno del concorrente e, nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, per ciascuna impresa che ne faccia parte, a non assumere, in caso di aggiudicazione, nel periodo di vigenza del contratto, incarichi a favore di questa Amministrazione o anche da parte dei soggetti attuatori, per servizi di valutazione, consulenza, progettazione, assistenza tecnica o altri incarichi, nell'ambito delle azioni finanziate a titolo delle misure previste dal P.O.N. 2000/2006 o per attività comunque finanziate a qualsiasi titolo dal Programma Operativo in questione e si impegna a non averne , direttamente o in associazione con altri soggetti, per tutta la durata del servizio se non in funzione dello specifico affidamento previsto dal presente bando.
 7. dichiarazione di essere in possesso, per ciascun componente del gruppo di lavoro, di dichiarazioni di impegno a non assumere nel periodo di vigenza del contratto incarichi in conflitto di interesse con l'attività di valutazione oggetto del presente servizio. Tali dichiarazioni, debitamente sottoscritte, saranno prodotte successivamente, ai fini della stipula del contratto.
 8. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'intenzione, sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento medesimo, di costituirsi giuridicamente in tale forma con l'indicazione esplicita della capogruppo; ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 65/2000 (che sostituisce l'art. 11 del D.Lgs 157/1995).

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati le seguenti documentazioni e/o dichiarazioni:

Per la dimostrazione della Idoneità alla partecipazione

- a) per i soggetti non aventi forma di impresa: copia dello statuto societario o dell'atto costitutivo ;
- b) per i soggetti aventi forma di impresa: certificato di iscrizione alla CCIAA, o atto o dichiarazione equivalente nel caso d'impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in altri Stati della Comunità Europea; le cooperative devono presentare il certificato di iscrizione al registro Prefettizio ; i Consorzi di Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione ;
- c) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara;
- d) certificati:
 - d I) del casellario giudiziale del titolare se trattasi di ditta individuale o di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente l'impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile. Per i concorrenti con sede stabilita non in Italia, se la legislazione dello Stato in cui il

concorrente è stabilito non contempla il rilascio del suddetto certificato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata con cui il concorrente dichiara che non è mai stata pronunciata nei suoi confronti una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e, comunque, di non aver subito condanna per delitti che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; se neanche questa è in tale Stato prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.

- d II) della cancelleria fallimentare presso il tribunale, dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza.
- e) dichiarazione che l'offerente non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 12 del del D.Lgs 17.3.1995,n.157, come modificato dall'art.10 del D.Lgs 25.2.2000, n.65, mediante idonea documentazione nelle forme previste dal medesimo art.10 del D.Lgs 65/2000;
- f) dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della Legge 12.3.1999,n.68) o, in alternativa, che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo la normativa dello Stato di appartenenza;
- g) qualora la ditta abbia almeno quindici dipendenti, certificazione rilasciata dal Servizio per l'impiego della provincia competente per territorio nel quale l'impresa concorrente ha la sede legale, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Tale certificazione non è sostituibile da dichiarazione (art.17, L.12.3.1999, n. 68).Per i soggetti di altri Paesi Comunitari, dichiarazione o certificazione secondo la normativa dello Stato di appartenenza.

Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria

- h) - I) - idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la consistenza economica dell'offerente, ovvero II) - documentazione attestante il fatturato globale complessivo nell'ultimo triennio ai fini del riscontro delle condizioni minime di ammissibilità economica e finanziaria di cui all'art.5 punto d) del presente capitolato.
- i) attestazione in merito alla avvenuta prestazione delle garanzie bancarie o assicurative (cauzione o fidejussione secondo quanto previsto dall'art.11 del bando di gara);

Per la dimostrazione della capacità tecnica e professionale

- j) dichiarazione attestante la realizzazione dei principali servizi analoghi a quello cui si riferisce l'appalto (valutazione, assistenza e/o supporto tecnico di programmi comunitari o di programmi di sviluppo socio economico, o di programmi di istruzione e/o formazione) resi dagli offerenti nel periodo 1998-2000, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati e con allegate le debite certificazioni o documentazioni rilasciate dai committenti ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 157/95;
- k) dichiarazione attestante l'adeguatezza numerica, la qualificazione, la competenza e l'esperienza di un gruppo di lavoro che espletterà l'incarico. In caso di aggiudicazione, faranno parte del gruppo di lavoro al minimo e a pena d'esclusione: (I) un esperto con almeno 10 anni di esperienza in attività di ricerca sociale e/o economica, con 5 anni di esperienza in attività di valutazione, cui affidare il ruolo di coordinatore operativo del team; (II) un esperto con almeno 5 anni di esperienza nel campo delle politiche di sviluppo dei sistemi di formazione ed istruzione; (III) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in metodi di analisi economica, sociale e statistica incluse le problematiche delle pari opportunità, immigrazione, gruppi

svantaggiati; (IV) un esperto con almeno 5 anni di esperienza nel campo della analisi e valutazione delle attività di formazione e/o istruzione, (V) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in sistemi informatici, di rete e società dell'informazione; (VI) un esperto con almeno 5 anni di esperienza in analisi di organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane e finanziarie; (VII) quattro junior.

Per ciascun componente verrà indicato nome, qualifica, titoli di studio e professionali, esperienza. Le professionalità presenti nel gruppo di lavoro sono vincolanti. I soggetti con tali requisiti possono essere sostituiti solo con il previo accordo dell'Amministrazione aggiudicatrice e per cause riconosciute come non predeterminabili dall'Amministrazione e riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con cui l'Amministrazione possa accertare che il componente subentrante possieda gli stessi requisiti del componente sostituito. La pendenza dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione scritta dell'amministrazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la documentazione di cui ai punti a) b), c), d), e) f), g), h-II) (ove si effettui un'opzione per tale condizione), j) dovrà essere presentata da ogni componente il raggruppamento. I limiti di ammissibilità richiamati alla lettera j) verranno valutati con riferimento al raggruppamento nel suo insieme.

I documenti di cui ai punti h -I), i), e la dichiarazione di cui al punto k) dovranno essere presentati dall'impresa capofila del raggruppamento.

La documentazione di cui alle precedenti lettere, ai sensi del DPR n.445 del 28.12.2000, può essere fornita altresì mediante documenti equipollenti e autodichiarazioni anche in forma accorpata, con l'eccezione delle referenze bancarie di cui alla lettera h I), della certificazione di prestata garanzia di cui alla lettera i) e del certificato di cui al punto g).

Nel caso in cui risultino presentate più offerte dalla medesima impresa, singola o in raggruppamento, l'offerente sarà escluso dalla procedura.

L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. Essa si riserva eventualmente, ove non ottenuta d'ufficio idonea documentazione, di chiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti.

Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e l'offerta devono essere espressi in lire e in Euro.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere contenute in un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nelle suindicate lettere, con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Comunità europea, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art.7 - Modalità di presentazione delle offerte

Le offerte, in plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato con ceralacca, e recante all'esterno, oltre la denominazione e l'indirizzo del richiedente, la dicitura *“offerta per Gara per la realizzazione di un servizio di valutazione indipendente intermedia” per il periodo 2000-2003 del Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo - Ob.1 - 2000/2006”* devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 4.1.2002 al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione- Direzione Generale per le Relazioni Internazionali Ufficio V, Viale Trastevere 76/A , III piano, 00153 Roma.

Il plico dovrà contenere tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, singolarmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

A) “documentazione”, B) “offerta tecnica”, C) “offerta economica”.

Busta A) “documentazione”.

Dovrà contenere, pena l'esclusione, la domanda ed i documenti e/o dichiarazioni richiamati nel precedente Art.6.

Busta B) “offerta tecnica”.

Dovrà contenere il progetto tecnico e il programma del servizio, articolato coerentemente con gli obiettivi e l'oggetto di cui agli art. 2 e 4 del presente capitolato ed ai documenti di gara complementari (*Programma Operativo, Complemento di Programmazione, Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi operativi*, giugno 2001 e *Linee Guida per la valutazione intermedia dei programmi operativi*, giugno 2001). L'offerta deve indicare in maniera dettagliata il programma che si intende seguire per la esecuzione del servizio oggetto dell'incarico. Dovranno, in particolare, essere indicati: le metodologie, gli obiettivi e i risultati attesi, le modalità di utilizzazione delle diverse professionalità comprese nel gruppo di lavoro (senza indicazione dei nominativi), le modalità di verifica sul campo ed il cronogramma. In ordine alle professionalità dovrà essere descritta la modalità di utilizzazione nelle attività proposte, con specifica indicazione delle principali fasce o tipologie di professionalità impiegate, del numero di giornate e /o mesi di impegno per ogni fascia o tipologia nelle attività da realizzare.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese dovranno essere indicate le parti di attività che ciascun componente si impegna a svolgere.

Il programma dovrà essere esposto in un documento della dimensione massima di 50 cartelle, comprensive di tavole e grafici con testo scritto di 40 righe per cartella in corpo 12.

Busta C) “offerta economica”.

Dovrà contenere, chiaramente indicata in lettere e cifre, l'offerta economica proposta per l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA. Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento. Dovrà, inoltre, contenere:

1. l'indicazione analitica dei prezzi in lire offerti per la realizzazione delle attività descritte nell'Offerta tecnica, con specifica indicazione delle principali fasce o tipologie di professionalità impiegate, del numero di giornate e /o mesi di impegno per ogni fascia o tipologia e dei relativi prezzi unitari;
2. la descrizione e la quantificazione - e l'indicazione dei prezzi unitari, ove appropriato - delle principali voci di spesa nonché degli oneri accessori (p. es. trasferte) da prevedere per la compiuta realizzazione delle attività da svolgere;
3. una tavola riassuntiva, che deve fornire la distinta sommaria del prezzo offerto per l'insieme delle attività da svolgere, articolata per principale voce di costo e per fase di realizzazione dell'attività.

Tale documentazione deve essere timbrata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate e deve specificare l'importo spettante ad ognuno dei concorrenti in riferimento alle attività che ciascuno di essi si impegna a svolgere secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

La gara viene svolta tra gli offerenti che dimostrano di possedere i requisiti di qualificazione richiesti. L'esame della documentazione e delle offerte è demandato alla Commissione designata dall'Amministrazione aggiudicatrice.

L'incarico viene affidato ai sensi dell'art. 23, lett. b) D.Lgs. 157/95, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:

- offerta tecnica (max. punti 80/100)
- offerta economica (max. punti 20/100)

Per l'offerta tecnica i punti sono così dettagliati

- alla metodologia e alle tecniche utilizzate (max punti 30/100); questo punteggio sarà ulteriormente suddiviso come segue:
 - alla metodologia e agli strumenti di valutazione previsti (max. punti 15/100)
 - alle soluzioni tecniche adottate (max punti 3/100)
 - alle fonti di informazione utilizzate (max punti 5/100)
 - alle modalità di trasferimento dei risultati della valutazione a questa amministrazione e agli altri soggetti interessati (max. punti 7/100)
- alla adeguatezza dell'impegno in termini di giornate e alla distribuzione delle attività tra i vari componenti del gruppo di lavoro (max punti 30/100); dove il riferimento alle giornate assume rilevanza solo ai fini della valutazione dell'offerta, restando impregiudicata l'esigenza di completamento del servizio; questo punteggio sarà ulteriormente suddiviso come segue:
 - all'adeguatezza dell'impegno previsto per il coordinatore operativo (max punti 8/100);
 - all'adeguatezza dell'impegno previsto per i componenti senior (max punti 15/100);
 - alla completezza, integrazione e coerenza interna dell'organigramma del gruppo di lavoro, con adeguata definizione e attribuzione delle mansioni ai componenti del gruppo (max punti 7/100)
- alla completezza e all'articolazione dei prodotti e delle altre attività previste dal programma di lavoro (max punti 20/100); questo punteggio sarà ulteriormente suddiviso come segue:
 - frequenza e periodicità di presentazione all'Amministrazione e agli altri soggetti interessati di relazioni e progress-reports di valutazione (max punti 5/100);
 - livello di articolazione dei prodotti e delle attività con riferimento ai possibili profili valutativi (max punti 5/100);
 - grado di completezza del coinvolgimento dei soggetti nell'ambito della realizzazione del servizio (max punti 10/100).

Per l'offerta economica, i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

- $\text{punteggio offerta economica} = (Q \text{ minima} / Q_x) * \text{max punti}$, dove $Q \text{ minima}$ è l'offerta economica per importo più basso, Q_x è l'offerta in esame.

La valutazione dell'offerta economica sarà comunque effettuata solo relativamente alle proposte la cui offerta tecnica avrà ottenuto almeno 60 punti.

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a Suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.

L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio nel caso di una sola offerta.

Art. 9 – Nomina della commissione di gara e svolgimento della gara

La commissione di gara è composta dal Presidente e da quattro esperti (rispettivamente uno con profilo giuridico-amministrativo, due con profilo attinente alla programmazione e alla valutazione, uno con profilo attinente a uno degli ambiti disciplinari prevalenti oggetto del Programma) nominati dall'Amministrazione aggiudicatrice. In considerazione della necessità di acquisire il servizio nel più breve tempo possibile, la commissione perverrà alla proposta di aggiudicazione entro 20 giorni dalla data di inizio delle operazioni di gara, compatibilmente con il numero delle offerte pervenute.

La Commissione procede, in seduta pubblica, il giorno 4.1.2002, alle ore 15, come previsto dall'art. 10 del Bando di Gara, all'esame della documentazione di cui alla busta A, e valuta la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.

La mancanza, la difformità o l'incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni presentati o il non possesso delle condizioni minime richieste, comporta l'esclusione del concorrente. E' fatta salva l'applicazione del procedimento diretto al completamento e all'acquisizione di chiarimenti previsto dall'art. 16 del D.Lgs 17.3.1995 n. 157.

La prima parte pubblica della gara viene conclusa con la redazione del relativo verbale.

Successivamente, la Commissione di valutazione, in una o più sedute riservate, procede all'analisi e alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella Busta B - Offerta tecnica - assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato. Saranno ammesse alla successiva fase di apertura della Busta C - Offerta economica - le sole proposte la cui offerta tecnica avrà ottenuto almeno 60 punti.

A conclusione della suddetta valutazione la Commissione apre, in seduta pubblica, la Busta C, contenente l'offerta economica ed assegna il relativo punteggio, procede alla redazione della graduatoria provvisoria ed alla proposta di aggiudicazione della gara.

I soggetti interessati, saranno informati della data della seduta pubblica almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'apertura delle buste.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, in presenza di offerte anormalmente basse, la stessa Commissione analizzerà le eventuali offerte anomale ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 157/95.

L'aggiudicazione definitiva del servizio viene effettuata dal Committente, in persona del suo Dirigente.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte da appositi verbali redatti da uno dei commissari che funge da segretario, secondo la progressione cronologica delle operazioni. I verbali vengono firmati, alla loro chiusura, da tutti i membri della Commissione e vengono conservati agli atti dell'Amministrazione. Ai verbali vengono allegati tutti i documenti della gara, siglati dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art. 10 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esecuzione del presente appalto, l'Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale costituita anche mediante fidejussione bancaria o di primaria impresa assicuratrice.

La fidejussione dovrà essere munita della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fidejussore dall'art. 1957 c.c.

La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed avere durata fino al 31 marzo 2004, salvo proroga in caso di prolungamento del servizio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la suddetta cauzione deve essere prestata per l'intero ammontare dalla mandataria.

Art. 11 - Compiti dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato e nei documenti complementari nonché alle istruzioni fornite dal Committente.

L'Aggiudicatario avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Ente solo dietro autorizzazione del Committente.

I professionisti impiegati dall'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.

Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non usino il contegno ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non gradite all'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 12 - Proprietà delle risultanze

Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso del presente appalto rimangono di esclusiva proprietà del Committente. L'Aggiudicatario è tenuto a consegnarli nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, ove possibile.

Art. 13 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali del Committente, sollevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 14 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione al pubblico incanto;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- le spese occorrenti per allontanare e sostituire i professionisti ritenuti inadeguati dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo 12;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Art. 15 - Tempistica

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l'Aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica formulata nell'offerta sulla base di quella indicativamente contenuta nei documenti complementari a questo Capitolato, *Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi operativi* e *Linee Guida per la valutazione intermedia*, nel Programma Operativo Nazionale – “PON la Scuola per lo Sviluppo - Ob. 1 2000-2006”, nel Quadro Comunitario di sostegno Ob. 1 - Italia e le eventuali ulteriori prescrizioni del Committente.

Art. 16 – Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni - Verifiche intermedie - Penale per ritardi

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, al momento della stipula del contratto, il Committente designerà un soggetto responsabile del procedimento mentre l'Aggiudicatario indicherà un Coordinatore operativo. Ogni altra modalità ritenuta necessaria al fine della verifica intermedia sarà, eventualmente definita nella fase contrattuale.

L'Aggiudicatario, non appena sottoscritto il contratto, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nel presente Capitolato.

Il responsabile del procedimento si riserva di comunicare periodicamente all'Aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui tempi impiegati per le varie azioni. Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Referente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, il Committente potrà valutare l'applicazione delle penali ed eventualmente anche di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all'Appaltatore stesso. Nel caso di ritardi rispetto alla tempistica di cui all'art. 15, non imputabili al Committente, sarà applicata nei confronti dell'Appaltatore una penale per ogni giorno di ritardo pari al 2 per mille dell'importo complessivo del presente affidamento. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per il Committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

La stessa penale sarà applicata, altresì, per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nella consegna del Rapporto di valutazione intermedia oltre la scadenza del 31 luglio 2003, fatto salvo il risarcimento di maggiore danno

Art. 17 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati come segue. Il 20% (venti per cento) dell'importo da contratto, dopo 60 giorni dalla stipula del contratto, previa consegna del piano operativo delle attività (documento relativo al disegno di valutazione). Il 30% al termine del primo anno di attività alla consegna di una relazione sullo stato di avanzamento, previa verifica della rispondenza di essa con quanto previsto dal contratto e dal documento relativo al disegno della valutazione. Il 50% alla scadenza del contratto, ad avvenuto positivo espletamento della verifica finale da parte dell'amministrazione della rispondenza della relazione finale sulle attività svolte con quanto previsto dal contratto e dal documento relativo al disegno della valutazione.

Al fine di procedere ai pagamenti successivi all'anticipo l'Amministrazione verificherà la rispondenza di quanto contenuto nella relazione sullo stato di avanzamento sullo stato di attività e nella relazione finale con quanto previsto dal contratto e dal documento relativo al disegno della valutazione.

La liquidazione di ogni importo avverrà, a presentazione di regolare fattura, controfirmata dal responsabile del procedimento a conferma della regolarità e soddisfazione del servizio reso, entro 90 giorni dal suo ricevimento.

La suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'aggiudicatario secondo le procedure previste nel Programma Operativo.

Tale modalità di pagamento nonché il numero del conto e le coordinate bancarie dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nella consegna del Rapporto di valutazione intermedia oltre la scadenza del 31 luglio 2003 è applicata una penale di Lire 1.000.000 (un milione).

Art. 18 - Sospensione

L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario del servizio, per periodi non superiori a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso.

Art. 19 - Cause di risoluzione anticipata

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.

Art. 20- Recesso

L'amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dagli articolo 17 del presente capitolato.

Art. 21 - Riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 22 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del foro di Roma.

Art. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Roma, 12.11.2001

IL DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Midena

**LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA
DEI PROGRAMMI OPERATIVI**

giugno 2001

INDICE

1. OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA	3
---	----------

MODULO I

1. CARATTERI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA	5
--	----------

2. L'ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE.....	7
--	----------

(A) DEFINIZIONE DEL DISEGNO DI VALUTAZIONE	8
--	---

(B) VALUTAZIONE DELL'ATTUALITÀ DELLA DIAGNOSI E DELLA STRATEGIA ED ESAME DELLA COLLOCAZIONE DEL PO NEL CONTESTO DEGLI ALTRI INTERVENTI.....	11
---	----

(C) VALUTAZIONE DI COERENZA E PERTINENZA DELL'INTERVENTO EFFETTIVAMENTE AVVIATO E DEI CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI.....	13
---	----

(D) VALUTAZIONE DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA E INDIVIDUAZIONE DEI PRIMI IMPATTI.....	14
--	----

(E) VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE; DEL PARTENARIATO E DELL'AVANZAMENTO ISTITUZIONALE COMPLESSIVO	19
---	----

(F) VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO.....	21
--	----

3. LA STRUTTURA DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA.....	25
--	-----------

4. IPOTESI DI CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	27
---	-----------

5. BIBLIOGRAFIA	32
------------------------------	-----------

0 OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA

La valutazione intermedia, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Fondi Strutturali e dal Quadro Comunitario di Sostegno per l'Obiettivo 1,¹ accompagnerà l'attuazione dei Programmi Operativi e del Quadro Comunitario di Sostegno a partire dal 2002 fino alla fine del periodo di programmazione.²

Per essa il QCS delinea un percorso che accompagna la fase di attuazione lungo tutto il periodo di programmazione (valutazione in itinere), finalizzato innanzitutto alla predisposizione e, quindi, all'aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedia. Congiuntamente, il percorso di valutazione offre elementi di riflessione alle Autorità di gestione dei PO in merito a ulteriori affinamenti dell'attività di attuazione, che si possono tradurre in un progressivo miglioramento dei percorsi di programmazione.

Il QCS assegna dunque un ruolo fondamentale alla valutazione intermedia, intesa come sistema in grado di contribuire - attraverso approfondimenti sull'andamento dei programmi - al miglioramento dell'attività di sorveglianza.

Per garantire l'affidabilità e l'utilizzabilità dei risultati della valutazione ai fini dell'ottimizzazione della fase di attuazione, il QCS e la delibera CIPE 83/2000 assegnano all'UVAL (Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) competenze specifiche di indirizzo, di supporto tecnico-metodologico e di sorveglianza per lo svolgimento delle attività di valutazione dei Programmi Operativi e del Quadro Comunitario di Sostegno. L'UVAL esercita tale funzione in coordinamento con gli altri soggetti che costituiscono il *Sistema di valutazione del QCS* - segnatamente le strutture nazionali di riferimento per la valutazione del FSE (ISFOL), del FEOGA (INEA) e la rete dei Nuclei regionali e centrali di valutazione e verifica istituiti ai sensi della L.144/99 art.1 - e di concerto con il Gruppo Valutazione e Monitoraggio del QCS.

Secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 83/2000, l'UVAL, coordinandosi con i soggetti sopra indicati e con i valutatori indipendenti dei PO e del QCS, definisce, diffonde ed aggiorna periodicamente le "Linee Guida per la valutazione intermedia" (d'ora in avanti, Linee Guida), che rappresentano lo strumento di orientamento tecnico e di indirizzo metodologico e operativo per la realizzazione delle attività e dei rapporti di valutazione intermedia.

¹ I riferimenti normativi per la valutazione intermedia sono rappresentati, oltre che dai Regolamenti dei Fondi Strutturali (in particolare l'art.42 del Regolamento 1260/99), dal QCS (par. 6.4.5), dalla delibera CIPE 83/2000 che stabilisce le modalità attuative del QCS. Un ulteriore riferimento per la valutazione intermedia è costituito dal documento di orientamenti della Commissione Europea "The Mid-Term Evaluation of Structural Fund Interventions" al momento ancora provvisorio.

² Secondo quanto previsto dal QCS, la valutazione intermedia dovrà infatti essere avviata entro il 31-12-2001, pena la sospensione dei pagamenti da parte della CE per ciascun programma. I Regolamenti prevedono che l'attività dia luogo ad un Rapporto di valutazione intermedia, da trasmettere entro il 2003 alla CE e da aggiornare entro la fine del 2005, che ha l'obiettivo di dar conto di quanto realizzato e delle cause di eventuali difficoltà di attuazione a tutti i soggetti non direttamente coinvolti nella gestione dei singoli programmi.

Le Linee guida sono dunque un documento modulare, aggiornato periodicamente per raccogliere e condividere gli esiti delle attività di confronto e approfondimento sui metodi da seguire e l'organizzazione più opportuna per dare efficacia alla valutazione intermedia. L'Uval e gli altri soggetti del sistema nazionale di valutazione sottoporranno al sottogruppo valutazione del Gruppo Valutazione e Monitoraggio una proposta di calendario per la predisposizione dei successivi moduli delle Linee Guida.

I moduli si andranno aggiungendo alle Linee guida durante il processo di valutazione intermedia man mano che, da una parte, emergeranno esigenze di approfondimenti metodologici e, dall'altra, si realizzeranno avanzamenti la cui rilevanza renda opportuno metterli a disposizione di tutti gli attori (Comitato di sorveglianza del QCS, Comitati di sorveglianza dei Programmi Operativi, Autorità di gestione, rete dei Nuclei di valutazione, steering committees dei Programmi Operativi, valutatori dei Programmi Operativi, valutatore del QCS e altri *stakeholders*).

Le Linee guida – e in particolare il primo modulo (di impostazione), qui presentato - sono strettamente complementari al documento “Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia”, predisposto dall'UVAL per conto dell'Autorità di Gestione del QCS, che fornisce indicazioni utili per l'impostazione, l'avvio e l'organizzazione delle attività di valutazione, a partire dal primo passo, ossia la predisposizione del bando di gara e del capitolato d'onori per la selezione del valutatore indipendente.³

Questo primo modulo delle Linee guida offre dunque indicazioni relative alla struttura e al contenuto della valutazione intermedia dei Programmi Operativi,⁴ fornendo chiarificazioni ed esemplificazioni che possono facilitare l'attività delle Autorità di gestione per la definizione di tutti i documenti necessari nella fase di selezione del valutatore indipendente, per la successiva definizione del contratto con l'aggiudicatario del servizio e per la prima fase del processo di valutazione. Tuttavia, l'impostazione resta valida anche per la seconda fase della valutazione intermedia, che culmina nell'aggiornamento del Rapporto di valutazione, continuando e ripetendo (con gli opportuni adattamenti) le attività proposte.

Il modulo è così articolato:

- Il secondo paragrafo introduce le caratteristiche, i contenuti e gli elementi comuni del processo di valutazione intermedia.
- Il terzo paragrafo articola il processo di valutazione in sei “blocchi di attività”, per ciascuno dei quali descrive finalità e contenuti esemplificando attività, quesiti rilevanti, prodotti materiali e immateriali, interrelazioni e tempistica. Ogni “blocco di attività” confluirà in una specifica sezione del Rapporto di valutazione intermedia: il percorso attraverso cui le attività e i prodotti dei singoli

³ I due documenti costituiscono il riferimento anche per il soddisfacimento del criterio della riserva di premialità del 4% relativo alla qualità del sistema di valutazione in itinere (criterio A.2.4), che è uno dei criteri obbligatori per l'assegnazione della riserva del 4%. Questo criterio richiede infatti non solo che la valutazione intermedia sia avviata tempestivamente (entro il 31-10-2001, o comunque entro 10 mesi dalla diffusione del documento “Orientamenti per l'Organizzazione della Valutazione intermedia”) ma anche che la selezione del valutatore indipendente avvenga tenendo conto di quanto contenuto nel documento “Orientamenti per l'Organizzazione della Valutazione Intermedia” e che le attività siano svolte tenendo conto delle indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle “Linee Guida per la Valutazione Intermedia”.

⁴ Questo primo modulo delle Linee guida è dedicato ad articolare in modo esaustivo le indicazioni riportate nel paragrafo 3 del documento “Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia”.

blocchi confluiranno nel Rapporto viene prima descritto analiticamente e poi riportato, in forma sintetica, a fine paragrafo (tabella A).

- Il quarto paragrafo illustra la struttura proposta per il Rapporto di valutazione intermedia.
- Il quinto paragrafo esemplifica un'articolazione temporale delle attività (tabella B) relativa al percorso dall'inizio delle attività fino alla redazione del Rapporto di valutazione intermedia.

MODULO I

1 CARATTERI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

Le Linee guida seguono l'impostazione che il QCS ha dato alla valutazione intermedia: quella di un processo interattivo che risponda alle prescrizioni dei Regolamenti e, in particolare, all'esigenza di migliorare le condizioni di utilizzabilità della valutazione. Tale impostazione soddisfa anche la volontà più volte recentemente espressa dal legislatore nazionale di accompagnare l'implementazione degli interventi di policy con un'attività di valutazione finalizzata ad ottenere una loro progressiva maggiore efficienza ed efficacia.

Sia il documento "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia" sia queste Linee guida richiedono, infatti, che il processo di valutazione si attui attraverso intense interazioni formali (p.e. seminari, riunioni ristrette, relazioni, versioni preliminari di parti del Rapporto di valutazione intermedia) e informali fra i soggetti interessati. Tali interazioni riguardano a) l'aspetto metodologico (la definizione del disegno di valutazione, l'espressione delle esigenze di valutazione dell'Autorità di gestione e l'individuazione e la condivisione dei metodi e delle tecniche); b) il trasferimento di conoscenze, informazioni e punti di vista dai diversi soggetti (fra cui l'Autorità di gestione) al valutatore; e c) le attività di restituzione dell'attività valutativa all'Autorità di gestione.⁵

Tale attività di interazione dovrà pertanto essere continuativa e condotta con metodi adeguati allo scopo (ad esempio attraverso la predisposizione di documenti di valutazione brevi, contenenti solo le informazioni rilevanti per lo specifico pubblico dei destinatari cui sono indirizzati, attraverso la predisposizione di sintesi scritte in linguaggio non tecnico o attraverso il trasferimento di informazioni anche attraverso seminari e incontri pubblici). In questo modo potrà facilitarsi l'effettiva utilizzazione dei risultati della valutazione nell'attività di gestione da parte dell'Autorità di gestione e del CdS. L'attenzione a comunicare i risultati dell'attività di valutazione in modo semplice e diretto è peraltro più volte richiamata dalla CE nel suo documento di orientamento⁶.

L'Autorità di gestione, come responsabile della valutazione intermedia secondo i regolamenti comunitari⁷ e, contemporaneamente, come più diretta beneficiaria della valutazione, da cui può trarre elementi per migliorare la propria azione, è particolarmente interessata a queste interazioni. A seconda della natura del compito, all'interno dell'Autorità di gestione saranno coinvolti nelle

⁵ Va sottolineato che nell'attuale contesto di promozione dell'attività di valutazione, la restituzione dell'attività di valutazione (all'Autorità di gestione, al CdS e agli altri *stakeholders* in modo che i risultati ne possano essere effettivamente utilizzati) assume particolare rilievo.

⁶ Cfr. nota 1

⁷ Art.42 del reg. (CE)1260/1999.

interazioni, singolarmente o insieme: il responsabile della valutazione intermedia (che, secondo il documento di “Orientamenti,” ha funzioni di coordinamento fra la struttura amministrativa dell’Autorità di gestione e il valutatore), il Nucleo di valutazione e verifica (o, dove previsto, lo *Steering group* del Comitato di Sorveglianza), o altri soggetti interni (come i responsabili di misura, le unità cui spetta il coordinamento, o le unità responsabili di aspetti particolari, p.e. l’Autorità ambientale).

Nel testo delle Linee guida si fa più volte riferimento ai “soggetti interessati” (*stakeholders*). Mentre il documento di “Orientamenti” approfondisce il ruolo di alcuni di questi soggetti, più direttamente coinvolti con un ruolo istituzionale nell’attività di valutazione,⁸ le Linee guida utilizzano il termine nel senso più ampio di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nell’implementazione del programma, e, di conseguenza, nella valutazione. Rientrano in questa definizione, quindi, i partners istituzionali (p.e. le provincie, gli altri organi di governo territoriale, la CE, l’Autorità di gestione del QCS, ecc.), i beneficiari finali delle misure (p.e. i comuni), i destinatari potenziali e attuali, i gruppi organizzati della società civile, le parti sociali. Alcuni di questi soggetti sono rappresentati nei Comitati di Sorveglianza, altri no.

Alcune attività raggiungono meglio i loro obiettivi se prevedono la partecipazione di questa gamma più vasta di soggetti: p.e. la restituzione dei risultati di valutazione o la definizione del disegno di valutazione. Quest’ultima attività, per esempio, può essere fatta attraverso una conferenza che chiami numerosi soggetti istituzionali e della società civile ad interagire con il valutatore e l’Autorità di gestione nella definizione e gerarchia delle domande di valutazione e dei metodi più adatti (cfr. più avanti blocco di attività A). Su alcune tematiche, poi, le tecniche partecipative, coinvolgendo i soggetti in possesso delle informazioni, possono garantire una maggiore aderenza alla realtà e, contemporaneamente, una maggiore utilizzabilità delle valutazioni. Mentre più avanti sono suggerite attività dove più rilevante può essere l’apporto di questi soggetti, la determinazione di quali soggetti coinvolgere e del loro grado di coinvolgimento sarà decisa al momento della definizione del disegno di valutazione.

L’impostazione del QCS attribuisce a tutti i soggetti, e in particolare al valutatore e all’Autorità di gestione, l’opportunità di ottenere il massimo vantaggio dal processo di valutazione. Nel maggiore tempo a disposizione, il valutatore ha la possibilità di approfondire l’analisi del programma ed interagire con l’Autorità di gestione e gli altri soggetti interessati. L’Autorità di gestione ha la possibilità di arrivare gradualmente sia a padroneggiare meglio il processo di valutazione sia ad apprezzare il valore dei risultati della valutazione nella sua opera di attuazione del programma. In questo modo, si creano le condizioni per pervenire a valutazioni di elevata qualità, in particolare dal punto di vista della loro utilizzazione.

Perché l’attività di valutazione possa fornire a tutti i soggetti coinvolti la massima utilità possibile, è necessario che si fondi su attività conoscitive complesse e accurate. Tali attività utilizzeranno, naturalmente, dati disponibili attraverso fonti secondarie come quelle statistiche o amministrative (p.e. i dati provenienti dal sistema di monitoraggio). Non potranno, tuttavia, utilizzare queste fonti in via

⁸ Il secondo paragrafo del documento di “Orientamenti” tratta in modo esaustivo i ruoli dell’Unità di valutazione degli Investimenti Pubblici, del Gruppo di lavoro valutazione e monitoraggio del Comitato di Sorveglianza del QCS, della Commissione Europea, del valutatore indipendente del PO, dell’Autorità di gestione del PO, del Nucleo di valutazione dell’Autorità di gestione, dello *Steering group* e del Comitato di Sorveglianza del PO.

principale. Piuttosto, per poter fornire il servizio di valutazione richiesto, dovranno necessariamente fondarsi su un'intensa attività di ricerca sul campo, da svolgersi attraverso interazioni dirette (quindi non solo attraverso interviste telefoniche o attraverso la diffusione e poi raccolta di questionari, magari per posta) con i soggetti che detengono le informazioni. Si tratta di attività costose, che vanno accuratamente pianificate. Coerentemente con le indicazioni date nel documento Orientamenti, mentre capitolati e bandi di gara richiederanno attività di ricerca sul campo, le offerte tecniche proporranno e detaglieranno queste attività secondo le scelte tecniche dei valutatori.

In quel che segue, si descrive, quindi, un possibile percorso dell'attività di valutazione, con la finalità di meglio chiarirne contenuti e finalità. Il percorso delinea non solo i prodotti intermedi della valutazione (materiali e immateriali), ma anche le diverse attività del valutatore finalizzate alla realizzazione di tali prodotti e all'interazione con l'Autorità di gestione del programma, nonché le possibili modalità di fruizione dei risultati della valutazione e di partecipazione alla valutazione da parte dei diversi soggetti interessati.

La descrizione del processo di valutazione e delle attività che ne fanno parte fornisce un nucleo comune (ed esemplificativo) di come è possibile strutturare la valutazione intermedia dei PO. Saranno le attività di definizione del disegno della valutazione da parte del valutatore, le esigenze dell'Autorità di gestione del singolo PO, le specifiche caratteristiche del singolo PO a specificare ed arricchire questo nucleo comune.

Questo modulo non suggerisce particolari metodi o tecniche da applicare. Sarà l'interazione tra valutatore e Nucleo di valutazione dell'Autorità di gestione o *Steering group* (anche alla luce delle discussioni e proposte che avranno luogo nell'ambito del Gruppo valutazione e monitoraggio) a definire metodi e tecniche da utilizzare.

2 L'ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Questo paragrafo presenta l'articolazione del percorso di valutazione in blocchi tematici di attività. Tale articolazione corrisponde in larga parte alle indicazioni sull'articolazione delle attività di valutazione contenute nel documento della Commissione Europea "The Mid-Term Evaluation of Structural Fund Interventions." I blocchi tematici sono ordinati logicamente, ma non si susseguono meccanicamente. Sono, anzi, collegati da relazioni logiche: alcune attività, infatti, necessitano di input provenienti da altre. La descrizione, quindi, indica tali relazioni e le sintetizza nella tabella A alla fine del paragrafo, che presenta, per ogni blocco, prodotti (materiali e immateriali), tempi e relazioni logiche con gli altri blocchi. Il paragrafo 5 (Ipotesi di cronogramma delle attività) traduce queste relazioni in un esempio di cronogramma dei prodotti relativo al periodo che va dall'inizio delle attività alla presentazione del Rapporto di valutazione intermedia alla Commissione Europea.

I blocchi individuati sono:

- A. Definizione del disegno della valutazione
- B. Valutazione dell'attualità della diagnosi e della strategia ed esame della collocazione del PO nel contesto degli altri interventi

- C. Valutazione di coerenza e pertinenza dell'intervento effettivamente avviato e dei criteri di selezione applicati
- D. Valutazione di efficacia ed efficienza ed individuazione dei primi impatti
- E. Valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato e dell'avanzamento istituzionale complessivo
- F. Valutazione della qualità e del funzionamento del sistema di monitoraggio.

Di seguito, per ciascun blocco tematico individuato vengono descritti innanzitutto le finalità e i contenuti complessivi. A questa descrizione viene aggiunta una esemplificazione ulteriore relativa a: i quesiti di principale interesse cui il valutatore è chiamato a rispondere, le attività del valutatore, la possibile tempistica e il legame logico e cronologico con gli altri blocchi, i prodotti finali e la loro eventuale collocazione all'interno del Rapporto di valutazione intermedia.

(A) Definizione del disegno di valutazione

Finalità e contenuti complessivi

L'obiettivo di questo primo blocco di attività è di definire il disegno di valutazione. Le attività sono finalizzate a: specificare le domande di valutazione da parte dell'Autorità di gestione, mettere a fuoco, per fasi successive, tali domande (anche attraverso l'interazione con altri attori), selezionare le domande prioritarie e lo specifico percorso di valutazione più idoneo al PO da valutare; giungere ad una piena condivisione da parte dell'Autorità di gestione dei metodi di valutazione; individuare le altre parti da coinvolgere; definire la collaborazione dell'Autorità di gestione (e dei suoi organi). Le interazioni tra i soggetti dovranno chiarire al valutatore le priorità dell'Autorità di gestione e degli altri soggetti portatori di interessi e all'Autorità di gestione e ai suoi organi metodo e senso dell'attività di valutazione.

La funzione di questo blocco di attività è, pertanto, duplice: specificare il disegno complessivo dell'attività di valutazione e giungere ad una condivisione di tale disegno da parte dei soggetti che concretamente interagiranno (valutatore, Autorità di gestione, Nucleo di valutazione o *Steering group*, partners sociali e istituzionali, altri soggetti interessati).

La prima funzione è definita operativamente dalla migliore specificazione dell'attività di valutazione e dei metodi che verranno utilizzati rispetto alle domande e agli aspetti fondamentali della valutazione previsti nel bando dell'Autorità di gestione, nell'offerta del valutatore e nel contratto di valutazione. Il contratto, infatti, conterrà gli elementi necessari a definire i costi delle attività, come il numero degli approfondimenti e le indicazioni relative alle ricerche sul campo (p.e., il capitolato indicherà sia l'estensione delle ricerche, sia indicazioni di massima sulle loro modalità di svolgimento come, p.e. che le indagini dirette richiedono il contatto personale fra ricercatori e soggetti contattati e che non è sufficiente fare interviste telefoniche o mandare per posta questionari).⁹

Una volta definito il contratto, restano, tuttavia, da specificare molti altri elementi sui quali potrebbe essere importante esplicitare l'accordo fra Autorità di gestione e valutatore, come ad esempio: a) elementi di dettaglio (p.e., contenuto e metodi delle indagini sul campo; un esempio di tali questioni

⁹ Queste specificazioni proverranno sia dalle richieste di bando e capitolato, sia, soprattutto, dalle proposte contenute nell'offerta tecnica presentata dal valutatore.

sono la scelta fra interviste non strutturate o strutturate, il raggiungimento di un accordo sui contenuti delle interviste, l'esplicitazione delle categorie di soggetti da inserire nei focus groups o da raggiungere attraverso le indagini etnografiche); b) questioni da affrontare sulla base di una maggiore conoscenza del programma da parte del valutatore (p.e. individuazione delle unità di analisi, vedi più avanti, blocco B); c) aspetti specifici della domanda di valutazione da individuarsi da parte dell'Autorità di gestione nel corso del processo di valutazione (p.e. l'ambito su cui dovranno esercitarsi gli approfondimenti tematici e territoriali previsti nel bando e capitolato, vedi blocco D). In questa fase potrebbero essere infatti già espresse da parte dell'Autorità di gestione segnalazioni di porzioni del programma o specifiche tematiche su cui si desiderano particolari approfondimenti o, nel caso ciò appaia prematuro, prevedere esplicitamente un momento successivo da dedicare all'individuazione di tali quesiti.

La seconda funzione, relativa alla condivisione del disegno di valutazione da parte di tutti i soggetti interessati, richiede il loro coinvolgimento e la loro informazione sulla natura delle attività da svolgersi. Mentre il maggiore o minore coinvolgimento in questa fase degli altri soggetti interessati (oltre all'Autorità di gestione) è determinato sia dall'organizzazione della valutazione per il singolo PO (p.e. costituzione di uno Steering group) sia dalle scelte tecniche del valutatore, il diretto coinvolgimento dell'Autorità di gestione è necessario, in modo da raggiungere una condivisione da parte dei suoi diversi organi dei metodi e delle finalità della valutazione. La condivisione è necessaria sia perché la valutazione sia in grado di cogliere al meglio la realtà dell'implementazione del programma (quindi a massimizzare l'accuratezza dell'informazione raccolta) sia perché l'Autorità di gestione aderisca a natura e metodi delle attività, e quindi utilizzi, i risultati della valutazione. Il disegno della valutazione dovrebbe essere compreso e condiviso, infatti, non solo dal valutatore e dai soggetti che hanno rappresentato l'Autorità di gestione nella selezione del valutatore e nella definizione del contratto, ma anche dagli individui (facenti parte della struttura amministrativa dell'Autorità di gestione) che concretamente entreranno in relazione con il valutatore come fornitori di informazioni e come fruitori dei risultati della valutazione. Le attività di questo blocco A scaturiscono proprio in questa condivisione diffusa all'interno dell'Autorità di gestione e, per questa via, sono finalizzate a favorire l'utilizzabilità della valutazione.

Questo blocco di attività include l'elaborazione di un'ipotesi di individuazione dell'unità fondamentale di indagine (gruppo di misure, misura, parte di misura, progetto). I PO hanno, infatti, strutture molto complesse e comprendono interventi disparati (grandi progetti, regimi di aiuto, Progetti Integrati, misure che funzionano necessariamente in modo integrato). Ogni compito valutativo, inoltre, richiede che l'attenzione sia focalizzata ad un livello diverso (p.e. gli approfondimenti tematici di cui al blocco D ed E possono richiedere unità di indagine specifiche). Nella fase iniziale della valutazione l'individuazione dell'unità di indagine può essere fatta solo a livello di ipotesi, da approfondire e verificare mediante l'esame del programma e delle sue interrelazioni con il contesto (blocco B), della logica e coerenza dell'intervento effettivamente avviato (blocco C) e del funzionamento, in concreto, dell'attuazione del programma (blocco E). L'individuazione delle unità di indagine, quindi, dovrà essere rivista in base ai risultati delle analisi di questi blocchi attraverso un processo iterativo.

Data la dimensione dei PO, inoltre, sarà probabilmente necessario procedere alle analisi descritte nei blocchi successivi su porzioni del programma. Si potrà procedere ad una prima identificazione di tali porzioni come parte delle attività di questo blocco ed eventualmente rivederla in seguito, alla luce della migliore conoscenza del programma e della sua implementazione. I criteri di suddivisione del

PO in porzioni potranno essere i più vari (p.e. porzioni di programma logicamente correlate, o oggetto di integrazione, o che insistono sulle stesse unità territoriali, o la cui attuazione è più veloce, o particolarmente rilevanti rispetto ai fabbisogni del territorio, o legate a scelte di policy strategiche sul piano nazionale o territoriale, etc.) e varieranno a seconda del tipo di programma. Il Sistema nazionale di valutazione potrà fornire indicazioni metodologiche nel corso di questa fase. Valutatori e Autorità di gestione potranno, naturalmente, usufruire dei dibattiti metodologici che potranno avvenire nell'ambito del Sottogruppo Valutazione.

Le attività descritte in questo blocco assumono particolare importanza nel caso in cui l'Autorità di gestione abbia deciso di "dividere" la valutazione in diversi contratti (cd. affidamento per segmenti).¹⁰ In questo caso, un seminario complessivo avrà la funzione di informare compiutamente tutti i soggetti interessati sul disegno generale della valutazione e delle sue parti.

Esemplificazione di quesiti rilevanti

Quali sono i fini della valutazione del PO? Cosa interessa all'Autorità di gestione ottenere dalla valutazione? Cosa interessa agli altri *stakeholders*? Come e da chi saranno utilizzati i risultati? Come si organizzerà la valutazione? Quali aspetti affrontare per primi? In quale sequenza affrontare i diversi quesiti? Quale deve essere, per ciascuna parte della valutazione, l'unità di indagine (misura, progetto, gruppo di misure, parte di misura)? Che metodi utilizzerà il valutatore? (Questa domanda, secondo l'approccio del valutatore, può avere risposte anche molto approfondite e dettagliate).

Esemplificazione di attività

Interazioni formali (incontri e presentazioni) e informali (riunioni ristrette) fra Autorità di gestione, Nucleo di valutazione o *steering group*, *stakeholders* e valutatore.

Prodotti che confluiscono nel Rapporto di valutazione intermedia

Documento di descrizione del disegno della valutazione (include la descrizione dei metodi che si intende applicare e l'ipotesi sulle unità di indagine appropriate per i singoli compiti valutativi).

Altri prodotti

Presentazione del disegno della valutazione ad Autorità di gestione e altri *stakeholders*.

Indicazioni sulla possibile tempistica e legame logico con gli altri blocchi

Questa attività precede tutte le altre e comincia, con contatti informali, subito dopo la stipula del contratto. Può proseguire con una riunione o con più riunioni. Data la durata del contratto di valutazione e la natura in itinere del processo, l'attività potrebbe essere ripetuta almeno una volta per analizzare l'andamento della valutazione ed eventuali cambiamenti nelle priorità conoscitive dell'Autorità di gestione o adattamenti metodologici proposti dal valutatore o dall'Autorità di gestione. Alcune delle attività tipiche di questo blocco dovranno presumibilmente essere ripetute e riviste sulla base dei risultati delle attività dei blocchi successivi, attraverso processi iterativi.

¹⁰ Indicazioni sull'opzione di affidamento per segmenti sono fornite nel quinto paragrafo del documento di "Orientamenti".

(B) Valutazione dell'attualità della diagnosi e della strategia ed esame della collocazione del PO nel contesto degli altri interventi

Finalità e contenuti complessivi

L'obiettivo delle attività di questo blocco è di verificare che la diagnosi e la strategia espressi nei documenti di programmazione siano ancora attuali, apprezzandone il grado di precisione o di indeterminatezza, e se siano necessarie proposte di correzione o parziale reindirizzamento o anche maggiore esplicitazione di nuove e/o più precise focalizzazioni di fatto già avvenute.¹¹ La strategia va infatti esaminata alla luce dell'evoluzione intercorsa nel contesto dal momento in cui essa è stata formulata, delle eventuali maggiori informazioni disponibili (dati statistici, rapporti di valutazione ex-post e tematici) e dell'avvenuto completamento della strategia attraverso l'adozione del Complemento di programmazione, l'ulteriore specificazione dei criteri di selezione nelle schede di misura, l'individuazione di forme di attuazione del PO come p.e. i PIT. Questi elementi, insieme alle risultanze provenienti (direttamente o indirettamente) dalle attività sub C e sub D, saranno utilizzati per ricostruire in concreto la logica del programma. Sulla base di questa ricostruzione, sarà possibile analizzare come il sistema degli indicatori adottato dal programma rispecchia la logica del programma.

In parallelo si identifica ed esplicita come la strategia del PO si collochi nel più ampio contesto delle politiche territoriali regionali e nel complesso dell'intervento di politica economica, anche al fine di meglio comprendere come il programma si integra con altri strumenti di policy, p.e. se apparenti carenze della strategia sono in realtà coperte da altri strumenti.

In questa fase il valutatore innanzitutto comprende la strategia del PO, sia per come essa deriva dai documenti, sia attraverso il contatto con l'Autorità di gestione, ed individua i punti in cui la strategia non appare adeguata rispetto alle informazioni disponibili.

Esemplificazione di quesiti rilevanti

Quali sono le priorità e le relative motivazioni del programma? Quanto pesa, quantitativamente e qualitativamente, il programma rispetto al resto delle politiche? Quali sono gli elementi di analisi veramente nuovi e che non erano noti all'epoca della formulazione della strategia? Vi sono stati di fatto affinamenti o completamenti impliciti nella strategia e da cosa derivano? Quali elementi nuovi sono scaturiti dall'implementazione? Sulla base di tali elementi, come si può meglio adeguare la strategia (ivi inclusi gli obiettivi e, in particolare, le quantificazioni degli obiettivi)? Vi sono ulteriori obiettivi e bisogni da prendere in considerazione e quali ne sono le motivazioni?

Esemplificazione di attività

Le attività di questo blocco si suddividono in due parti, strettamente correlate e convergenti: da una parte, l'individuazione della logica del programma, dall'altra, l'individuazione del contesto in cui il programma opera.

¹¹ Questo blocco riunisce elementi presentati, nel documento della Commissione Europea sulla valutazione intermedia, ai punti 1 (Analysis of Previous Evaluation Results), 2 (Analysis of the Continuing Validity of the Ex Ante Evaluation's Analysis of the Strengths, Weaknesses and Potential), 3 (Assessment of the Continuing Relevance and the Consistency of the Strategy) e 4 (Quantification of Objectives – Outputs, Results and Impacts).

- Lettura critica dei documenti disponibili (programma operativo, valutazione ex-ante, complemento di programmazione e relativa valutazione, valutazioni ex post dei programmi precedenti, altre valutazioni e altri studi disponibili, integrazioni successive al Complemento di Programmazione e alle sue parti);
- Intervista/e all'Autorità di gestione sulla struttura e il significato della strategia; i suoi rapporti con le altre politiche; le parti di strategia che si sono nel frattempo meglio specificate;
- Aggiornamento della diagnosi alla luce delle evoluzioni rilevate (messa in evidenza di eventuali nuovi fabbisogni emersi e/o di fabbisogni superati);
- Analisi del rapporto tra Programma Operativo e altri interventi finalizzati allo sviluppo.
- Ricostruzione della logica del programma
- Studio del sistema di indicatori di realizzazione fisica, risultato e impatto
- Eventuale proposta di miglioramenti per gli indicatori sulla base dei risultati dell'indagine sulla logica del programma (da ripetere anche successivamente sulla base dei risultati derivanti dai blocchi D, E e F, con particolare riferimento ai risultati degli approfondimenti, e delle relative analisi sul campo, dell'analisi dei risultati e impatti inattesi e dell'analisi di risultati e impatti "intangibili"), nell'ambito delle regole di individuazione e modificazione degli indicatori che fanno parte del sistema di monitoraggio nazionale;
- Quantificazione ex-ante (per quanto possibile e utile) in interazione e collaborazione con l'Autorità di gestione degli indicatori non quantificati nei documenti di programmazione (Complemento di Programmazione e sue integrazioni) sulla base della ricostruzione della logica del programma e delle informazioni contenute negli indicatori di contesto già quantificati a livello di PO e in quelli di realizzazione quantificati nel Complemento, evidenziandone le coerenze/incoerenze.
- Individuazione delle eventuali componenti della strategia (inclusi obiettivi e target quantitativi degli indicatori di contesto) da adeguare rispetto all'evoluzione del contesto, all'utilizzo di altri strumenti e ai nuovi elementi emersi nel corso dell'implementazione (ad esempio effetti inattesi);

Prodotti che confluiscono nel Rapporto di valutazione intermedia

Documento sul contesto delle politiche in cui il PO si colloca e, in particolare, sul peso dell'intervento cofinanziato sul resto delle politiche affini

Documento di sintesi sulla eventuale modificazione della strategia (include suggerimenti per la revisione e la quantificazione degli indicatori).

Altri prodotti

Incontro/i con l'Autorità di gestione su come il valutatore interpreta la strategia

Indicazioni sulla possibile tempistica e legame logico con gli altri blocchi

Le attività descritte nel presente blocco B andrebbero tutte svolte in una fase molto iniziale e in modo concentrato a ridosso del completamento delle prime attività del blocco sub A (Disegno della valutazione). Si tratta di attività propedeutiche rispetto alle attività dei blocchi successivi: i blocchi successivi, infatti, individuano il modo in cui programma e contesto evolvono ed interagiscono. In una fase successiva, più a ridosso della predisposizione del Rapporto di valutazione intermedia, la ricostruzione della strategia e della logica del programma andrebbe riesaminata alla luce di quanto appreso sull'effettiva attuazione del programma attraverso le attività dei blocchi sub C (Valutazione di coerenza della programmazione e di pertinenza dei progetti avviati), sub D (Valutazione di Efficacia) sub E (Valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato

e dell'avanzamento istituzionale complessivo) e sub F (Valutazione della qualità e del funzionamento del sistema di monitoraggio) al fine di meglio formulare suggerimenti per l'adeguamento della strategia che potrebbero essere considerati in sede di riprogrammazione.

(C) Valutazione di coerenza e pertinenza dell'intervento effettivamente avviato e dei criteri di selezione applicati

Finalità e contenuti complessivi

In questa fase, attraverso l'analisi di gruppi di progetti già avviati e dei criteri e procedure di selezione effettivamente applicati, si ricostruisce il quadro logico del programma e delle sue scelte effettive e se ne valuta la coerenza interna e la connessione con le priorità strategiche esplicitate.¹² L'unità di analisi è costituita dalle misure o parti di misura, salvo casi particolari o eventuali approfondimenti.

L'attività ha l'obiettivo di analizzare, a partire dai gruppi di progetti già avviati, i meccanismi di selezione effettivamente applicati e valutare la coerenza tra individuazione di beneficiari, progetti e destinatari con le priorità dell'Autorità di gestione e dei suoi partner istituzionali e sociali (anche come sono andate evolvendo anche attraverso l'attività di implementazione). L'analisi richiede l'esame delle modalità di individuazione dei beneficiari finali, dei soggetti attuatori e dei destinatari e di identificazione delle operazioni.¹³ Tale analisi è necessaria per individuare le policy effettivamente offerte.

Nell'esplicare le attività di questo blocco e soprattutto nell'analizzare eventuali "incoerenze" tra documenti di programmazione e criteri di selezione, occorre tenere conto del fatto che l'attuazione del programma è un processo di apprendimento che porta necessariamente ad integrazioni delle scelte già fatte in sede di programmazione. Ogni atto di gestione (p.e. ogni bando), infatti, rappresenta l'evoluzione della programmazione anche in riferimento a nuovi fabbisogni emersi o nuove idee e strumenti di policy.

Esemplificazione di quesiti rilevanti

Quali criteri di selezione sono stati effettivamente utilizzati? Quanto sono coerenti i criteri applicati con le finalità della strategia (così come ricostruita nell'attività del blocco B)? Da cosa dipendono eventuali "incoerenze" (p.e., da adattamenti e miglioramenti suggeriti dalla prassi, oppure da debolezza della Regione rispetto alle amministrazioni sub-regionali, oppure da inefficienze della macchina amministrativa di implementazione)?

Come ha funzionato e come funziona il processo di selezione dei progetti? Che tipo di progetti riesce a selezionare? Come interagiscono i processi di selezione (per: interventi nello stesso PO, interventi di altri PO che operano nello stesso spazio geografico, interventi non cofinanziati)?

Quali obiettivi di quali gruppi sociali o di quali amministrazioni sono soddisfatti? Così come funziona, il processo di selezione risponde alle priorità di quali livelli di amministrazione? Di quali altri soggetti portatori di interessi? Come è possibile migliorare il processo di selezione?

¹² Questo blocco tratta attività che, nel documento sulla valutazione intermedia della CE, sono incluse nel punto 6 (Quality of Implementation and Monitoring Arrangements).

¹³ Tali modalità sono indicate nel paragrafo III.4 "Linee guida per la formulazione del complemento di programmazione per i programmi operativi regionali e nazionali per le regioni obiettivo 1 (2000-2006)" e includono sia atti programmatici dell'Autorità di gestione sia il ricorso a bando o avviso pubblico.

Esemplificazione di attività

- Individuazione e descrizione dei progetti effettivamente avviati (attraverso l'analisi dei dati di monitoraggio e approfondimenti sul campo per i più significativi);
- Ricostruzione dei percorsi di individuazione dei progetti avviati e degli interessi sociali e amministrativi che il percorso individuato soddisfa (analisi delle procedure attuative applicate attraverso indagini presso l'Autorità di gestione e i principali attori, compresi i beneficiari finali e i destinatari potenziali e effettivi);¹⁴
- Valutazione della coerenza dei criteri di selezione applicati rispetto alla strategia (come ricostruita con le attività del blocco B);
- Individuazione degli eventuali criteri di selezione da rivedere alla luce a) dell'insufficiente coerenza tra interventi avviati e strategia oppure b) dell'emergere di elementi nuovi o precedentemente non noti o non considerati sufficientemente significativi (ad esempio opportunità non colte in precedenza, priorità locali o di gruppi sociali o produttivi non esistenti o non venute alla luce in precedenza);

Prodotti che confluiscono nel Rapporto di valutazione intermedia

Documento con suggerimenti per eventuali cambiamenti nelle procedure di selezione seguite (nel Rapporto andrebbero evidenziati sia i suggerimenti adottati sia quelli non adottati, chiarendone le motivazioni).

Altri prodotti

Incontri e riunioni con la struttura amministrativa e politica dell'Autorità di gestione riguardanti la strategia così come scaturisce dall'esame degli interventi effettivamente avviati e alle sue eventuali incoerenze.

Relazione al Comitato di sorveglianza su eventuali criteri di selezione da rivedere.

Indicazioni sulla possibile tempistica e legame logico con gli altri blocchi

Questa attività, pur non concentrandosi sui singoli progetti, deve investire la totalità o la gran parte degli interventi attivati del PO. In generale implica indagini approfondite sul campo (con interazioni dirette con i soggetti attuatori, beneficiari finali, destinatari attuali e potenziali e altri soggetti portatori di interessi e possessori di informazioni) su "sezioni" del programma, definite dal valutatore tenuto conto delle esigenze e disponibilità dell'Autorità di gestione. Per molti aspetti le attività di questo blocco forniscono informazioni di rilievo sulle valutazioni degli effetti descritte nel successivo blocco D (Valutazione di efficacia ed efficienza). In generale quindi le attività sub C (Valutazione di coerenza e di pertinenza dell'intervento effettivamente avviato e dei criteri di selezione effettivamente applicati) e sub D (Valutazione di efficacia ed efficienza) possono seguire in successione per sezioni del programma.

(D) Valutazione di efficacia e di efficienza ed individuazione dei primi impatti

Finalità e contenuti complessivi

¹⁴ Dipendendo dalla numerosità dei progetti avviati, quest'analisi potrebbe inizialmente concentrarsi su un numero limitato di misure o parti di misura, individuate di concerto fra valutatore e Autorità di gestione. Un possibile criterio operativo è considerare la disponibilità del responsabile di misura a collaborare alla valutazione.

La finalità generale di questo blocco è stabilire che cosa concretamente il programma sta producendo, a favore di chi e con quali modalità (anche indipendentemente dalle finalità esplicitate nei documenti di programma), in particolare con riferimento ai diversi contesti territoriali.¹⁵ L'analisi dovrebbe mettere in luce i risultati e i primi impatti (tangibili e intangibili) del programma e evidenziare anche i risultati e gli impatti inattesi.¹⁶ Si dovrebbe pertanto adottare un concetto ampio di identificazione di risultati e impatti: accanto agli effetti quantificabili e in parte colti anche da indicatori sintetici, andrebbero identificati anche effetti non facilmente traducibili in quantificazioni (modificazioni degli atteggiamenti dei soggetti e delle percezioni; aspetti più propriamente sociali e culturali; modificazione delle aspettative; creazione di reti fra i soggetti economici e istituzionali; eccetera).¹⁷

Finalità importante di questa attività è accrescere la consapevolezza dell'Autorità di gestione sui risultati immediati e soprattutto sulle implicazioni possibili degli interventi in termini di impatti.

Questa attività è per alcuni aspetti più ampia rispetto a quanto contenuto nel documento di orientamento della Commissione, anche in considerazione della maggiore durata del processo di valutazione previsto per il QCS obiettivo 1.

L'approccio qui ipotizzato, pertanto, da una parte allarga la base di dati e di informazioni da usare, perché al valutatore viene richiesto non solo di utilizzare i dati del monitoraggio, del sistema di indicatori o dati provenienti da altre fonti, ma anche di produrre informazioni qualitative e quantitative attraverso attività di indagine sul campo e altri metodi ritenuti adeguati, e dall'altra richiede al valutatore, in ragione dell'ampiezza e della complessità delle interazioni innescate da programmi piuttosto ampi, di cogliere i risultati e (ove possibile) gli impatti del programma indipendentemente dal fatto che questi risultati e impatti fossero previsti o meno.

Lo scopo è quello di accentuare l'aspetto costruttivo della valutazione e, quindi, aumentare l'informazione disponibile per l'Autorità di gestione e il Comitato di sorveglianza per migliorare le attività di attuazione e per procedere alla riprogrammazione di metà periodo con un quadro il più possibile chiaro e completo.

Valutazione di efficacia

Il concetto di efficacia da utilizzare include, ma non si limita, alla sola rispondenza dei risultati e primi impatti rispetto a quanto atteso ed esplicitato nella fase di programmazione o implicito nell'adozione del QCS. Innanzitutto, infatti, si richiede che le rilevazioni di risultati e impatti includano anche risultati e impatti inattesi (di conseguenza non inclusi nel sistema di rilevazione del sistema di indicatori). Risultati e impatti, inoltre, vanno valutati sia in relazione alla strategia - non solo come esplicitata nei documenti iniziali, ma come si è evoluta nelle azioni concrete dei diversi attori - sia in base a considerazioni di desiderabilità sociale fondate sull'evoluzione dei fabbisogni, su

¹⁵ Le attività di questo blocco sono trattate, nel documento sulla valutazione della CE, al punto 5 (Evaluation of Effectiveness and Efficiency to Date and Expected Socio Economic Impacts and, on this basis, Evaluation of the Policy and Financial Resources).

¹⁶ Per i concetti generali di risultato e impatto, è possibile rifarsi alle definizioni date dal sesto volume della collana MEANS, Glossary of 300 concepts and technical terms.

¹⁷ Quest'analisi dovrà, naturalmente, basarsi su tutte le informazioni disponibili su realizzazioni, risultati e impatti del programma, provenienti sia dal sistema di monitoraggio sia da altre fonti, in particolare dalle indagini sul campo condotte dal valutatore.

considerazioni etiche, sulla rispondenza alle esigenze degli attori. La definizione del concetto di efficacia da utilizzare concretamente dipenderà dalle scelte metodologiche del valutatore.

Sul complesso degli interventi attivati va utilizzato in una prima fase dell'analisi l'informazione derivante dal sistema degli indicatori (realizzazione, risultato, impatto) adottato dal programma. Il valutatore provvederà alla rilevazione dei risultati e, ove possibile, dei primi impatti. Stimerà, in base alle rilevazioni fatte, gli indicatori di risultato e impatto adottati dal programma o di indicatori alternativi, laddove abbia riscontrato (nel corso delle attività sub B) che quelli adottati non sono pienamente idonei, o di indicatori ulteriori, laddove abbia ritenuto opportuno migliorare il set proposto o siano comunque disponibili ulteriori fonti¹⁸. Gli interventi andrebbero, peraltro, messi in relazione con ciò che va accadendo comunque nel contesto di interesse, derivante da altre politiche o meno. L'analisi dei risultati e primi impatti dell'intervento dovrebbe articolarsi nei diversi contesti territoriali in cui questi avvengono. Elementi per l'analisi, in particolare per quanto riguarda i primi impatti, potrebbero provenire dall'analisi svolta nel blocco E (Valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione) per quanto riguarda le scelte relative ai cd. meccanismi di delivery, cioè delle modalità con cui alcune tipologie di progetto effettivamente raggiungono le popolazioni destinatarie.

La costruzione effettiva degli indicatori è finalizzata sia a evidenziarne le implicazioni, sia a contribuire ad individuare le parti del programma su cui svolgere ulteriori indagini e le cui necessità di valutazione richiedano approcci ulteriori. L'analisi delle informazioni provenienti dal sistema di indicatori possono, ad esempio, segnalare parti del programma che mostrino una buona performance (e da cui è possibile estrarre lezioni di natura più generale) o che manifestino particolari difficoltà di attuazione o di produzione di effetti significativi (anche se le realizzazioni sono in linea con quanto programmato). Andrebbe inoltre evidenziato, nel corso dell'analisi, quali effetti il sistema di indicatori adottato appare più idoneo a cogliere, cosa invece non risulti adeguatamente rappresentato e se l'utilizzazione di un particolare indicatore condizioni o distorca l'attuazione della misura.¹⁹

Potrebbe risultare non conveniente trattare alla stessa stregua tutti gli interventi e tutte le misure, ma limitare una valutazione più approfondita ad alcuni interventi e misure da scegliersi sia sulla base della rilevanza rispetto al contesto territoriale specifico degli obiettivi cui sono collegati, sia relativamente al carattere di innovatività delle iniziative, sia ancora a misure e interventi di cui l'Autorità di gestione si mostri particolarmente interessata alla valutazione.²⁰

Sugli interventi e temi cui si dedica un'attenzione più specifica, la valutazione dovrebbe spingersi ben oltre le evidenze del sistema di monitoraggio e quelle desumibili dagli indicatori di valutazione adottati dal programma. Anche per queste valutazioni più approfondite è utile utilizzare, nell'analisi svolta in

¹⁸ La costruzione degli indicatori di risultato e di impatto presuppone la raccolta delle informazioni disponibili e l'analisi sul campo che, per ragioni di opportunità, l'Autorità di gestione potrebbe decidere di affidare, in tutto o in parte, a soggetti diversi dal valutatore indipendente, secondo quanto indicato nel quinto paragrafo del documento di "Orientamenti". In questo caso è tuttavia opportuno che l'attività di costruzione degli indicatori tenga comunque conto delle osservazioni del valutatore che scaturiscono dalle attività (sub B) relative all'adeguatezza del set di indicatori e sub F sull'adeguatezza del sistema di monitoraggio.

¹⁹ I risultati di questa analisi potrebbero retroagire con le attività del blocco B (Valutazione dell'attualità della strategia).

²⁰ Anche queste attività più approfondite potrebbero far rilevare elementi utili alla integrazione e miglioramento del sistema di indicatori, quindi innescare ulteriori retroazioni con le attività del blocco B.

questo blocco, alcuni dei risultati di quella svolta nel blocco E (Valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione) in particolare per quanto riguarda gli impatti su alcuni temi, per esempio quelli relativi ai temi trasversali.

In questo blocco potranno essere svolte molte delle attività di approfondimento su questioni specifiche di interesse dell'Autorità di gestione o dei *partners* (temi trasversali: pari opportunità, ambiente, emersione, internazionalizzazione; progetti specifici di particolare interesse per l'Autorità di gestione: in particolare PIT; analisi su unità territoriali di particolare interesse; eccetera).

Valutazione di efficienza²¹

Una parte dell'attività è indirizzata alla ricostruzione dei costi unitari degli interventi, allo scopo di offrire all'Autorità di gestione gli elementi necessari per migliorare la propria performance nell'utilizzazione delle risorse e per affinare le proprie conoscenze, in particolare in vista della riprogrammazione. Una completa valutazione di efficienza potrebbe non essere a questo stadio possibile, tuttavia una rielaborazione ragionata di elementi di costo (desumibile peraltro dalle informazioni di monitoraggio) che, ad esempio, approfondisca ove possibile le cause delle differenze sul territorio regionale/nella macroarea risulterà utile all'Autorità di gestione. In pratica i costi unitari potranno risultare differenziati all'interno del territorio di riferimento e una loro analisi potrebbe evidenziare alcune differenze tra i contesti non facilmente desumibili da altre fonti.

Esemplificazione di quesiti rilevanti

In questa parte si risponde, oltreché ai quesiti di tipo generale esemplificati successivamente, anche a particolari quesiti tematici, collegati cioè allo specifico campo di azione degli interventi esaminati. La definizione di tali quesiti e la discussione dei metodi da applicare per rispondere nel modo più opportuno è affidata sia a una parte delle attività descritte sub A (Disegno della valutazione), sia ai momenti di discussione tra valutatore e Autorità di gestione (questa attività può interessare il responsabile della valutazione, l'unità di coordinamento dell'attuazione del FO, i responsabili di misura), sia al confronto interno al gruppo Valutazione e monitoraggio del QCS.²²

Gli interventi fin qui attivati che quota rappresentano dell'intero programma ? Quanto sono rappresentativi della strategia esplicitata (in altri termini la tipologia di iniziative su cui la strategia sembra puntare di più sono già iniziate)?

Quali interessi sono prevalentemente soddisfatti da questi interventi ? Quali interessi risultano non considerati ? Qual è la percezione degli interventi sul territorio (da parte dei soggetti coinvolti e da parte dei soggetti esterni) ?

Quali risultati e impatti hanno gli interventi sui soggetti e territori direttamente coinvolti? Quali effetti appaiono collegati soprattutto ai meccanismi di *delivery* ?

Come variano i risultati e gli impatti sul territorio regionale/della macroarea? Da cosa derivano le differenze? Che lezioni si possono trarre dai confronti fra l'attuazione dell'intervento in contesti differenti?

Ci sono discrepanze tra percezioni e risultati oggettivi? Da quali meccanismi sono generate?

Sono rintracciabili effetti sul complesso del contesto di interesse ?

²¹ Il concetto di efficienza qui utilizzato è basato sul rapporto tra effetti (realizzazioni, risultati e impatti) e costi.

²² Il ruolo del Gruppo Valutazione e monitoraggio del Comitato di Sorveglianza del QCS è trattato nel secondo paragrafo del documento "Orientamenti".

Come si collocano gli interventi rispetto ai costi unitari di riferimento?

Esemplificazione di attività

- Acquisizione di informazioni sull'andamento complessivo del contesto di interesse.
- Incontro/i con l'Autorità di gestione relativamente al rapporto tra andamento del programma e andamento osservato nel contesto di interesse.
- Acquisizione di informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti (dal sistema di monitoraggio: stati di avanzamento procedurale, realizzazioni).
- Attività di completamento dell'informazione sui progetti avviati: incontri con i responsabili di misura, incontri con i responsabili di progetti integrati, visite sui luoghi di realizzazione, interviste con gli *stakeholders* (in particolare beneficiari finali e destinatari potenziali e effettivi).
- Costruzione effettiva degli indicatori di valutazione (risultato e impatto).

- Conduzione di indagini sul campo.
- Analisi degli effetti dei meccanismi di *delivery* (ad esempio bando, sportello, sportello itinerante, o altri meccanismi di scelta sia dei destinatari sia dei soggetti attuatori e dei beneficiari finali) per quei progetti per cui esistono meccanismi alternativi (condotta utilizzando anche i risultati delle attività del blocco E, Valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione).²³
- Ricostruzione dei costi unitari degli interventi.
- Approfondimenti su alcuni temi particolari, come le pari opportunità, l'ambiente, l'inclusione sociale (intesa sia come inclusione di gruppi svantaggiati, sia come impatto sulla povertà), l'emersione, l'internazionalizzazione.
- Valutazione dei risultati e impatti già ottenuti e prima identificazione di quelli presumibilmente conseguibili, con evidenziazione dei risultati e impatti intangibili e inattesi (anche per progetti che non si concludono entro la chiusura del Rapporto di valutazione intermedia).
- Analisi della coerenza tra indicatori e quadro logico del programma così come ricostruito alla luce dell'esperienza concreta di implementazione (utilizza le evidenze del blocco C e retroagisce con le attività del blocco B).

Prodotti che confluiscono nel Rapporto di valutazione intermedia

Relazione all'Autorità di gestione su lezioni e suggerimenti per aumentare l'efficacia ed efficienza dell'intervento (confluisce, con l'indicazione dei suggerimenti adottati e quelli respinti, nel Rapporto di valutazione intermedia).

Documento sulle evidenze desumibili dal sistema degli indicatori (confluisce, ove rilevante, nei capitoli tematici del Rapporto).

Capitoli tematici per il Rapporto di valutazione intermedia (contengono gli approfondimenti).

Documento su costi medi.

Altri prodotti

Incontri con l'Autorità di gestione sui risultati della valutazione (eventualmente presentazioni allargate).

²³ L'analisi, basata sull'osservazione comparata di meccanismi alternativi di *delivery* per progetti simili, è diretta a individuarne i pro e i contro e indicare a quali condizioni si adattano quali meccanismi e quali meccanismi appaiono più adatti a favorire risultati e impatti auspicati (p.e.: alcuni meccanismi potrebbero risultare migliori nel raggiungere gruppi sociali o aree del territorio più difficili da raggiungere).

Relazioni periodiche all'Autorità di gestione su risultati e primi impatti degli interventi. Le relazioni dovrebbero evidenziare anche eventuali risultati intangibili o inattesi e sviluppare lezioni e suggerimenti utilizzabili per aumentare l'efficacia degli interventi.

Indicazioni sulla possibile tempistica e legame logico con gli altri blocchi

Le attività descritte in questo blocco riguardano tutto o gran parte del PO e vengono svolte per porzioni del programma. Potrebbe essere utile compiere queste attività in due diverse tornate di valutazione per gli interventi di breve durata e ripetuti nel tempo, in particolare per le iniziative più innovative (quelle per cui non vi è esperienza precedente). Procedendo per parti di programma, le attività di questo blocco richiedono che si siano svolte le attività sub B (Valutazione dell'attualità della diagnosi e della strategia) e quelle sub C (Valutazione di coerenza della programmazione e di pertinenza dei progetti avviati) relative ai progetti e alle misure direttamente esaminati in ciascuna fase e a loro volta retroagiscono su queste, in particolare con le attività sub B (Valutazione dell'attualità della diagnosi e della strategia). L'attività di valutazione descritta in questo blocco potrebbe inoltre trarre vantaggio dai risultati delle pertinenti attività descritte sub E (Valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato e dell'avanzamento istituzionale complessivo).

(E) Valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione; del partenariato e dell'avanzamento istituzionale complessivo

Finalità e contenuti complessivi

Le attività consistono nell'analizzare:

- l'effettivo quadro organizzativo ed istituzionale in cui si attua la strategia, in particolare quali attori sono responsabili del programma a ciascun livello e come sono organizzate le relazioni tra gli attori ai diversi livelli;
- l'effettivo ruolo del partenariato sociale e istituzionale,
- l'esistenza delle condizioni istituzionali necessarie per il verificarsi degli effetti auspicati e il modo in cui l'andamento del programma influenza ed è influenzato dalle condizioni istituzionali.²⁴

L'obiettivo è collegare, attraverso l'individuazione di nessi causali, il quadro organizzativo e istituzionale di implementazione agli effetti del programma, al fine di elaborare lezioni e suggerimenti per fornire all'Autorità di gestione elementi per il miglioramento del meccanismo di attuazione del programma, al Comitato di Sorveglianza elementi per adattare il Complemento di programmazione (e in particolare le schede di misura) alle esigenze e ai risultati emersi durante l'attuazione ed, eventualmente, all'Autorità di gestione, allo Stato membro e alla CE per adattare il PO o la struttura del partenariato.

Esemplificazione di quesiti rilevanti

- **Gestione:** Come si può migliorare il funzionamento della macchina amministrativa che attua il programma? In quali condizioni funzionano meglio i meccanismi di delivery degli interventi? Come funzionano i meccanismi di coordinamento? Come funzionano le relazioni fra gli attori ai vari livelli?

²⁴ Questo blocco di attività include attività che, nel documento della CE sulla valutazione intermedia, sono trattate ai punti 6 (Quality of Implementation and Monitoring Arrangements) e 7 (Performance Reserve).

- **Partenariato:** Qual è la funzione caratterizzante del partenariato (supporto all'individuazione dei progetti; miglioramento dei criteri di selezione; efficace utilizzo dei risultati degli interventi; ecc.)? Quali sono i costi del partenariato? Gli attori più attivi sul territorio sono rappresentati nel partenariato? In quali condizioni si sono realizzate le esperienze di partenariato più fruttuose? Quali sono le percezioni dei partner sociali e istituzionali? (p.e. cosa è un partenariato fruttuoso secondo l'Autorità di gestione? E secondo i partner?) Che differenze di percezione esistono fra i partner?
- **Avanzamento istituzionale:** Quali ostacoli e quali alleati esistono per procedere nell'avanzamento istituzionale?

Esemplificazione di attività

Gestione

- Analisi del processo di attuazione delle misure e in particolare dei tempi e delle implicazioni (anche dal punto di vista finanziario) di eventuali ritardi per i beneficiari finali²⁵
- Attività conoscitiva (attraverso interviste sia presso l'Autorità di gestione sia presso altri *stakeholders*, in particolare beneficiari finali e destinatari potenziali o attuali) sull'organizzazione dell'Autorità di Gestione per la attuazione del Programma, con particolare riferimento a processi decisionali, allocazione di responsabilità ai diversi livelli e coordinamento²⁶.
- Analisi delle procedure dal punto di vista di temi come ambiente, pari opportunità, inclusione sociale, emersione.²⁷

Partenariato

- Analisi del ruolo del partenariato sociale ed istituzionale (dati, interviste). Ricostruzione, sulla base dell'esperienza, del ruolo del partenariato (ad esempio consultivo, propositivo, di rivendicazione, di ausilio a soluzioni di problemi, eccetera).

Avanzamento istituzionale

- Acquisizione delle informazioni provenienti dall'attività del *Gruppo tecnico per la riserva di premialità*
- Attività di completamento dell'informazione sul quadro di riferimento istituzionale complessivo e sul grado di avanzamento istituzionale formale ed effettivo (reperimento di informazioni, interviste).²⁸

Prodotti che confluiscono nel Rapporto di valutazione intermedia

²⁵ L'analisi dei dati di avanzamento procedurale forniti dal sistema di monitoraggio deve essere finalizzata ad evidenziare sia casi di ritardo rispetto alle previsioni e rispetto alla media sia casi di performance eccezionalmente buona, buona o accettabile. Inoltre, l'analisi dovrà evidenziare quali sono i punti di intoppo. Sulla base delle informazioni tratte dai dati si procede poi alle indagini approfondite descritte nei punti successivi. Tali indagini sono finalizzate a individuare le motivazioni dei ritardi e delle performance positive in modo da trarne lezioni e suggerimenti per il miglioramento delle procedure. E' comunque possibile individuare punti su cui concentrare l'analisi anche con altri metodi (p.e. ascolto di testimoni privilegiati oppure applicazione di metodi partecipativi).

²⁶ Questa attività può mettere in luce le più ricorrenti cause di ritardo e le possibili soluzioni e quali sono le procedure che funzionano meglio e cosa è possibile apprendere da queste.

²⁷ Questa attività è strettamente interrelata con le analisi tematiche su questi temi dal punto di vista dell'efficacia menzionata nel blocco D

²⁸ Sulla base di quest'analisi iniziale, il valutatore procederà all'individuazione degli interessi (amministrativi, sociali, politici) che, all'interno o all'esterno dell'Autorità di gestione, si sono opposti o che hanno favorito l'avanzamento istituzionale. Quest'analisi darà luogo a possibili suggerimenti su come procedere in futuro.

Documento su lezioni e suggerimenti per il Rapporto di valutazione intermedia. Il Rapporto riporterà anche il risultato delle interazioni: quali suggerimenti sono stati adottati e quali no e relative motivazioni.

Altri prodotti

Relazioni periodiche all'Autorità di gestione nelle quali si evidenziano punti critici, punti di eccellenza, lezioni e suggerimenti per il miglioramento delle procedure. Le relazioni periodiche saranno precedute e seguite da incontri con i responsabili delle misure interessate.

Documento per la revisione dei cronogrammi di misura.

Indicazioni sulla possibile tempistica e legame logico con gli altri blocchi

Gestione

Questa attività deve riguardare tutto o comunque gran parte del programma, una parte dopo l'altra. Procederà in modo continuo durante tutta la durata dell'attività, prevedendo, eventualmente (su richiesta dell'Autorità di gestione) la ripetizione dello studio su parti del programma. Per molti interventi analizzati le attività di questo blocco forniscono indicazioni rilevanti per un più pieno apprezzamento degli effetti degli interventi e quindi per le attività descritte sub D (Valutazione di efficacia ed efficienza).

Partenariato e Avanzamento istituzionale

Le attività relative a queste parti del blocco possono svolgersi, parallelamente alle attività relative all'analisi della gestione, anche con riferimento, ove opportuno, al programma nel suo complesso.

(F) Valutazione della qualità e del funzionamento del sistema di monitoraggio

Finalità e contenuti complessivi

L'obiettivo è di valutare l'effettivo funzionamento del sistema di monitoraggio e l'estensione del suo contenuto informativo allo scopo di fornire elementi per aumentarne l'utilità ai vari livelli (Autorità di gestione, Comitato di Sorveglianza, beneficiari finali, partner istituzionali e sociali, pubblico).²⁹ Questo blocco di attività porta in evidenza la valutazione di uno degli strumenti di gestione cui il QCS attribuisce particolare rilevanza, il sistema di monitoraggio.³⁰

Esemplificazione di quesiti rilevanti

Come sta funzionando il sistema di monitoraggio? Come è percepito dall'amministrazione? Come è percepito dagli altri soggetti interessati? Come interagisce il sistema di monitoraggio con l'implementazione (in particolare a livello di misura o parti di misura)? Vi sono segnali di condizionamenti nell'implementazione dell'intervento? Come viene utilizzato all'interno dell'Autorità di gestione? Come si può modificarne il funzionamento in modo che risulti più utile?

²⁹ Le attività descritte in questo blocco rientrano fra quelle indicate nel punto 6 (Quality of Implementation and Monitoring Arrangements) del documento sulla valutazione della CE.

³⁰ Quest'attività è distinta (nel contenuto, nel metodo e nell'oggetto) ma complementare rispetto a quella che il QCS attribuisce al Nucleo Tecnico di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Unità di verifica. L'Unità di verifica, infatti, ha la responsabilità di condurre un'attività conoscitiva e di validazione sulle procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati nell'ambito del sistema di monitoraggio. Tali procedure, infatti, "fanno oggetto di un'azione di validazione e di controllo qualità" finalizzata a "verificarne la coerenza, la sicurezza e l'affidabilità mediante controlli casuali su campioni significativi di informazioni."

Esemplificazione di attività

Attività di raccolta di informazioni e analisi del funzionamento operativo (con interviste ai responsabili del sistema, responsabili di misura e beneficiari finali)³¹

Attività di raccolta di informazioni (interviste con gestori, beneficiari finali, membri del CdS e partner sociali) sull'utilizzo e il grado di copertura del sistema, sull'attendibilità delle informazioni raccolte e sulla sua utilità per la gestione³²

Sulla base di queste informazioni il valutatore dovrà formulare raccomandazioni.

Prodotti che confluiscono nel Rapporto di valutazione intermedia

Relazione su suggerimenti per il miglioramento del sistema.

Indicazioni sulla possibile tempistica e legame logico con gli altri blocchi

Questa attività dovrebbe essere svolta due volte: una volta nella fase iniziale del funzionamento del sistema di monitoraggio e una seconda volta a ridosso della redazione finale del Rapporto.

³¹ Questa attività dovrebbe individuare a) i costi (in termini non solo monetari, ma di risorse e tempi) e le difficoltà amministrative della manutenzione del sistema e b) le motivazioni dei soggetti che resistono (anche solo passivamente) all'utilizzo del sistema.

³² Questa attività potrebbe concentrarsi sugli aspetti di apprendimento, in particolare dei soggetti che hanno inizialmente resistito l'introduzione del sistema.

Tab. A Sintesi dei prodotti e dei nessi logici e cronologici relativi ai blocchi in cui si articola il processo di valutazione intermedia

BLOCCHI	PRODOTTI PER IL RAPPORTO	ALTRI PRODOTTI	TEMPISTICA E LEGAMI LOGICI
A. DISEGNO DELLA VALUTAZIONE	1. Documento di descrizione del disegno della valutazione (confluisce nel cap. 2)	2. Seminari con Autorità di gestione e con altri partners sul disegno della valutazione	Attività preliminare ai blocchi successivi E' ripetuta almeno una volta
B. VALUTAZIONE DELL' ATTUALITA' DELLA DIAGNOSI E DELLA STRATEGIA	3. Documento sul peso dell' intervento cofinanziato sul contesto di policy (confluisce nel cap. 3) 4. Documento di sintesi sulle eventuali necessarie modifiche della strategia e del sistema degli indicatori (cap. 3 e, in sintesi, 9)	5. Incontro/i con l' Autorità di gestione per la restituzione dei risultati dell' attività del blocco	Attività preliminare ai blocchi successivi E' ripetuta (riesame delle conclusioni) dopo C, D, E
C. VALUTAZIONE DI COERENZA E PERTINENZA DELL' INTERVENTO EFFETTIVAMENTE AVVIATO E DEI CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI	6. Documento con suggerimenti per eventuali cambiamenti nelle procedure di selezione seguite (cap. 8 e, in sintesi, cap.9)	7. Incontri con la struttura amministrativa e politica dell' Autorità di gestione riguardanti la strategia così come scaturisce dall' esame dell' attuazione e le sue eventuali incoerenze 8. Relazione al Comitato di sorveglianza su revisione criteri di selezione	In successione, su parti di programma
D. VALUTAZIONE DI EFFICACIA ED EFFICIENZA ED INDIVIDUAZIONE DEI PRIMI IMPATTI	9. Relazioni periodiche all' Autorità di gestione su risultati e primi impatti degli interventi (cap. 4) 10. Relazione all' Autorità di gestione su lezioni e suggerimenti per aumentare efficacia ed efficienza (confluisce nel cap.4 e, in sintesi, cap.9) 11. Documento sulle evidenze desumibili dal sistema degli indicatori (può servire per cap 4 e, ove rilevante, capitoli tematici) 12. Capitoli tematici (temi trasversali, PIT, altri temi richiesti dall' Autorità di gestione) (cap. tematici: 5, 6,7...) 13. Documento su costi medi (cap. 4)	14. Incontri con l' Autorità di gestione sui risultati e prime ipotesi sugli impatti degli interventi (eventualmente presentazioni allargate)	In successione, su parti del programma Può essere ripetuta 2 volte per interventi di breve durata Richiede che siano state effettuate le attività dei blocchi B, C ed E per le parti analizzate
E. VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE; DEL PARTENARIATO; DELL' AVANZAMENTO ISTITUZIONALE COMPLESSIVO	15. Lezioni e suggerimenti per il miglioramento del sistema di gestione, le procedure, i meccanismi di delivery; per il partenariato; per l' avanzamento istituzionale (cap. 8 e, in sintesi, cap. 9)	16. Relazioni periodiche all' Autorità di gestione nelle quali si evidenziano punti critici, punti di eccellenza, lezioni e suggerimenti per il miglioramento delle procedure. 17. Interazioni informali con i responsabili delle misure interessate. 18. Documento per la revisione dei cronogrammi di misura (al Comitato di sorveglianza).	In successione, su parti del programma
F. VALUTAZIONE DELLA QUALITA' E DEL FUNZIONAMENTO DEL MONITORAGGIO	19. Relazione sui suggerimenti per il miglioramento del sistema (capitolo 8 e, in sintesi, cap.9)		E' svolta due volte: nella fase iniziale e finale dell' attività di valutazione
RAPPORTO DI VALUTAZIONE	20. Bozza di Rapporto di valutazione intermedia 22. Versione finale del Rapporto di valutazione intermedia	21. Presentazione e discussione al Comitato di Sorveglianza della bozza di Rapporto	

INTERMEDIA			
------------	--	--	--

3 LA STRUTTURA DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

Questo paragrafo presenta un possibile indice del Rapporto di valutazione intermedia e indica le attività e la tempistica relative alla preparazione della bozza di Rapporto per la presentazione al Comitato di Sorveglianza e poi della versione definitiva del Rapporto di valutazione intermedia da presentare alla Commissione Europea. L'indice del Rapporto è stato elaborato in modo da risultare compatibile con quello presentato nel documento di orientamenti per la valutazione della Commissione Europea.

La bozza del Rapporto sarà preparata sulla base del materiale già predisposto durante il processo di valutazione e dei documenti preliminari già discussi con l'Autorità di gestione e il Comitato di Sorveglianza. Il valutatore presenterà la bozza di Rapporto al Comitato di Sorveglianza del PO entro luglio 2003. Tale presentazione è finalizzata a suscitare un dibattito nel Comitato di Sorveglianza e ad ottenerne input per rielaborare la bozza e finalizzare il Rapporto per la presentazione alla Commissione Europea. Il valutatore dovrà consegnare la versione finale del Rapporto all'Autorità di gestione almeno un mese prima della scadenza per la presentazione alla Commissione unitamente a una sintesi non tecnica dei contenuti del Rapporto al fine di consentirne una più ampia divulgazione. E' possibile che, durante il periodo di preparazione della bozza da presentare al Comitato di Sorveglianza o durante il periodo successivo di adeguamento e preparazione della versione del Rapporto, si rendano necessari supplementi di indagine o reiterazioni di attività relative ai blocchi precedentemente esaminati.

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

CAPITOLO 1. Sintesi (executive summary)

Questo paragrafo introduce il rapporto e lo sintetizza (anche per esigenze di eventuale divulgazione).

CAPITOLO 2. Disegno e metodo della valutazione

Questo capitolo raccoglie i risultati del blocco di attività A. Contiene una descrizione del disegno complessivo della valutazione (obiettivi della valutazione, domande di valutazione, struttura, unità fondamentali dell'indagine, metodi utilizzati, i soggetti istituzionali coinvolti con i rispettivi ruoli). Include una esposizione di come questi elementi si sono evoluti nel tempo attraverso le interazioni fra valutatore, Autorità di gestione, Nucleo di valutazione (e Steering group se esistente), Gruppo monitoraggio e valutazione, partner sociali e istituzionali e altri soggetti interessati (beneficiari finali, destinatari potenziali e attuali, eccetera). Evidenzia l'eventuale uso di tecniche partecipative.

CAPITOLO 3. La logica del programma nel contesto di policy

Questo capitolo raccoglie i risultati delle attività dei blocchi B e C. Espone la logica del programma così come il valutatore l'ha ricostruita sulla base dell'esame dei documenti e dell'attuazione. Individua come il programma ha interagito con il contesto e con gli altri interventi di policy sia per quanto riguarda la sua concezione (così come risulta dai documenti di programmazione) sia per quanto riguarda la sua evoluzione. Espone il risultato dell'attività di eventuale revisione del sistema di indicatori di risultato e impatto e la loro quantificazione, anche alla luce dei risultati degli approfondimenti e delle ricerche sul campo.

CAPITOLO 4. L'efficacia e l'efficienza del programma ed i primi impatti

Questo capitolo raccoglie i risultati del blocco di attività D. Questo capitolo è costruito seguendo il concetto di efficacia delineato nelle "Linee guida per la valutazione intermedia dei programmi operativi". Includerà, quindi, le evidenze desumibili dal sistema degli indicatori (utilizzate anche per individuare temi e ambiti territoriali su cui focalizzare l'attenzione). Si concentrerà, tuttavia, su risultati e primi impatti (attesi e inattesi, tangibili e intangibili) rilevati attraverso le indagini sul campo. Dedicata particolare attenzione all'analisi delle disparità nei risultati e impatti ottenuti in punti diversi del territorio e alle lezioni che si possono trarre da queste differenze. Contiene inoltre considerazioni sui costi unitari e sull'efficienza del programma.

CAPITOLO 5 – 6 – 7 ... Capitoli tematici (in numero variabile)

Questi capitoli riportano i risultati degli approfondimenti tematici (relativi, ad esempio, a particolari territori o a particolari elementi caratterizzanti il PO) e trasversali (su ambiente, pari opportunità, emersione, inclusione sociale, occupazione, PIT, etc.), evidenziando le lezioni scaturite dalle analisi e fornendo raccomandazioni. Articolano, nel concreto di questioni specifiche, quanto riportato nel capitolo 4. Alcuni di questi approfondimenti sono richiesti dall'Autorità di gestione nel corso del processo di valutazione.

CAPITOLO 8 Qualità del sistema di attuazione

In questo capitolo confluiscono i risultati delle attività dei blocchi E ed F. Individua lezioni provenienti dal PO e dalla sua attuazione e propone suggerimenti per il miglioramento del quadro organizzativo ed istituzionale: criteri di selezione, tipo di interventi, meccanismi di delivery, procedure di attuazione, sistema di monitoraggio, sistema di partenariato. Il capitolo mostra (separatamente) i suggerimenti su eventuali variazioni di competenza a) solo dell'Autorità di gestione PO (quindi relativi ad aspetti procedurali che non richiedono l'intervento del Comitato di sorveglianza), b) del Comitato di sorveglianza e c) della Commissione, dell'Autorità di gestione del PO e dello Stato Membro (che richiedono variazioni del PO). Per i suggerimenti relativi alle variazioni di tipo a) e b), distingue quelli che sono stati proposti all'Autorità di gestione e al Comitato di sorveglianza nelle relazioni periodiche e nei seminari effettuati da quelli che sono venuti alla luce solo al momento della redazione del Rapporto di valutazione intermedia. Per i primi evidenzia quelli che sono stati adottati e individua le motivazioni della mancata adozione per quelli che non sono stati adottati.

CAPITOLO 9 Conclusioni e raccomandazioni

Il capitolo conclusivo richiama, per ogni tema affrontato nella valutazione, i principali risultati della valutazione e le raccomandazioni fatte agli stakeholders, in particolare all'Autorità di gestione, al Comitato di sorveglianza, e alle autorità nazionali e comunitarie coinvolte nella riprogrammazione.

4 IPOTESI DI CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

In questo paragrafo, si offre un esempio di come le attività minime previste dalle Linee guida possono essere ordinate. La prima parte di questo paragrafo mostra, per blocchi, come le attività potrebbero essere ordinate attorno ai prodotti principali (materiali e immateriali).

Come nella tabella A, ad ogni prodotto è associato un numero (attraverso cui i prodotti sono identificati nella tabella B). Una “r” minuscola indica una versione preliminare del prodotto, mentre la “R” maiuscola indica che il prodotto in questione deve essere preparato nella forma che assumerà nella bozza del Rapporto di valutazione intermedia che verrà presentata al Comitato di Sorveglianza del PO. Molti dei prodotti intermedi, necessariamente, riguarderanno solo parti del PO. In questi casi, un numero romano (da I a IV) identifica la parte del PO che presumibilmente formerà oggetto dell'attività che si concretizza nel prodotto. Come già richiamato sopra, infatti, le attività si susseguiranno (e ove necessario si ripeteranno) sulle stesse parti del PO.

Per consentire una visualizzazione della distribuzione mensile dei prodotti nei due anni che intercorrono dall'inizio del processo di valutazione intermedia fino alla presentazione del Rapporto di valutazione intermedia alla Commissione Europea, è allegata la tabella B.

Blocco A

Febbraio 2002	Proposta di disegno di valutazione (1) Interazione con Autorità di gestione (e partners) (2) Documento con disegno di valutazione (1) bozza preliminare
Gennaio 2003	Revisione della proposta di disegno di valutazione (1) Interazioni con Autorità di gestione (o partners) (2) Documento definitivo sul disegno della valutazione (1) bozza del Rapporto

Blocco B

Aprile 2002	Documento sul contesto del PO (3) bozza preliminare Documento su eventuali modifiche della strategia. (4) bozza preliminare Incontro con l'Autorità di gestione sull'attualità della strategia (5)
Novembre 2002	Documento su eventuali modifiche della strategia. (4) bozza preliminare
Maggio 2003	Incontro con l'Autorità di gestione sull'attualità della strategia (5) Documento su eventuali modifiche della strategia. (4) bozza preliminare
Luglio 2003	Documento sul contesto del PO (3) bozza del Rapporto Documento su eventuali modifiche della strategia. (4) bozza del Rapporto

Blocco C

Maggio 2002	Incontri con Autorità di gestione su strategia (7) (solo su una parte del PO, I)
Settembre 2002	Incontri con Autorità di gestione su strategia (7) (solo su una parte del PO, II)
Ottobre 2002	Relazione su criteri di selezione al Comitato di Sorveglianza (8) (solo su una parte del PO, I e II)
Dicembre 2002	Incontri con Autorità di gestione su strategia (7) (solo su una parte del PO, III)
Febbraio 2003	Incontri con Autorità di gestione su strategia (7) (solo su una parte del PO, IV)

Aprile 2003	Relazione su criteri di selezione al Comitato di Sorveglianza (8) (solo su una parte del PO, III + IV)
Maggio 2003	Documento con suggerimenti per eventuali cambiamenti nelle procedure di selezione (6) bozza preliminare
Luglio 2003	Incontro con Autorità di gestione su strategia (riguarda il complesso del PO) (7) Documento con suggerimenti per eventuali cambiamenti nelle procedure di selezione (6) bozza del Rapporto

Blocco D

Settembre 2002	Capitolo tematico (p.e. cap. 5) (11) bozza preliminare
Ottobre 2002	Relazione su risultati e primi impatti degli interventi (solo su una parte del PO, I+II) (9) Documento su evidenze del sistema degli indicatori (solo su una parte del PO, I+II) (11) Documento sui costi medi (solo su una parte del PO, I+II) (13) Incontro con Autorità di gestione su risultati e impatti degli interventi (solo su una parte del PO, I+II) (14)
Novembre 2002	Relazione all' Autorità di gestione su lezioni e suggerimenti per aumentare efficacia ed efficienza (solo su una parte del PO, I+II) (10)
Dicembre 2002	Capitolo tematico (p.e. cap. 6) (12) bozza preliminare
Febbraio 2003	Capitolo tematico (p.e. cap. 7) (12) bozza preliminare
Marzo 2003	Relazione su risultati e primi impatti degli interventi (solo su una parte del PO, III+IV) (9) Documento su evidenze del sistema degli indicatori (solo su una parte del PO, III+IV) (11) Documento sui costi medi (solo su una parte del PO, III+IV) (13) Incontro con Autorità di gestione su risultati e impatti degli interventi (solo su una parte del PO, III+IV) (14)
Aprile 2003	Relazione all' Autorità di gestione su lezioni e suggerimenti per aumentare efficacia ed efficienza (solo su una parte del PO, III+IV) (10)
Maggio 2003	Relazione su risultati e primi impatti degli interventi (riguarda il complesso del PO) (9) Documento su evidenze del sistema degli indicatori (riguarda il complesso del PO) (11) Documento sui costi medi (riguarda il complesso del PO) (13)
Luglio 2003	Relazione su risultati e primi impatti degli interventi (9) bozza del Rapporto Documento su evidenze del sistema degli indicatori (11) bozza del Rapporto Capitoli tematici (12) bozza del Rapporto Documento sui costi medi (13) bozza del Rapporto Relazione su lezioni e suggerimenti per aumentare efficacia ed efficienza (10) bozza del Rapporto

Blocco E

Maggio 2002	Relazione all' Autorità di gestione sulle procedure di attuazione (16) (solo su una parte del PO, I) Interazioni con responsabili di misura (17) (solo su una parte del PO, I)
Settembre 2002	Relazione all' Autorità di gestione sulle procedure di attuazione (16) (solo su una parte del PO, II) Interazioni con responsabili di misura (17) (solo su una parte del PO, II)
Ottobre 2002	Documento per la revisione dei cronogrammi al Comitato di Sorveglianza (solo su parti del PO, I e II) (18)

Dicembre 2002	Relazione all'Autorità di gestione sulle procedure di attuazione (16) (solo su una parte del PO, III) Interazioni con responsabili di misura (17) (solo su una parte del PO, III)
Febbraio 2003	Relazione all'Autorità di gestione sulle procedure di attuazione (16) (solo su una parte del PO, IV) Interazioni con responsabili di misura (17) (solo su una parte del PO, IV)
Aprile 2003	Documento per la revisione dei cronogrammi al Comitato di Sorveglianza (18) (solo su parti del PO, III + IV) Lezioni e suggerimenti per il miglioramento del sistema di gestione, per il partenariato, per l'avanzamento istituzionale (15) bozza preliminare (all'autorità di gestione)
Maggio 2003	Relazione all'Autorità di gestione sulle procedure di attuazione relativo al complesso del PO (15)
Luglio 2003	Lezioni e suggerimenti per il miglioramento del sistema di gestione, per il partenariato, per l'avanzamento istituzionale (14) bozza per il Rapporto

Blocco F

Aprile 2002	Relazione sui suggerimenti per il miglioramento del Sistema di monitoraggio (19) bozza preliminare
Luglio 2003	Relazione sui suggerimenti per il miglioramento del Sistema di monitoraggio (19) bozza del Rapporto

Rapporto di Valutazione Intermedia

Luglio 2003	Bozza del Rapporto di valutazione intermedia per la discussione al Comitato di Sorveglianza (20)
Ottobre 2003	Presentazione e discussione al Comitato di Sorveglianza del Rapporto (21)
Novembre 2003	Versione finale del Rapporto di valutazione intermedia per l'invio alla Commissione Europea (22)

Tab. B: Esempificazione dell'ipotesi di cronogramma per i prodotti della valutazione intermedia per ciascun blocco di attività

		2002											2003												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	Ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
b l o c c h i	A		1r	2 1r										1r											
	B				3r 4r 5							4r						4r 5		3R 4R					
	C					7(I)				7(II)	8(I/II)		7(III)		7(IV)			8(III/IV)	6r 7 (I-IV)		6R				
	D									12r	9 (I/II) 11 (I/II) 13 (I/II) 14 (I/II)	10 (I/II)	12r		12r	9 (III/IV) 11 (III/IV) 13 (III/IV) 14 (III/IV)	10 (III/IV)	9 (I-IV) 11 (I-IV) 13 (I-IV)		9R 10R 11R 12R 13R					
	E					16 (I) 17 (I)				16 (II) 17 (II)	18 (I/II)		16(III) 17 (III)		16 (IV) 17 (IV)		18 (III/IV) 15r	16 (I-IV)		15R					
	F				19r																19R				
R																				20			21	22	

Legenda

PRODOTTI INTERMEDI

- 1 Documento di descrizione del disegno della valutazione
- 2 Seminari con Autorità di gestione e con altri partners sul disegno della valutazione
- 3 Documento sul peso dell'intervento cofinanziato sul contesto di policy
- 4 Documento di sintesi sulle eventuali necessarie modifiche della strategia e del sistema degli indicatori
- 5 Incontro/i con l'Autorità di gestione per la restituzione dei risultati dell'attività del blocco
- 6 Documento con suggerimenti per eventuali cambiamenti nelle procedure di selezione seguite
- 7 Incontri con l'Autorità di gestione sulla strategia come scaturisce dall'esame dell'attuazione
- 8 Relazione al Comitato di sorveglianza su revisione criteri di selezione
- 9 Relazioni periodiche all'Autorità di gestione su risultati e primi impatti degli interventi
- 10 Relazione all'Autorità di gestione su lezioni e suggerimenti per aumentare efficacia ed efficienza
- 11 Documento sulle evidenze desumibili dal sistema degli indicatori
- 12 Capitoli tematici (temi trasversali, PIT, altri temi richiesti dall'Autorità di gestione)
- 13 Documento su costi medi

- 14 Incontri con l'Autorità di gestione sui risultati e prime ipotesi sugli impatti degli interventi
 - 15 Lezioni e suggerimenti per il miglioramento del sistema di gestione e partenariato
 - 16 Relazione all'Autorità di gestione per il miglioramento delle procedure
 - 17 Interazioni informali con i responsabili delle misure interessate
 - 18 Documento per la revisione dei cronogrammi di misura (al Comitato di sorveglianza)
 - 19 Relazione sui suggerimenti per il miglioramento del sistema
 - 20 Bozza di Rapporto di valutazione intermedia
 - 21 Presentazione e discussione al Comitato di Sorveglianza della bozza di Rapporto
 - 22 Versione finale del Rapporto di valutazione intermedia
- DOCUMENTI CHE CONFLUISCONO NEL RAPPORTO**
- r versione preliminare
R versione definitiva
- UNITA' DI ANALISI**
- I, II, III, IV parti del PO oggetto di analisi

5 BIBLIOGRAFIA

Commissione Europea, (1996a). *SEM 2000 Communication on Evaluation, 8 May 1996, "Concrete Steps Towards Best Practice across the Commission SEC 96/659*

Commissione Europea (1996b) *Quality assessment of Evaluation Reports: a Framework, MEANS Handbook n.5*

Commissione Europea, (1999a). *The Means Collection: Evaluating Socio-Economic Programmes. Volumes 1-6.* Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

Commissione Europea, (1999b): *Valutazione ex ante degli interventi dei fondi strutturali.* Documento dei servizi della Commissione (DG per la Politica Regionale e la Coesione, Documento di lavoro metodologico n.2)

Commissione Europea, (1999c): *Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia orientativa.* Documento dei servizi della Commissione (DG per la Politica Regionale e la Coesione, Documento di lavoro metodologico n.3)

Commissione Europea, (1999d): *Evaluation of Rural Development Programmes 2000-2006 supported from the EAGGF Guidelines.* Documento dei servizi della Commissione (DG per l'Agricoltura)

Commissione Europea, (2000a): *Attuazione della riserva di efficacia ed efficienza.* Documento dei servizi della Commissione (DG per la Politica Regionale e la Coesione, Documento di lavoro metodologico n.4)

Commissione Europea, (2000b): *Common Evaluation Questions with Criteria and Indicators (Evaluation of Rural Development Programmes 2000-2006 supported from the EAGGF).* Documento dei servizi della Commissione (DG per l'Agricoltura)

Commissione Europea, *Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the period 2000-2006.* Documento dei servizi della Commissione (DG per l'Occupazione, le Relazioni Industriali e gli Affari Sociali)

Commissione Europea (2001), *The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions*, mimeo

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (1999), *Linee Guida per la programmazione e la valutazione ex ante: indicazione metodologiche e di indirizzo per la Programmazione Operativa 2000-2006*

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (2000a), *Documento di discussione sul Monitoraggio Procedurale dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il Periodo 2000-2006*

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (2000b), *Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 4%*

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (2000c), *Nota generale di accompagnamento sul sistema degli indicatori di realizzazione fisica* (inviata alle Amministrazioni il 10-11-2000 unitamente alla lista degli indicatori FESR, FEOGA e FSE e ad una nota specifica sul FSE).

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (2001), *Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 6%*

**ORIENTAMENTI
PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA
DEI PROGRAMMI OPERATIVI**

giugno 2001

INDICE

1. OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E DEGLI ORIENTAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA	3
2. I SOGGETTI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE INTERMEDIA.....	6
2.1 L'UNITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE	6
2.2 IL GRUPPO DI LAVORO VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL QCS.	7
2.3 IL VALUTATORE INDIPENDENTE DEL PO.....	8
2.4 L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PO	9
2.5 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE - LO STEERING GROUP	10
2.6 IL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PO.....	11
2.7 LA COMMISSIONE EUROPEA	12
3. CARATTERI, CONTENUTI ED ELEMENTI COMUNI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA	13
4. VERIFICA DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE INTERMEDIA (VALUTAZIONE DI SECONDA ISTANZA).....	19
4.1 LE FINALITÀ DELLA VERIFICA DI QUALITÀ DELLA ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE INTERMEDIA	19
4.2 PRIMI ORIENTAMENTI SUI CRITERI DI QUALITÀ DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA.....	20
4.2.1 <i>Criteria di qualità – il rapporto di valutazione e i prodotti intermedi</i>	20
4.2.2 <i>Criteria di qualità – la struttura organizzativa e l'azione valutativa</i>	22
5. PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL VALUTATORE INDIPENDENTE.....	23
5.1 ASPETTI GENERALI.....	23
5.2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LE PROCEDURE DA APPLICARE	25
5.3 I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ (ODI SELEZIONE).....	26
5.4 I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	28
5.5 LA DURATA DELL'INCARICO	30
5.6 INDICAZIONI PER LA STIMA DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO	30
5.7 ALTRI ADEMPIMENTI DA CONSIDERARE NEL BANDO O NEL CAPITOLATO.....	31
5.8 LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	32
6. BIBLIOGRAFIA	33

Appendice 1 – Bando di gara procedura aperta

Appendice 2 – Bando di gara procedura ristretta

oooooooo

0 OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E DEGLI ORIENTAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA

Il Regolamento dei Fondi Strutturali¹ richiede che le politiche cofinanziate siano sottoposte a un processo di valutazione finalizzato a verificarne la correttezza d'impostazione e l'efficacia e l'efficienza di implementazione. Nella prima fase del percorso di programmazione l'attività di valutazione intermedia dovrà essere obbligatoriamente documentata in un Rapporto di valutazione intermedia per ciascuno dei Programmi Operativi (d'ora in avanti PO) e per il Quadro Comunitario di Sostegno (d'ora in avanti QCS). In questi documenti, da predisporre entro il 2003, verrà fatto il punto dello stato di attuazione delle politiche cofinanziate all'interno dell'OB.1. Obiettivo è fornire indicazioni sul grado di realizzazione delle attività promosse, sull'avanzamento nella realizzazione degli obiettivi, sulle difficoltà incontrate nella prima parte del periodo di programmazione, sui possibili correttivi a cui dar vita per migliorare la programmazione relativa al successivo triennio.

Il QCS ribadisce l'importanza dell'attività di valutazione, delineando un articolato sistema/processo di valutazione - interno ed esterno alle Autorità di gestione - capace di seguire la fase di attuazione lungo tutto il periodo di programmazione (valutazione in itinere) e, conseguentemente, di fornire le informazioni necessarie alla predisposizione dei documenti previsti. In tal senso, la valutazione intermedia non è vista dal QCS come momento utile solo alla riprogrammazione di metà periodo, ma anche (e soprattutto) come sistema in grado di contribuire - attraverso la produzione di approfondimenti sull'andamento dei programmi - al miglioramento dell'attività di sorveglianza.

La valutazione intermedia mira dunque a due scopi:

- dar conto di quanto realizzato e delle cause di eventuali difficoltà di attuazione a tutti i soggetti, istituzionali e non, non direttamente coinvolti nella gestione dei singoli programmi, in primo luogo la Commissione Europea (d'ora in avanti CE) e l'Autorità di gestione del QCS;
- fornire elementi di riflessione alle Autorità di gestione dei PO in merito a ulteriori affinamenti dell'attività di attuazione, capaci di assicurare un progressivo miglioramento dei percorsi di programmazione.

I riferimenti normativi per la valutazione intermedia sono rappresentati, oltre che dai Regolamenti dei Fondi Strutturali (in particolare l'art.42 del Regolamento 1260/99), dal QCS (par. 6.4.5) e dalla delibera CIPE 83/2000 che stabilisce le modalità attuative del QCS.

In sintesi, secondo i Regolamenti (art. 42 Reg. 1260/99):

- la responsabilità della valutazione intermedia del QCS e dei PO, è assegnata alle rispettive Autorità di Gestione, in collaborazione con Stato Membro e CE;
- l'attività vera e propria è affidata a un valutatore indipendente - terzo rispetto all'autorità di gestione del programma, alla CE e alla Autorità di gestione del QCS;
- per ciascun programma, l'attività dà luogo a un Rapporto di valutazione intermedia, il quale viene presentato al Comitato di Sorveglianza e trasmesso - entro il 2003 - alla CE.
- entro la fine del 2005 è richiesto un aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedia, in vista della preparazione dei programmi successivi.

¹ Cfr. art.42 Reg.1260/99

Il sistema di regole riguardanti il QCS dell'obiettivo 1 prevede inoltre:

- che la valutazione intermedia sia avviata (ovvero sia stipulato il contratto con il valutatore indipendente) entro il 31-12-2001, pena la sospensione dei pagamenti da parte della CE;
- che, per il soddisfacimento del criterio della riserva di premialità del 4% relativo alla qualità del sistema di valutazione in itinere (criterio A.2.4)², oltre ad avviare tempestivamente la valutazione intermedia³, la selezione del valutatore indipendente avvenga tenendo conto di quanto contenuto nel presente documento "Orientamenti per l'Organizzazione della Valutazione Intermedia" e le attività siano svolte tenendo conto delle indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle "Linee Guida per la Valutazione Intermedia".

Gli "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia" (d'ora in avanti "Orientamenti") si propongono di fornire alle Autorità di gestione dei Programmi Operativi alcune indicazioni utili per definire l'organizzazione del processo di valutazione intermedia in tempi rapidi e in coerenza con gli indirizzi della CE⁴ e gli obiettivi del sistema di valutazione nazionale. La finalità è di agevolare e di rendere più tempestiva ed efficace l'azione delle amministrazioni.

La prima parte di questo documento è dedicata a definire il contesto istituzionale in cui si colloca l'attività di valutazione intermedia, delineando le funzioni e le competenze dei diversi soggetti impegnati, a livello di QCS e di PO, in questa attività, nonché le relazioni che tra loro intercorrono (par.2). Seguono alcuni orientamenti sulle modalità di svolgimento e sul contenuto della attività di valutazione intermedia (par. 3) e alcune prime indicazioni sui criteri e le modalità di monitoraggio e verifica di qualità della valutazione (par.4). Nell'ultima parte del documento ci si sofferma su alcuni principi generali per la selezione del valutatore indipendente, di cui tenere conto per la formulazione del bando di gara e del capitolato d'onori (par. 5). Nell'appendice si forniscono, per ognuna delle due modalità di affidamento del servizio previste dalla normativa vigente (procedura ristretta e procedura aperta), un bando e un capitolato tipo, che le Autorità di gestione potranno adattare alle proprie esigenze.

Nella predisposizione del bando di gara e del capitolato d'onori le Autorità di gestione potranno giovare anche del documento "Linee Guida per la valutazione intermedia" (d'ora in avanti Linee Guida), che è da intendersi complementare al documento Orientamenti, in quanto fornisce le indicazioni relative alle modalità di svolgimento e al contenuto dell'attività di valutazione intermedia richiamate nel paragrafo 3 del presente documento.

Il documento Linee Guida, diffuso contestualmente al presente documento, coerentemente con quanto previsto dalla delibera CIPE di attuazione del QCS, sarà integrato nel corso dello svolgimento delle attività di valutazione intermedia per tenere conto dei risultati delle esperienze effettuate e per incentivare lo scambio di esperienze, di metodologie, di buone prassi.

² Si ricorda che tale criterio è tra quelli che devono essere necessariamente soddisfatti per l'assegnazione della riserva del 4%.

³ Entro il 30-10-2001 o comunque entro 10 mesi dalla diffusione del presente documento

⁴ La CE ha diffuso un documento di lavoro ad oggi ancora provvisorio, "The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions".

Il sistema per l'assegnazione della riserva di premialità del 4% indica, tra i requisiti previsti per il soddisfacimento dell'indicatore relativo alla realizzazione fisica (A.1.1) e di quello relativo alla qualità del sistema di monitoraggio (A.2.1), l'adozione nei complementi di programmazione della griglia di indicatori comuni (solo fisici per l'A.1.1, anche procedurali e finanziari per l'A.2.1) la cui diffusione era stata inizialmente prevista attraverso il documento "Orientamenti". Poiché la griglia degli indicatori è stata realizzata in parte prima della definizione del documento "Orientamenti", essa è stata diffusa dall'Autorità di gestione del QCS separatamente. Per quanto riguarda la griglia di indicatori di realizzazione fisica per FESR, FEOGA e FSE, essa è stata trasmessa dall'Autorità di Gestione del QCS il 9 novembre 2000 (prot. 0042717). Un successivo aggiornamento, limitatamente al FESR, è stato trasmesso il 12 aprile 2001 (prot. 0016026). La griglia di indicatori di risultato e di impatto è in fase di elaborazione sulla base delle ultime versioni dei Complementi di programmazione e della lista definitiva degli indicatori di realizzazione fisica. Inoltre, il sistema di monitoraggio (MONIT2000) predisposto e diffuso a cura dell'IGRUE, che dovrà essere utilizzato direttamente o attraverso protocolli di dialogo da tutte le Autorità di gestione dei PO, contiene sia la griglia degli indicatori di realizzazione fisica, sia la struttura necessaria per la raccolta delle informazioni utili per costruire gli indicatori finanziari e procedurali.

1 I SOGGETTI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

La particolare rilevanza che il QCS assegna alla valutazione quale strumento per migliorare l'efficacia dei programmi trova riscontro nelle puntuali indicazioni fornite per l'organizzazione di questa attività ai diversi livelli di programmazione:

- quello nazionale - che fa riferimento alla valutazione del QCS e al coordinamento della valutazione dei PO - teso a perseguire sia la maggiore coerenza metodologica sia la maggiore diffusione dei risultati ottenuti;
- quello a livello di PO - relativo all'attività di valutazione dei singoli PO – teso a perseguire un maggiore utilizzo dei risultati della valutazione.

In coerenza con questa articolazione, in questo paragrafo vengono illustrati, in primo luogo, il ruolo e le funzioni che il sistema di regole di attuazione del QCS riserva all'*Unità di valutazione degli Investimenti Pubblici* del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (d'ora in avanti UVAL), al Sistema nazionale di valutazione e al *Gruppo di lavoro valutazione e monitoraggio* del Comitato di sorveglianza del QCS, responsabili del coordinamento delle attività di valutazione intermedia.

Successivamente vengono analizzate le specifiche competenze affidate ai soggetti più direttamente interessati all'attività di valutazione intermedia dei diversi PO: il *valutatore indipendente*; l'*Autorità di gestione*; il *Comitato di Sorveglianza*; il *Nucleo di valutazione* dell'amministrazione titolare del PO e lo *steering group*; la *CE*.

Per ognuno si precisano sia le funzioni loro attribuite dai Regolamenti comunitari, dal QCS, dal documento di orientamento della CE, sia le modalità di interazione con gli altri soggetti.

2.1 L'Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici e il Sistema nazionale di valutazione

Il QCS⁵ e la delibera CIPE di attuazione attribuiscono all'UVAL una funzione di indirizzo, di supporto tecnico-metodologico e di sorveglianza per lo svolgimento delle attività di valutazione. L'UVAL esercita tale funzione in coordinamento con gli altri soggetti che costituiscono il Sistema di valutazione del QCS - le strutture nazionali di riferimento per la valutazione del FSE (ISFOL) e del FEOGA (INEA) e la rete dei Nuclei regionali e centrali di valutazione e verifica istituiti ai sensi della L.144/99 art.1 - e di concerto con il Gruppo Valutazione e Monitoraggio del QCS.

Nell'ambito della sua funzione di coordinamento e indirizzo del Sistema nazionale di valutazione del QCS, l'UVAL promuove occasioni di confronto e attività di approfondimento sui metodi e l'organizzazione della valutazione intermedia del QCS e dei PO con gli altri soggetti del Sistema nazionale e con i valutatori indipendenti. I risultati di queste attività sono presentati e discussi nell'ambito delle attività del Gruppo Valutazione e Monitoraggio – Sottogruppo Valutazione e raccolti e diffusi attraverso il documento Linee guida e i suoi aggiornamenti.

5 Cfr. par 6.4.5

L'UVAL, in quanto responsabile della funzione di valutazione di secondo livello e di verifica di qualità, costituisce, inoltre, la struttura tecnica che, insieme a ISFOL e INEA, propone i criteri di qualità delle valutazioni intermedie e ne assicura l'applicazione nell'ambito di un'attività di verifica in itinere (infra 4).

L'UVAL e gli altri soggetti del Sistema nazionale di valutazione svolgono la propria attività di approfondimento metodologico e di elaborazione delle Linee Guida sulla base di un programma di lavoro presentato al Gruppo Valutazione e Monitoraggio – Sottogruppo Valutazione.

2.2 Il Gruppo di lavoro valutazione e monitoraggio del Comitato di Sorveglianza del QCS

Per assicurare un adeguato spazio di approfondimento e confronto sul monitoraggio e la valutazione del QCS e dei PO nell'ambito delle attività del Comitato di Sorveglianza, il QCS prevede l'istituzione del *Gruppo di lavoro Valutazione e Monitoraggio* (d'ora in avanti Gruppo Valutazione e Monitoraggio).

In esso sono rappresentati tutti i soggetti che a livello nazionale e comunitario sono interessati alle attività di monitoraggio e valutazione intermedia. Pertanto, il *Gruppo Valutazione e Monitoraggio* è la sede di discussione ultima per tutte le decisioni relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione a livello di QCS e di PO, dove vengono anche riportati e discussi gli orientamenti relativi a tali attività eventualmente derivanti dall'attività di altri organismi (come ad esempio la Rete delle Autorità ambientali o il gruppo di lavoro Monit 2000).

Il decreto di istituzione del Gruppo valutazione e monitoraggio⁶, considerata la specificità dei temi trattati, articola le attività del Gruppo in due sottogruppi: il sottogruppo Valutazione, la cui presidenza è delegata all'UVAL, e il sottogruppo Monitoraggio, la cui presidenza è in capo all'Autorità di Gestione del QCS, che presiede anche l'intero gruppo.

Il sottogruppo Valutazione è la sede dove le attività di approfondimento metodologico e di verifica di qualità svolte in sede tecnica dai soggetti del Sistema nazionale di valutazione (UVAL, INEA, ISFOL e Rete dei Nuclei) e gli indirizzi in materia di valutazione emersi dalle attività di altri organismi esistenti del QCS Obiettivo 1 vengono presentati e discussi prima della diffusione attraverso il documento Linee Guida.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività di valutazione intermedia, il Sottogruppo Valutazione svolge una funzione di orientamento per la valutazione del QCS e di coordinamento delle attività di valutazione dei singoli PO⁷.

Per quanto riguarda la valutazione del QCS, il Sottogruppo Valutazione fornisce indicazioni all'Autorità di Gestione del QCS per quel che attiene alla selezione del valutatore indipendente, all'organizzazione delle sue attività e alla verifica del lavoro da esso svolto⁸.

⁶ Decreto del Direttore del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica del 27 febbraio 2001. Si rimanda a tale decreto per indicazioni più specifiche sulla composizione e sulle modalità di funzionamento del gruppo e dei sottogruppi.

⁷ Il Gruppo Valutazione e Monitoraggio corrisponde all'*ad hoc planning group* previsto negli orientamenti comunitari

Per quanto riguarda invece la valutazione dei singoli PO, il Sottogruppo Valutazione fornisce ulteriori indicazioni e assistenza alle Autorità di gestione sull'articolazione dell'attività di valutazione dei singoli PO, sulla selezione dei valutatori indipendenti e sulle modalità di comunicazione dei risultati, così da garantire la più efficace diffusione delle indicazioni desunte dalla attività di valutazione. Esso inoltre, sulla base di una attività di monitoraggio dell'avanzamento e dei contenuti delle valutazioni effettuate a livello di PO, fornisce periodicamente al Comitato di Sorveglianza del QCS un quadro informativo aggiornato dell'avanzamento e dei risultati raggiunti dalle valutazioni stesse⁹.

2.3 Il valutatore indipendente del PO

La valutazione intermedia è affidata a un *valutatore indipendente*. Ad esso l'Autorità di gestione del PO affida la responsabilità tecnica dell'insieme delle attività che concorrono alla definizione del giudizio di merito sulle iniziative in corso di attuazione.

Il connotato di indipendenza che caratterizza questo soggetto deriva dal fatto che esso non è coinvolto nella programmazione dello stesso Programma e non è interessato all'esecuzione di attività connesse alla sua attuazione.

Sotto il profilo amministrativo il *valutatore indipendente* risponde, nello svolgimento della sua attività, all'Autorità di gestione del PO, responsabile dell'attività di valutazione.

Il valutatore svolge la propria attività sulla base di un confronto con l'Autorità di gestione e con gli altri soggetti interessati dall'azione del PO. Si tratta di un confronto che avviene su base paritaria e che mira a beneficiare entrambe le parti: da un lato, esso consente al valutatore di acquisire gli elementi necessari per la comprensione dei fenomeni, su cui fondare l'analisi e il giudizio; dall'altro esso rappresenta per l'Autorità di gestione uno strumento utile per riflettere sul proprio operato e per migliorarlo.

In questo documento (infra 3) si pone quindi particolare enfasi sulle interazioni formali e informali tra il *valutatore indipendente* e l'insieme dei soggetti interessati all'attuazione del PO in tutte le fasi del processo di valutazione, sottolineando l'esigenza che il valutatore focalizzi la propria attività sulla domanda di valutazione espressa dall'Autorità di gestione e dalle altre parti interessate all'attuazione del PO e utilizzi tecniche di comunicazione efficaci nella restituzione dei risultati della valutazione.

⁸ Naturalmente la valutazione a livello di QCS tenderà a focalizzarsi su tutte le questioni che assumono rilievo a livello di macroarea ob. 1. Essa non si limiterà dunque a sintetizzare le valutazioni fornite in sede di singolo PO ma tenderà ad esempio di far luce sulle variazioni del contesto complessivo, sulle modalità di integrazione tra Fondi, sugli effetti di sistema prodotti dall'attuazione congiunta di più programmi (impatti macroeconomici, spill over, effetti di scala-complementarità-network), sulle indicazioni di policy derivanti dal confronto tra le performances dei diversi programmi. Dal momento che parte di questa attività utilizzerà i risultati delle valutazioni dei singoli PO, essa prenderà avvio successivamente alla valutazione dei PO sulla base delle indicazioni metodologiche emerse dalle attività di approfondimento e di confronto condotte nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione e discusse nel Sottogruppo Valutazione. La selezione del valutatore avverrà comunque in tempo utile per consentire gli approfondimenti specifici e per assicurare un invio del rapporto di valutazione di metà periodo alla Commissione entro il 31-12-2003.

⁹ Dal momento che i risultati delle valutazioni dei singoli PO saranno utilizzati anche per la valutazione a livello di QCS grande attenzione verrà riservata al rispetto dei tempi di consegna dei risultati, nonché al loro grado di comparabilità.

Una questione particolarmente delicata riguarda i metodi di valutazione. In questi Orientamenti si prevede che il *valutatore indipendente* si confronti con il *Nucleo di valutazione dell'Autorità di gestione* (ovvero, laddove esso sia stato previsto, con lo *Steering group*; vedi oltre) sulla metodologia utilizzata. Si è già visto come il confronto e lo scambio di esperienze e metodologie avvenga anche nell'ambito del Sistema di valutazione del QCS, con UVAL, ISFOL, INEA e Rete dei Nuclei.

Si noti che, come previsto dai documenti di riferimento¹⁰, il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle riserve di premialità sono affidati a un apposito *Gruppo tecnico per la riserva di premialità*¹¹ il quale svolge la propria azione a livello centrale, sul complesso dei PO, e parallelamente a quella di valutazione intermedia¹². Il rapporto di valutazione intermedia conterrà tuttavia, come previsto dai Regolamenti comunitari¹³ i dati più aggiornati relativi agli indicatori della riserva comunitaria, che il valutatore indipendente riceverà dal Gruppo tecnico per la riserva di premialità.

2.4 L'autorità di gestione del PO

L'*Autorità di gestione* del PO è responsabile della valutazione intermedia. Essa assicura lo svolgimento di questa funzione e, in particolare, l'affidamento al *valutatore indipendente* delle attività a essa connesse. L'*Autorità di gestione* esercita le proprie competenze in collaborazione con la CE e lo Stato Membro.

Per le attività tecniche connesse alla specificazione del processo di valutazione, alla selezione del *valutatore indipendente* e al monitoraggio del lavoro da questo svolto, l'*Autorità di Gestione* si avvale delle indicazioni fornite dal proprio *Nucleo di valutazione e verifica*, ovvero - laddove questo sia stato previsto - dallo *Steering Group* del Comitato di Sorveglianza.

10 Cfr. QCS par.6.5 e allegato D, delibera CIPE 83/2000 e i documenti "Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 4%" - 6 novembre 2000, approvato dal Comitato di Sorveglianza del QCS del 7 novembre 2000 e "Criteri e meccanismi di assegnazione delle riserve di premialità del 6%" - 14 marzo 2001.

11 Il gruppo tecnico è composto da rappresentanti dell'Unità di valutazione del MTBPE, della rete dei nuclei e, limitatamente alla riserva del 4%, della CE. Sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate in appositi rapporti annuali e dei dati trimestrali del sistema di monitoraggio del QCS, il gruppo tecnico presenta annualmente al Comitato di Sorveglianza del QCS un rapporto sui progressi raggiunti, gli ostacoli da affrontare e le soluzioni possibili in ogni amministrazione per raggiungere gli obiettivi auspicati. Il Comitato di Sorveglianza del QCS, su questa base, fornirà raccomandazioni ad ogni singola amministrazione. I rapporti annuali sulle riserve delle Autorità di gestione dei PO e il rapporto del Gruppo tecnico riferiti all'ultima annualità delle riserve di premialità (2002 per il 6%, 2003 per il 4%) costituiscono la base informativa sulla quale il Comitato di Sorveglianza del QCS formulerà la propria proposta di assegnazione per la riserva del 4% e del 6%.

12 I criteri individuati per l'assegnazione della riserva comunitaria e di quella nazionale, pur essendo costruiti in modo da garantire la massima oggettività in fase di verifica, conservano alcuni margini di discrezionalità. Di qui l'esigenza di assicurare la massima omogeneità di giudizio attraverso l'affidamento della loro verifica e del loro monitoraggio a un unico soggetto. Il Gruppo tecnico per la riserva di premialità è attivo fin dalla fase iniziale di definizione dei criteri di valutazione così da garantire un'interpretazione unitaria e trasparente delle informazioni relative ai diversi PO.

¹³ Cfr. Reg.1260/1999 art.44 comma 1

Al fine di assicurare il miglior coordinamento della attività di valutazione intermedia, è opportuno che l'Autorità di gestione individui un responsabile della valutazione intermedia, con il compito di coordinare i rapporti tra il *valutatore indipendente* e soggetti interni all'Autorità di gestione (ad esempio i responsabili di misura).

L'*Autorità di Gestione* del PO rappresenta il principale beneficiario della valutazione intermedia. Da questa attività essa infatti ottiene indicazioni utili al miglioramento dei meccanismi di programmazione e di attuazione degli interventi.

L'instaurarsi di un rapporto collaborativo con il *valutatore indipendente*, teso a chiarire gli interrogativi cui la valutazione è chiamata a rispondere e a partecipare alla discussione sui risultati ottenuti, rappresenterà una condizione imprescindibile per assicurare al processo l'utilità desiderata. Compito dell'*Autorità di gestione* sarà dunque quello di assicurare al *valutatore* le migliori condizioni per lo svolgimento delle analisi: facilità di accesso alle informazioni, disponibilità per incontri, chiarimenti, approfondimenti, aiuto in fase di diffusione dei risultati all'interno dell'Amministrazione e a favore di tutti soggetti interessati all'azione del PO.

2.5 Il Nucleo di valutazione dell'Autorità di gestione - Lo Steering group

L'esigenza di assicurare un confronto tecnico qualificato e il monitoraggio dell'attività del valutatore e la necessità che ciò non pregiudichi il carattere di indipendenza del suo lavoro sono alla base dell'orientamento della CE circa l'opportunità di istituire, per ogni PO, una struttura dedicata a questa attività, dotata di sufficienti margini di autonomia tecnica (lo *Steering group*).

A tale struttura l'*Autorità di gestione* dovrebbe affidare le questioni tecniche relative: alla specificazione degli aspetti metodologici delle attività di valutazione, alla eventuale definizione dei contenuti tecnici del bando e del capitolato per la selezione del valutatore indipendente e - nel caso - degli altri soggetti professionali coinvolti nella valutazione, al monitoraggio e alla validazione qualitativa delle analisi sviluppate dal valutatore.

I *Nuclei di valutazione* istituiti con la legge 144/99 sono strutture che possiedono i necessari requisiti in termini di autonomia tecnica e di competenza per svolgere i compiti previsti per lo *Steering Group*, su mandato esplicito del Comitato di sorveglianza di ogni singolo PO.

Tuttavia, l'istituzione di una struttura ad hoc potrebbe essere opportuna qualora si volessero integrare le competenze del Nucleo con quelle di rappresentanti qualificati di alcune delle parti presenti nel Comitato di sorveglianza. In questo caso lo *Steering group* verrebbe istituito come gruppo di lavoro del Comitato di Sorveglianza del PO e potrebbe operare insieme al Nucleo di valutazione, a cui potrebbero essere affidate le funzioni di coordinamento e di segreteria tecnica permanente. Il forte contenuto tecnico che connota le attività affidate allo *Steering group* suggerisce comunque l'adozione di soluzioni improntate alla semplicità e all'efficienza. La struttura dovrebbe dunque essere caratterizzata da una dimensione contenuta (la dimensione ottimale potrà essere di 5-6 componenti) e composta da soggetti rappresentanti delle varie componenti del Comitato di Sorveglianza particolarmente qualificati (non necessariamente in possesso di esperienze specifiche in

materia di valutazione di Fondi Strutturali, ma comunque esperti di metodi di valutazione o di analisi economica o di *policy analysis*).

Ferma restando la rilevanza del monitoraggio dell'attività del valutatore indipendente, la scelta delle modalità organizzative spetta all'*Autorità di gestione* e al *Comitato di sorveglianza* del singolo PO.

Si precisa che il monitoraggio dell'attività del valutatore assicurato dal Nucleo o dallo *Steering group* riguarda prevalentemente gli aspetti metodologici della valutazione. E' evidente che il valutatore interagisce intensamente e con continuità con tutti i soggetti interessati all'attuazione del PO (*stakeholders*): Autorità di Gestione del PO, Autorità di Gestione del QCS, Commissione Europea, altri partner rappresentati e non nel Comitato di Sorveglianza. Questi soggetti avranno dunque la possibilità di monitorare l'andamento dell'attività di valutazione, concentrandosi tuttavia sul contenuto e sui risultati di tale attività, più che sui metodi e sulle modalità di svolgimento, che potranno comunque apprezzare grazie alle relazioni del Nucleo o dello *Steering group*.

2.6 Il Comitato di Sorveglianza del PO

Il *Comitato di Sorveglianza*, in quanto soggetto rappresentativo delle diverse parti interessate alla attuazione del programma, svolge un ruolo attivo nel processo di valutazione intermedia.

I Regolamenti¹⁴ prevedono che il rapporto di valutazione intermedia sia presentato ed esaminato dal *Comitato di Sorveglianza* del PO prima di essere trasmesso alla CE.

Gli Orientamenti della Commissione suggeriscono inoltre che lo stesso *Comitato* approvi il bando per la selezione del valutatore indipendente. Esso garantisce inoltre il corretto svolgimento dell'attività di valutazione avvalendosi di una struttura dedicata (il *Nucleo di valutazione*, ovvero lo *Steering group*) che assicura il monitoraggio e l'accompagnamento dell'attività di valutazione.

Oltre a ciò il *Comitato di sorveglianza* rappresenta un importante beneficiario dell'attività di valutazione intermedia. Dai risultati di questa attività il Comitato trae infatti indicazioni per le decisioni che ad esso competono¹⁵.

Grande importanza va dunque data al contributo che il *Comitato* può dare al buon esito di queste attività. In fase di predisposizione del rapporto di valutazione intermedia, il valutatore interagirà dunque con ciascuna delle parti in esso rappresentate. Il confronto con soggetti non direttamente coinvolti nell'attuazione, ma nel contempo dotati di una conoscenza profonda delle iniziative in corso (in quanto portatori di interessi specifici) sarà utile al valutatore per migliorare la definizione del proprio quadro analitico.

Per rendere l'esame del rapporto di valutazione intermedia da parte del Comitato di Sorveglianza un'occasione di riflessione sull'attuazione del programma è opportuno prevedere, nel corso del 2003, una seduta del Comitato di Sorveglianza principalmente dedicata a questo scopo. La discussione avrà luogo con anticipo rispetto alla scadenza prevista per l'invio alla CE, così da

14 Cfr. Reg. 1260/99 art. 35 comma 3 punto d) e 42 comma 2

15 Cfr. art. 35 comma 3 del Reg. 1260/99

consentire al valutatore di recepire le osservazioni e gli elementi di riflessione emersi nel corso del dibattito.

2.7 La Commissione Europea

Un ulteriore attore del processo di valutazione intermedia è rappresentato dalla *CE*. Essa stessa rappresenta infatti un beneficiario dell'attività di valutazione intermedia, dal momento che il rapporto del *valutatore indipendente* è uno degli elementi principali su cui si basa la riprogrammazione di metà periodo.

La *CE* rappresenta dunque uno dei principali interlocutori del valutatore indipendente nella definizione del disegno di valutazione e nella discussione dei risultati.

La *CE* è un interlocutore interessato anche alla qualità e agli aspetti metodologici dell'attività di valutazione. Per poter basare la decisione di riprogrammazione su un quadro di valutazione affidabile, i Regolamenti¹⁶ riconoscono infatti alla *CE* la facoltà di esaminare la pertinenza e la qualità della valutazione, sulla base di criteri di qualità previamente definiti in accordo con lo Stato Membro. Al riguardo va osservato come la partecipazione della Commissione alle attività del *Gruppo Valutazione e Monitoraggio* del QCS - impegnato tra l'altro nella discussione sui metodi di valutazione, sui criteri di valutazione di qualità della stessa e nel coordinamento delle stesse attività - consenta di anticipare il giudizio sulla pertinenza e la qualità delle valutazioni intermedie a fasi precedenti rispetto all'invio formale del rapporto di valutazione previsto per il 2003 e, nel caso, di adottare le azioni necessarie per riorientare l'attività di valutazione dei singoli PO.

Oltre alla partecipazione alle attività del Gruppo Valutazione e Monitoraggio, la *CE* può svolgere la sua funzione di verifica dei metodi e della qualità della valutazione a livello di singolo PO, partecipando alle attività dello *Steering group*, se esistente, oppure interagendo con il *Nucleo di valutazione* istituito presso l'Autorità di gestione.

16 Cfr. Reg. 1260/99 art.42 comma 3

2 CARATTERI, CONTENUTI ED ELEMENTI COMUNI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

L'impostazione della valutazione adottata dal QCS è quella di un processo da svolgersi lungo tutto il periodo di attività del programma. Il QCS ha infatti previsto una data per l'inizio delle attività della valutazione intermedia relativamente prossima all'inizio dell'operatività dei PO, per assicurare il puntuale e pieno adempimento dell'obbligo previsto dai Regolamenti di predisporre il Rapporto di valutazione intermedia entro il 2003 e al contempo offrire l'opportunità di strutturare il processo di valutazione in modo da consentirne una più piena fruizione da parte dei gestori dei programmi.

In altri termini, si offre al valutatore maggiore tempo per acquisire familiarità con il programma, scegliere con maggiore consapevolezza i metodi di valutazione più opportuni, interagire con l'autorità di gestione e gli altri stakeholders, effettuare le necessarie indagini sul campo e pervenire così a una valutazione più approfondita e più utilizzabile per il miglioramento dell'attuazione. Inoltre, si offre all'Autorità di gestione l'opportunità di acquisire maggiore familiarità con il processo di valutazione e di apprezzarne gradualmente il contributo al miglioramento dell'attuazione del programma.

Si sintetizzano qui i punti salienti di un possibile percorso dell'attività di valutazione, la cui compiuta definizione è affidata alle "Linee guida per la valutazione intermedia" (Linee guida – Primo modulo), i cui contenuti costituiscono parte integrante dei presenti Orientamenti. Il paragrafo presenta il processo attraverso cui, seguendo la logica adottata da questi Orientamenti e dalle Linee guida, il Rapporto di valutazione intermedia dovrebbe essere realizzato. In questo percorso, per favorire l'acquisizione di informazioni da parte del valutatore e per consentire la restituzione dell'attività di valutazione ai soggetti interessati, si suggerisce che il valutatore interagisca in modo sia formale (tramite seminari, riunioni ristrette, rapporti scritti – anche versioni preliminari di documenti che andranno a far parte del Rapporto di valutazione intermedia), sia informale con i diversi soggetti coinvolti, assicurando che i risultati ottenuti nelle varie fasi di attività siano presentati in modo chiaro e accessibile.

Le attività dell'intero percorso di valutazione sono articolate in blocchi tematici (box 1). L'articolazione proposta corrisponde in larga parte ai momenti salienti dell'attività di valutazione finalizzati all'elaborazione del Rapporto di valutazione intermedia presentati nel documento di orientamenti della CE. I diversi blocchi tematici non si susseguono meccanicamente; pertanto le Linee guida forniscono una chiave di lettura delle relazioni logiche e cronologiche tra di essi. Tali relazioni sono presentate in questo documento di Orientamenti in una tabella di sintesi (tab. A) che riassume, per ogni blocco, i prodotti, la tempistica e il legame logico e cronologico con gli altri blocchi.

BOX 1 L'articolazione del processo di valutazione in blocchi di attività

A. Definizione del disegno della valutazione

Questo blocco di attività ha la finalità di definire, attraverso fitte interazioni con l'autorità di gestione e altri soggetti interessati, un disegno di valutazione pienamente condiviso fra valutatore, autorità di gestione e altri soggetti interessati.

B. Valutazione dell'attualità della diagnosi e della strategia ed esame della collocazione del PO nel contesto degli altri interventi

Questa parte delle attività ha la finalità di apprezzare l'adeguatezza e attualità della strategia espressa nei documenti di programmazione alla luce sia dei nuovi elementi informativi (p.e. rapporti di valutazione ex post), sia delle evoluzioni del contesto territoriale e di policy, sia dell'avvenuto completamento della strategia (p.e. attraverso l'adozione del Complemento di programmazione), sia, infine, sulla base dell'apprendimento avvenuto durante l'implementazione. Sulla base di questo esame, il valutatore proporrà eventuali modificazioni alla strategia e al sistema degli indicatori.

C. Valutazione di coerenza e pertinenza dell'intervento effettivamente avviato e dei criteri di selezione applicati

Attraverso l'analisi della concreta applicazione dei criteri e delle modalità di selezione, questo blocco di attività mira a ricostruire il quadro logico del programma e delle sue scelte effettive.

D. Valutazione di efficacia ed efficienza ed individuazione dei primi impatti

La finalità di questo blocco è mettere in luce i risultati e i primi impatti del programma (sia tangibili sia intangibili, sia previsti sia inattesi), evidenziare come risultati e impatti varino nei diversi contesti territoriali, approfondire alcune tematiche particolarmente rilevanti per l'autorità di gestione e fornire informazioni circa l'efficacia e l'efficienza dell'intervento. Le attività di questo blocco mirano ad accentuare l'aspetto costruttivo della valutazione.

E. Valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato e dell'avanzamento istituzionale complessivo

Questo blocco di attività include l'analisi dell'effettivo quadro organizzativo ed istituzionale in cui si attua la strategia, l'effettivo ruolo del partenariato sociale e istituzionale e l'esistenza delle condizioni istituzionali necessarie per la corretta attuazione del programma. L'obiettivo è, sulla base dell'individuazione dei nessi causali fra il quadro organizzativo e istituzionale di implementazione e gli effetti del programma, elaborare lezioni e suggerimenti per fornire ai soggetti decisori (Autorità di gestione, Comitato di Sorveglianza, Stato membro e CE) gli elementi di cui hanno bisogno per migliorare il sistema di attuazione e sorveglianza del PO.

F. Valutazione della qualità e del funzionamento del sistema di monitoraggio.

Le attività di questo blocco sono tese a valutare il funzionamento del sistema di monitoraggio allo scopo di aumentarne l'adeguatezza e l'utilità.

Da ogni blocco di attività scaturiscono prodotti intermedi immediatamente fruibili da parte dell'Autorità di gestione e del Comitato di Sorveglianza e versioni preliminari di documenti che andranno a comporre il Rapporto di valutazione intermedia, di cui si propone una possibile struttura compatibile con quanto previsto dagli orientamenti comunitari (box 2). Per consentire a) un adeguato confronto fra Autorità di gestione e valutatore sul Rapporto di valutazione intermedia e b) le successive integrazioni e modifiche che il valutatore riterrà opportuno considerare, una prima bozza

del Rapporto di valutazione intermedia dovrebbe essere presentata al Comitato di Sorveglianza del PO entro luglio 2003, mentre la versione finale dovrebbe essere presentata entro Ottobre 2003, per l'invio alla Commissione Europea entro Dicembre 2003. Nel documento Linee Guida, tenendo conto di queste scadenze, si propone un possibile cronogramma delle attività dei singoli blocchi¹⁷.

Il Rapporto di valutazione intermedia è messo a disposizione del pubblico, con l'accordo del Comitato di Sorveglianza del PO, secondo quanto previsto dall'art.40 del Reg.1260/99.

¹⁷ Cfr. par.4 del documento di "Linee guida."

BOX 2 STRUTTURA DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

CAPITOLO 1. Sintesi (executive summary)

Questo paragrafo introduce il rapporto e lo sintetizza (anche per esigenze di eventuale divulgazione).

CAPITOLO 2. Disegno e metodo della valutazione

Questo capitolo raccoglie i risultati del blocco di attività A. Contiene una descrizione del disegno complessivo della valutazione (obiettivi della valutazione, domande di valutazione, struttura, unità fondamentali dell'indagine, metodi utilizzati, i soggetti istituzionali coinvolti con i rispettivi ruoli). Include una esposizione di come questi elementi si sono evoluti nel tempo attraverso le interazioni fra valutatore, Autorità di gestione, Nucleo di valutazione (e Steering group se esistente), Gruppo monitoraggio e valutazione, partner sociali e istituzionali e altri soggetti interessati (beneficiari finali, destinatari potenziali e attuali, eccetera). Evidenzia l'eventuale uso di tecniche partecipative.

CAPITOLO 3. La logica del programma nel contesto di policy

Questo capitolo raccoglie i risultati delle attività dei blocchi B e C. Espone la logica del programma così come il valutatore l'ha ricostruita sulla base dell'esame dei documenti e dell'attuazione. Individua come il programma ha interagito con il contesto e con gli altri interventi di policy sia per quanto riguarda la sua concezione (così come risulta dai documenti di programmazione) sia per quanto riguarda la sua evoluzione. Espone il risultato dell'attività di eventuale revisione del sistema di indicatori di risultato e impatto e la loro quantificazione, anche alla luce dei risultati degli approfondimenti e delle ricerche sul campo.

CAPITOLO 4 . L'efficacia e l'efficienza del programma ed i primi impatti

Questo capitolo raccoglie i risultati del blocco di attività D. Questo capitolo è costruito seguendo il concetto di efficacia delineato nelle "Linee guida per la valutazione intermedia dei programmi operativi". Includerà, quindi, le evidenze desumibili dal sistema degli indicatori (utilizzate anche per individuare temi e ambiti territoriali su cui focalizzare l'attenzione). Si concentrerà, tuttavia, su risultati e primi impatti (attesi e inattesi, tangibili e intangibili) rilevati attraverso le indagini sul campo. Dedicare particolare attenzione all'analisi delle disparità nei risultati e impatti ottenuti in punti diversi del territorio e alle lezioni che si possono trarre da queste differenze. Contiene inoltre considerazioni sui costi unitari e sull'efficienza del programma.

CAPITOLO 5 – 6 – 7 ... Capitoli tematici (in numero variabile)

Questi capitoli riportano i risultati degli approfondimenti tematici (relativi, ad esempio, a particolari territori o a particolari elementi caratterizzanti il PO) e trasversali (su ambiente, pari opportunità, emersione, inclusione sociale, occupazione, PIT, etc.), evidenziando le lezioni scaturite dalle analisi e fornendo raccomandazioni. Articolano, nel concreto di questioni specifiche, quanto riportato nel capitolo 4. Alcuni di questi approfondimenti sono richiesti dall'Autorità di gestione nel corso del processo di valutazione.

CAPITOLO 8 Qualità del sistema di attuazione

In questo capitolo confluiscono i risultati delle attività dei blocchi E ed F. Individua lezioni provenienti dal PO e dalla sua attuazione e propone suggerimenti per il miglioramento del quadro organizzativo ed istituzionale: criteri di selezione, tipo di interventi, meccanismi di delivery, procedure di attuazione, sistema di monitoraggio, sistema di partenariato. Il capitolo mostra (separatamente) i suggerimenti su eventuali variazioni di competenza a) solo dell'Autorità di gestione PO (quindi relativi ad aspetti procedurali che non richiedono l'intervento del Comitato di sorveglianza), b) del Comitato di sorveglianza e c) della Commissione, dell'Autorità di gestione del PO e dello Stato Membro (che richiedono variazioni del PO). Per i suggerimenti relativi alle variazioni di tipo a) e b), distingue quelli che sono stati proposti all'Autorità di gestione e al Comitato di sorveglianza nelle relazioni periodiche e nei seminari effettuati da quelli che sono venuti alla luce solo al momento della redazione del Rapporto di valutazione intermedia. Per i primi evidenzia quelli che sono stati adottati e individua le motivazioni della mancata adozione per quelli che non sono stati adottati.

CAPITOLO 9 Conclusioni e raccomandazioni

Il capitolo conclusivo richiama, per ogni tema affrontato nella valutazione, i principali risultati della valutazione e le raccomandazioni fatte agli stakeholders, in particolare all'Autorità di gestione, al Comitato di sorveglianza, e alle autorità nazionali e comunitarie coinvolte nella riprogrammazione.

L'esposizione sintetica delle finalità e dei contenuti dei blocchi contenuta in questi Orientamenti e la descrizione delle attività fornita nelle Linee guida sono finalizzate a fornire una griglia esemplificativa comune che potrà essere successivamente arricchita e meglio specificata. Tali arricchimenti e specificazioni saranno conseguenza dell'attività di definizione del disegno della valutazione da parte del valutatore, delle esigenze dell'Autorità di gestione del singolo PO e delle diverse caratterizzazioni dei singoli PO. Non vengono, qui o nel documento Linee guida, suggeriti particolari metodi o tecniche da applicare. La scelta di questi ultimi è individuata nel confronto tra valutatore e Autorità di gestione. Il dialogo metodologico avverrà fra il valutatore e il Nucleo di valutazione dell'Autorità di gestione o lo Steering group che potranno avvalersi anche delle discussioni e proposte che avranno luogo nell'ambito del Gruppo valutazione e monitoraggio.

Tab. A Sintesi dei prodotti e dei nessi logici e cronologici relativi ai blocchi in cui si articola il processo di valutazione intermedia

BLOCCHI	PRODOTTI PER IL RAPPORTO	ALTRI PRODOTTI	TEMPISTICA E LEGAMI LOGICI
A. DISEGNO DELLA VALUTAZIONE	1. Documento di descrizione del disegno della valutazione (confluisce nel cap. 2)	2. Seminari con Autorità di gestione e con altri partners sul disegno della valutazione	Attività preliminare ai blocchi successivi E' ripetuta almeno una volta
B. VALUTAZIONE DELL' ATTUALITA' DELLA DIAGNOSI E DELLA STRATEGIA	3. Documento sul peso dell' intervento cofinanziato sul contesto di policy (confluisce nel cap. 3) 4. Documento di sintesi sulle eventuali necessarie modifiche della strategia e del sistema degli indicatori (cap. 3 e, in sintesi, 9)	5. Incontro/i con l' Autorità di gestione per la restituzione dei risultati dell' attività del blocco	Attività preliminare ai blocchi successivi E' ripetuta (riesame delle conclusioni) dopo C, D, E
C. VALUTAZIONE DI COERENZA E PERTINENZA DELL' INTERVENTO EFFETTIVAMENTE AVVIATO E DEI CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI	6. Documento con suggerimenti per eventuali cambiamenti nelle procedure di selezione seguite (cap. 8 e, in sintesi, cap.9)	7. Incontri con la struttura amministrativa e politica dell' Autorità di gestione riguardanti la strategia così come scaturisce dall' esame dell' attuazione e le sue eventuali incoerenze 8. Relazione al Comitato di sorveglianza su revisione criteri di selezione	In successione, su parti di programma
D. VALUTAZIONE DI EFFICACIA ED EFFICIENZA ED INDIVIDUAZIONE DEI PRIMI IMPATTI	9. Relazioni periodiche all' Autorità di gestione su risultati e primi impatti degli interventi (cap. 4) 10. Relazione all' Autorità di gestione su lezioni e suggerimenti per aumentare efficacia ed efficienza (confluisce nel cap.4 e, in sintesi, cap.9) 11. Documento sulle evidenze desumibili dal sistema degli indicatori (può servire per cap 4 e, ove rilevante, capitoli tematici) 12. Capitoli tematici (temi trasversali, PIT, altri temi richiesti dall' Autorità di gestione) (cap. tematici: 5, 6,7...) 13. Documento su costi medi (cap. 4)	14. Incontri con l' Autorità di gestione sui risultati e prime ipotesi sugli impatti degli interventi (eventualmente presentazioni allargate)	In successione, su parti del programma Può essere ripetuta 2 volte per interventi di breve durata Richiede che siano state effettuate le attività dei blocchi B, C ed E per le parti analizzate
E. VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE; DEL PARTENARIATO; DELL' AVANZAMENTO ISTITUZIONALE COMPLESSIVO	15. Lezioni e suggerimenti per il miglioramento del sistema di gestione, le procedure, i meccanismi di delivery; per il partenariato; per l' avanzamento istituzionale (cap. 8 e, in sintesi, cap. 9)	16. Relazioni periodiche all' Autorità di gestione nelle quali si evidenziano punti critici, punti di eccellenza, lezioni e suggerimenti per il miglioramento delle procedure. 17. Interazioni informali con i responsabili delle misure interessate. 18. Documento per la revisione dei cronogrammi di misura (al Comitato di sorveglianza).	In successione, su parti del programma
F. VALUTAZIONE DELLA QUALITA' E DEL FUNZIONAMENTO DEL MONITORAGGIO	19. Relazione sui suggerimenti per il miglioramento del sistema (capitolo 8 e, in sintesi, cap.9)		E' svolta due volte: nella fase iniziale e finale dell' attività di valutazione
RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA	20. Bozza di Rapporto di valutazione intermedia 22. Versione finale del Rapporto di valutazione intermedia	21. Presentazione e discussione al Comitato di Sorveglianza della bozza di Rapporto	

3 VERIFICA DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE INTERMEDIA (VALUTAZIONE DI SECONDA ISTANZA)

4.1 Le finalità della verifica di qualità della attività di valutazione intermedia

La verifica di qualità della valutazione intermedia mira ad accertare l'affidabilità dei risultati e delle indicazioni emerse nel corso di questa attività.

I Regolamenti¹⁸ riconoscono alla CE la facoltà di esaminare la pertinenza e la qualità della valutazione sulla base di criteri di qualità previamente definiti in accordo con lo Stato Membro, al fine di basare la decisione di riprogrammazione su un quadro di valutazione affidabile. Essi inoltre prevedono che la verifica di qualità della valutazione intermedia sia rilevante anche ai fini dell'assegnazione della riserva di premialità. Tra gli indicatori obbligatori previsti dal meccanismo della riserva del 4% del QCS, ve n'è infatti uno relativo alla qualità del sistema di valutazione che prevede, fra i vari requisiti, anche il rispetto dei criteri di qualità concordati tra Stato membro e CE.

La questione è ripresa dal QCS e dalla delibera CIPE, che - in modo esplicito - prevedono un meccanismo di valutazione di seconda istanza basato su una verifica di qualità, che accompagna il processo di valutazione intermedia dei diversi PO e si configura come attività di monitoraggio finalizzata a fornire indicazioni per il miglioramento delle attività di valutazione¹⁹.

La funzione di valutazione di secondo livello è demandata dal QCS all'UVAL in coordinamento con le altre strutture nazionali di riferimento per la valutazione (Rete dei Nuclei, ISFOL, INEA). Gli stessi soggetti sono chiamati ad elaborare i criteri e le modalità su cui basare la verifica di qualità. La delibera CIPE prevede inoltre che i risultati e i principali elementi che emergono dalla attività di valutazione di secondo livello siano discussi all'interno del Gruppo valutazione e monitoraggio e diffusi attraverso il documento Linee Guida.

Nella definizione della griglia di criteri per la verifica di qualità si dovrà dunque tenere conto dei tre diversi ambiti di applicazione di tali criteri:

- Il monitoraggio dell'attività di valutazione finalizzato a fornire indicazioni per il miglioramento della stessa.
- La verifica di qualità del rapporto di valutazione intermedia finalizzata a basare la riprogrammazione di metà periodo su un quadro analitico affidabile.
- La verifica di qualità finalizzata all'assegnazione della riserva di premialità.

La griglia di criteri per la verifica di qualità potrà essere unica, anche se alcuni criteri saranno applicabili soltanto in uno o due degli ambiti previsti. In particolare, per la verifica di qualità finalizzata all'assegnazione della riserva di premialità, è opportuno riferirsi soltanto a criteri caratterizzati, da un lato, dalla possibilità di una misurazione oggettiva, dall'altro, dal fatto di dipendere direttamente dall'operato dell'Autorità di Gestione.

18 Cfr. Reg. 1260/99 art.42 comma 3

19 Si tratta dell'attività prevista anche dal documento della Commissione, e affidata da questi Orientamenti al Nucleo di valutazione dell'Amministrazione titolare del PO o allo Steering group (cfr 2.4).

Di seguito sono anticipate alcune indicazioni generali per la definizione dei criteri per la verifica di qualità, che saranno definiti nelle sedi e con le modalità previste dal QCS e dalla delibera CIPE di attuazione entro dicembre 2001.

4.2 Primi orientamenti sui criteri di qualità della valutazione intermedia

Per i Regolamenti e gli orientamenti comunitari la verifica di qualità della valutazione intermedia ha come oggetto il Rapporto di valutazione intermedia.

Il Rapporto rappresenta infatti l'elemento cardine su cui si basa la riprogrammazione di metà periodo. In quanto tale, la verifica di affidabilità costituisce un elemento importante per garantire che le indicazioni di *policy* in esso presentate siano caratterizzate dai necessari requisiti di robustezza di metodo e di logica e di imparzialità.

In questi Orientamenti all'attività di valutazione si è voluto dare un'accezione più ampia rispetto a quanto suggerito dalla Commissione. Rilievo è stato dato tanto al prodotto finale che scaturisce dall'attività di valutazione, quanto al processo organizzativo da cui esso prende origine. Ne consegue la scelta di dare alla verifica di qualità una valenza che - oltre ad accertare la qualità del Rapporto di valutazione intermedia - si accerti della caratura qualitativa delle attività e dell'organizzazione che hanno portato alla stesura di tale Rapporto. L'approccio qui suggerito rafforza quindi quello indicato dalla CE, nel senso che la verifica di qualità della valutazione si giova anche dell'analisi del processo attraverso cui essa è stata realizzata.

Un corretto svolgimento delle operazioni che portano alla stesura del Rapporto di valutazione intermedia è, peraltro, condizione necessaria per dare vita a una valutazione contrassegnata dai richiesti standard di qualità.

L'enfasi sulla qualità del processo e sull'utilizzo dei risultati della valutazione intermedia nelle fasi preparatorie del rapporto di valutazione intermedia richiede dunque una revisione e un ampliamento dei criteri di qualità proposti nel documento della CE²⁰.

Si delinea perciò un meccanismo di verifica articolato su due livelli in cui:

- da un lato, è prevista una *puntuale ricognizione della qualità dei prodotti della valutazione*, ovvero del Rapporto stilato dal valutatore indipendente e delle elaborazioni preliminari su cui esso si basa;
- dall'altro, si procede a un *esame sistematico* sia *delle attività* che hanno concorso alla realizzazione della valutazione, sia *della struttura organizzativa* all'interno della quale esse hanno preso vita.

4.2.1 Criteri di qualità – il rapporto di valutazione e i prodotti intermedi

²⁰ Si fa riferimento ai criteri MEANS riportati nel box 3.

La base di riferimento per l'individuazione dei criteri su cui formulare un giudizio sulla qualità del Rapporto finale e sui prodotti intermedi della valutazione è rappresentata dai "criteri MEANS" illustrati nel documento di orientamento della CE (box 3).

Questi potranno, tuttavia, essere ulteriormente specificati e resi oggettivi nella misura in cui è possibile. Essi potranno inoltre essere oggetto di modifiche e integrazioni, specie per tenere conto dell'enfasi che qui è stata data alla verifica dei prodotti intermedi. Ad esempio, nel caso del criterio MEANS relativo alla "chiarezza" si potrà fare riferimento non solo alla "disponibilità di un rapporto finale facilmente comprensibile", ma anche (e soprattutto) alla *disponibilità di elaborazioni intermedie sintetiche, specifiche, orientate ai diversi fabbisogni dei destinatari*.

Gli stessi criteri MEANS potranno poi essere integrati da altri criteri che tengano conto delle indicazioni qui formulate circa il corretto sviluppo degli specifici blocchi tematici in cui si articola il processo di valutazione (cfr. par.3). Possibili criteri aggiuntivi potranno ad esempio riguardare la rispondenza della valutazione a specifici quesiti valutativi o temi ritenuti particolarmente rilevanti a livello nazionale.

Box 3 CRITERI DI APPREZZAMENTO DELLA QUALITÀ DEI LAVORI DI VALUTAZIONE ("CRITERI MEANS")

1. **Soddisfazione delle richieste** : la valutazione deve trattare in maniera adeguata le richieste d'informazione formulate dai committenti e corrispondere al disciplinare.
2. **Pertinenza dell'ambito di valutazione** : la ragione d'essere del programma, le sue realizzazioni, i suoi risultati e le sue ripercussioni devono essere studiati nella loro totalità, incluse le interazioni con altre politiche e le conseguenze impreviste.
3. **Adeguatezza della metodologia** : la valutazione deve essere concepita in modo tale da fornire i risultati necessari (con i loro limiti di validità) per rispondere alle principali questioni valutative.
4. **Affidabilità dei dati** : i dati primari e secondari raccolti o selezionati devono essere adeguati e offrire un grado sufficiente di affidabilità rispetto all'uso previsto.
5. **Solidità dell'analisi** : l'analisi delle informazioni quantitative e qualitative deve essere conforme alle pratiche in uso, completa e adeguata per rispondere correttamente alle questioni valutative.
6. **Credibilità dei risultati** : i risultati devono conseguire logicamente ed essere giustificati dall'analisi dei dati e da interpretazioni fondate su ipotesi esplicative presentate con accuratezza.
7. **Imparzialità delle conclusioni** : le conclusioni devono essere corrette, non influenzate da considerazioni personali o di parte e abbastanza dettagliate per poter essere concretamente applicate.
8. **Chiarezza del rapporto** : il rapporto deve descrivere il contesto e la finalità del programma valutato nonché la sua organizzazione e i suoi risultati in modo che le informazioni fornite siano facilmente comprensibili.

4.2.2 Criteri di qualità – la struttura organizzativa e l'azione valutativa

Quanto all'esame qualitativo delle attività realizzate e dell'organizzazione in cui esse si sono sviluppate, i criteri a cui si farà riferimento verteranno, in primo luogo, sul modo in cui l'*Autorità di gestione* interpreta e gestisce questa attività.

La valutazione intermedia, per quanto svolta da un soggetto indipendente ed esterno all'amministrazione, dovrebbe essere percepita come un'importante opportunità per capire come si sviluppa l'attuazione del PO e per individuare i possibili margini di miglioramento.

Nell'individuazione dei criteri di qualità relativi alle attività dell'*Autorità di gestione* si farà dunque riferimento:

- alle modalità di interazione con il valutatore indipendente. L'adeguata specificazione della domanda di valutazione, la disponibilità a fornire informazioni e a discutere con il valutatore dei primi risultati dei suoi approfondimenti, l'individuazione di un responsabile della valutazione intermedia sono ritenuti elementi essenziali per aumentare il grado di trasparenza delle analisi, per dividerne i risultati, per accettare consapevolmente i giudizi espressi;
- all'attività di monitoraggio degli aspetti metodologici e dell'organizzazione della valutazione intermedia svolta dal Nucleo di valutazione istituito presso l'*Autorità di gestione*, ovvero dallo *Steering group*, laddove questo sia stato previsto.

Un importante ruolo di impulso circa il corretto svolgimento del processo di valutazione è inoltre svolto dal *Comitato di sorveglianza*. Il suo contributo alla qualità del processo dipenderà innanzitutto da come esso saprà svolgere il proprio ruolo di animatore del dibattito sui risultati della valutazione. L'aver interpretato la valutazione intermedia come processo implica infatti che la qualità della valutazione deve potersi misurare anche in termini di *feedback* sui meccanismi di attuazione. Questo potrà avvenire sia attraverso le vie di interazione informale che si instaureranno tra il valutatore, l'*Autorità di gestione* e gli altri soggetti interessati, sia nell'ambito di momenti formali di discussione e confronto da tenersi nell'ambito dello stesso Comitato.

Nell'individuazione dei criteri di qualità relativi alle attività del Comitato di Sorveglianza si farà riferimento:

- allo spazio dedicato alla discussione dei risultati della valutazione nell'ambito delle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
- ai modi e alle procedure con cui il Comitato potrà tenere conto delle indicazioni provenienti dalla valutazione intermedia.

4 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL VALUTATORE INDIPENDENTE

5.1 Aspetti generali

Un aspetto di particolare importanza per la buona riuscita dell'attività di valutazione è rappresentato dalle modalità di selezione del valutatore indipendente da parte dell'Autorità di gestione. Una scelta inadeguata potrebbe infatti rendere la valutazione poco utile ai fini del miglioramento del PO, oltre che avere ripercussioni negative in termini di accesso alla riserva di premialità del 4%.

D'altro canto, la possibilità di utilizzare servizi professionali adeguati dipenderà dal tipo di domanda che l'Autorità di gestione sottoporà al mercato, dal modo in cui tali richieste verranno formulate, dai meccanismi di acquisizione delle offerte, dal programma oggetto di valutazione, dai criteri su cui questa si baserà.

Un elemento basilare di cui bisogna tenere conto nel momento in cui ci si rivolge al mercato per l'acquisizione dei servizi di valutazione è rappresentato dal fatto che si tratta di un insieme di attività distinte²¹, la cui articolazione risponde all'ordine dettato dalla tecnologia di valutazione, che in qualche caso si configurano come attività a sé stanti, mentre altrove tendono a costituire oggetto di iterazione nel corso dello stesso procedimento.

Ognuno di questi segmenti si configura come il prodotto di un processo la cui caratteristica principale è costituita dalla presenza, al suo interno, di una forte coesione organizzativa, frutto della marcata connotazione tecnico-specialistica a cui esso è assoggettato.

Il Rapporto di valutazione intermedia a cui tali attività danno luogo rappresenta dunque più la sintesi di un insieme di elaborazioni che il risultato di una unica attività di analisi. In quanto tale, la valutazione non può essere considerata come il frutto di un'organizzazione di tipo omogeneo, ma come il risultato di una molteplicità di apporti che originano dalla professionalità e dalla specializzazione di diversi soggetti professionali.

Sotto il profilo puramente operativo, la valutazione dei Programmi operativi sarà dunque il risultato del lavoro di gruppo di una serie di professionalità. A ognuna di esse verrà affidato lo sviluppo di una specifica attività, mentre al responsabile tecnico del processo verranno affidate le funzioni di coordinamento, di verifica delle coerenze logico-cronologiche, di predisposizione del Rapporto di valutazione intermedia.

Il modo in cui una struttura operativa di questo tipo può trovare riscontro in una adeguata organizzazione dei rapporti contrattuali tra l'Autorità di gestione, le singole entità professionali coinvolte, e il soggetto indipendente a cui è affidata la responsabilità della valutazione, non è univoco. Se infatti è indubbio che uno dei connotati del valutatore debba essere la sua indipendenza, meno scontato è che ciò implichi una delega complessiva a suo favore di tutti i segmenti di cui si compone il lavoro, e non della sola parte di essi connessa al coordinamento tecnico e all'elaborazione dei prodotti finali. Segmenti oggetto di affidamento separato potrebbero essere temi che richiedono

²¹ Descritte in modo esemplificativo nel paragrafo 3 e nel documento Linee Guida

competenze e conoscenze territoriali o settoriali specifiche (i PIT o approfondimenti sull'impatto in settori significativi) o attività metodologiche trasversali (attività di raccolta sul campo e di elaborazione di informazioni)²².

A tale riguardo non appare né utile né opportuno prefigurare soluzioni standard. Quel che invece si può affermare è che, di fatto, la soluzione organizzativo/contrattuale attorno a cui verrà strutturata l'attività di valutazione insisterà all'interno di un *range* di soluzioni organizzative i cui estremi sono rappresentati:

- (a) da un *affidamento in blocco* di tutte le attività a un unico soggetto il quale provvede, tanto a organizzare le attività, a reperire le professionalità, a coordinarle, a predisporre il Rapporto di valutazione intermedia, quanto a organizzare in modo adeguato i rapporti contrattuali con i diversi soggetti professionali coinvolti;
- (b) da un *affidamento per segmenti tematici*. In questo caso, al valutatore indipendente verrà affidato lo sviluppo della struttura analitica centrale, mentre ad altri soggetti professionali sarà demandato il compito di sviluppare singole linee oppure approfondimenti tematici per i quali sono richieste competenze tecnico-professionali specifiche. Il valutatore indipendente sarà responsabile del coordinamento tecnico dell'attività di valutazione e della predisposizione del Rapporto di valutazione intermedia. Ad esso verrà dunque richiesto di garantire l'unitarietà del processo e la coerenza del Rapporto di valutazione intermedia. Agli altri soggetti professionali coinvolti sarà, invece, richiesto di fornire la necessaria collaborazione con il valutatore indipendente responsabile del coordinamento tecnico. L'Amministrazione sarà infine responsabile delle sole operazioni connesse alla gestione dei rapporti contrattuali con le diverse entità professionali interessate e, conseguentemente, al loro controllo amministrativo.

Naturalmente, entrambe le soluzioni offrono dei vantaggi. Nel primo caso, questi vanno riferiti alla relativa semplicità organizzativa delle attività richieste all'Amministrazione; mentre nel secondo, essi vanno ricondotti alla possibilità di dare luogo a una valutazione capace di incidere in modo più significativo sui processi di attuazione.

Nel confronto tra costi-opportunità, determinanti saranno inoltre la situazione organizzativa dell'Amministrazione responsabile e le capacità tecnico-professionali del personale interno chiamato a gestire questa attività. Le due alternative implicano infatti quantità di lavoro diverse da parte di chi, all'interno dell'Autorità di gestione, è designato quale responsabile della valutazione (cfr. par.2): minori nel primo caso; molto più ampie nel secondo.²³

²² A titolo di esempio valga la scelta effettuata nell'ambito del "Gruppo tecnico valutazione" del QCS Obiettivo 3 2000-2006 per le regioni del centro-nord. I valutatori indipendenti dei PO dell'obiettivo 3 non realizzeranno indagini di placement, pur utilizzandone i risultati per lo svolgimento della sua attività. Tali indagini saranno curate, sulla base di una metodologia comune, o dalla stessa Amministrazione o da soggetti esterni (istituti di ricerca esperti in rilevazioni campionarie, società incaricate dell'assistenza tecnica o del monitoraggio, servizi dell'impiego e/o altri soggetti istituzionali). Cfr. Gruppo Tecnico valutazione – Cds obiettivo 3 *Terms of reference per l'individuazione dei valutatori indipendenti dei POR e del PON Obiettivo 3 2000-2006*, luglio 2000.

²³ Nel caso dell'affidamento in blocco, l'Autorità di gestione sarà impegnata in via diretta nell'espletamento delle sole procedure di individuazione del valutatore, mentre il suo coinvolgimento nello svolgimento dei lavori veri e propri potrà limitarsi - oltre che al controllo - alle funzioni di accompagnamento e di interazione, volte a assicurare il massimo scambio di informazione tra il valutatore e le strutture di gestione del programma. Non così nel caso dell'affidamento per segmenti. Qui i contratti da gestire sono più d'uno. Ciò significa, innanzitutto, un maggior carico amministrativo. A questo va aggiunto il maggiore onere organizzativo derivante dal fatto che i rapporti tra i diversi soggetti professionali sono intermediati dall'Amministrazione, la quale - di fatto - è chiamata a svolgere la

Nella scelta della soluzione organizzativa si dovrà inoltre considerare il tipo di PO oggetto di valutazione. Programmi complessi richiederanno una molteplicità di apporti professionali e, conseguentemente, una più serrata azione di coordinamento-controllo da parte di chi ha la responsabilità di questi aspetti. In questa situazione i vantaggi organizzativi di un affidamento in blocco potrebbero essere particolarmente significativi. Diverso è il caso di PO che danno vita a azioni omogenee (anche se numerose), laddove la linearità organizzativa delle attività di valutazione semplifica la gestione amministrativa e rende più evidenti i vantaggi di un affidamento per segmenti.

5.2 La normativa di riferimento e le procedure da applicare²⁴

Quale che sia il modello organizzativo adottato, la selezione del valutatore indipendente dovrà avvenire secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi: il Decreto L.vo 157/1995 come modificato dal Decreto L.vo 65/2000 di recepimento della Direttiva CE 92/50 come modificata dalla direttiva 97/52.

La scelta della procedura è ovviamente legata alle considerazioni di opportunità che ogni Amministrazione vorrà esprimere. Quello che qui è necessario sottolineare è che, qualunque sia la scelta, le procedure di selezione e aggiudicazione dei servizi faranno riferimento a procedimenti amministrativi ampiamente sperimentati che non presentano livelli significativi di difficoltà applicativa.

In caso di affidamenti che prevedano importi finanziari contenuti (e comunque nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento²⁵) il contraente potrà essere individuato sulla base di meccanismi e criteri caratterizzati da maggiori gradi di flessibilità. Difficilmente tale caso potrà riguardare il modello dell'*affidamento in blocco*. Essa potrà trovare tuttavia applicazione nel caso dell'*affidamento per segmenti*, laddove alcune delle attività affidate all'esterno potranno risultare di importo relativamente più contenuto. Anche in questo caso occorrerà, tuttavia, adottare forme atte a salvaguardare i necessari requisiti di trasparenza e di concorrenza (dunque ricorrendo comunque a procedure di evidenza pubblica).

parte del responsabile organizzativo, mentre al valutatore è affidata la responsabilità tecnica dell'attività.

²⁴ I presenti orientamenti procedurali, come pure gli schemi di bando presentati in appendice, forniscono alcune indicazioni sulle procedure di selezione del valutatore indipendente. Ogni amministrazione resta comunque responsabile dell'organizzazione delle proprie procedure di selezione e quindi del rispetto della normativa applicabile in materia così come della definizione dei contenuti dei capitolati in funzione delle proprie esigenze.

²⁵ L'art.1 del Decreto Legislativo n.157/95, come modificato dall'art. 1 del decreto Legislativo 65/2000, attuativo della Direttiva 92/50/CEE indica le soglie di riferimento al di sopra della quale è obbligatoria l'applicazione delle procedure di evidenza pubblica previste dallo stesso Decreto. Le soglie variano a seconda del tipo di Amministrazione che bandisce l'appalto (centrale o meno) e dell'oggetto dell'appalto, il loro controvalore in EURO, nonché il controvalore in lire italiane sono pubblicati sia nella G.U.C.E. sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ed hanno valore per due anni. Le soglie di valore riferite alle Amministrazioni centrali ed alla Presidenza del Consiglio. valide per il periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2001. sono pari ad EURO 139.312 (lire 269.745.646), IVA esclusa; mentre per le altre Amministrazioni esse sono pari ad EURO 214.326 (lire 414.993.004).

Nel caso invece di affidamenti per importi pari o superiori alla soglia di rilievo comunitario le procedure di affidamento sono quelle previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi più sopra richiamata.

Tra queste, quelle che appaiono in grado di garantire un processo di selezione del valutatore indipendente più trasparente ed efficiente sono:

- il *pubblico incanto*, vale a dire la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare una propria offerta;
- la *licitazione privata*, ovvero la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice.

In allegato vengono forniti, per ognuna delle due procedure, uno schema-tipo di bando di gara e un capitolato d'oneri esemplificativi. Si tratta di modelli forniti al fine di rendere più agevole – previ gli opportuni adattamenti da parte delle singole amministrazioni- l'avvio da parte delle Autorità di gestione della procedura di selezione. Essi hanno una valenza meramente orientativa e possono essere presi anche a parziale riferimento per l'avvio di procedure a trattativa privata nei casi consentiti

Le note che seguono prendono in esame solo alcuni degli elementi di contenuto presenti nei modelli di bando e di capitolato allegati. Si tratta degli elementi che possono incidere in modo più diretto sulla scelta del valutatore e che pertanto hanno caratteristiche di particolare delicatezza sotto il profilo tecnico-procedurale. L'obiettivo è quello di delineare le problematiche connesse a determinate opzioni tecnico-procedurali e di fornire quindi orientamenti tecnici atti ad agevolare le scelte delle singole amministrazioni.

5.3 I criteri di ammissibilità (o di selezione)

Il meccanismo di gara previsto per l'affidamento a terzi dell'esecuzione di servizi prevede un procedimento di selezione articolato in due momenti, in cui:

- prima, le proposte vengono sottoposte a un controllo di ammissibilità, teso a verificare l'idoneità dei candidati a prestare il servizio oggetto di gara;
- poi, tra quelle ammissibili, viene individuata la proposta che meglio risponde alla domanda espressa dall'Amministrazione.

In questo contesto, i *criteri di ammissibilità (o selezione)* rappresentano l'insieme degli elementi del bando e del capitolato che concorrono a definire l'idoneità dei partecipanti a prestare il servizio oggetto di gara. Come tali essi si distinguono dai *criteri di aggiudicazione* attraverso i quali l'Amministrazione individua, fra l'insieme delle proposte, quella ritenuta più congrua rispetto alle proprie esigenze. I criteri di ammissibilità attengono quindi alla verifica delle capacità e qualità professionali del candidato, mentre i criteri di aggiudicazione riguardano la qualità della prestazione o le sue modalità di esecuzione ed escludono pertanto considerazioni relative al prestatore di servizi in sé (considerabili solo in fase di ammissibilità per identificarne l'idoneità a compiere la prestazione).²⁶

²⁶ E' importante sottolineare come la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza Beentjes del 20 settembre 1988) abbia esplicitamente stabilito che l'accertamento dell'idoneità degli imprenditori ad eseguire un certo appalto e il suo affidamento sono due operazioni diverse del procedimento di aggiudicazione e che,

Due le dimensioni prese in considerazione dai *criteri di ammissibilità (selezione)*:

- quella relativa alla *capacità economico-finanziaria*, ovvero alla struttura economica dell'impresa che formula la proposta, specie per quel che attiene alla sua capacità di affrontare gli impegni finanziari connessi all'esecuzione dei servizi professionali in questione;
- quella connessa alla *capacità tecnica*, cioè al background professionale e organizzativo di del prestatore di servizi che formula la proposta in termini di conoscenza specifica dei temi affrontati e delle più aggiornate metodologie di analisi.

Come suggerito dall'art. 13 del Decreto L.vo 157/1995, il requisito della capacità economico-finanziaria del proponente potrà essere valutato sulla base di parametri relativi ai risultati di bilancio, alla situazione bancaria, alla quantità di lavori eseguita dal proponente nello specifico segmento di attività previsto dal bando. La fissazione di questi parametri dovrà tuttavia avvenire tenendo conto sia delle somme finanziarie in gioco, sia del tipo di attività oggetto di gara. Nel caso specifico della valutazione intermedia, considerate le caratteristiche e le specificità dei servizi richiesti, la fissazione di criteri troppo restrittivi potrebbe dare luogo a fenomeni indesiderati di barriera all'entrata, con effetti distorsivi del meccanismo d'asta.

In considerazione della grande delicatezza di questa tematica, si raccomanda, in coerenza con i più recenti indirizzi della Commissione, di escludere il fatturato minimo quale condizione di ammissibilità: si ritiene infatti che le referenze bancarie possano costituire un elemento sufficiente a garantire la solidità e la solvibilità dell'offerente.²⁷

Quanto alla *capacità tecnica*, essa rappresenta un requisito fortemente legato all'esperienza, alle caratteristiche, alla qualificazione, alla specializzazione professionale e tecnica di chi fa l'offerta. Si tratta quindi di un requisito la cui valutazione è cruciale nel definire le condizioni di base perché la realizzazione del servizio possa avvenire secondo livelli qualitativi adeguati.

Il Decreto L.vo 157/1995 (art.14) prevede che la *capacità tecnica* degli offerenti possa essere attestata da una serie di elementi. Tra questi, i più rilevanti per il tipo di servizio qui esaminato possono essere individuati:

- nei principali servizi prestati nell'ultimo triennio;
- nel poter disporre di professionalità adeguate per l'esecuzione del lavoro (la qualificazione del gruppo di lavoro di cui l'offerente possa disporre).

Relativamente ai principali servizi prestati, vale qui la raccomandazione precedentemente richiamata a non stabilire soglie di ammissibilità tali da impedire un confronto competitivo tra più offerte. In questo

ancorché realizzabili di seguito (come nel caso della procedura aperta), esse sono disciplinate da norme diverse in quanto mirano a realizzare obiettivi diversi. Gli elementi relativi alla qualificazione e alla capacità degli offerenti, utilizzati come criteri di ammissibilità, non possono dunque essere considerati anche come criteri di aggiudicazione, pena l'illegittimità della procedura.

²⁷ Nel bando tipo, presentato in allegato, a tale criterio si accompagna in alternativa (a scelta dell'offerente) quello della comprovata copertura assicurativa. Qualora, tuttavia, l'amministrazione ritenesse opportuno richiedere anche l'attestazione di un volume di affari minimo essa dovrà prestare particolare attenzione a che ciò non sostanzi una ingiustificata limitazione della concorrenza e che pertanto essa non sia sproporzionata rispetto alla dimensione del servizio richiesto (ad esempio non è opportuno eccedere il costo annuo del servizio richiesto). Per i medesimi motivi, è opportuno che l'attestazione non faccia riferimento a periodi troppo lunghi (ad esempio a periodi anteriori l'ultimo triennio).

caso, si suggerisce l'adozione di un'accezione ampia per la definizione dei "servizi analoghi", ricomprendendo in tale accezione non solo i servizi di valutazione di programmi comunitari ma, più in generale, qualsiasi *servizio di valutazione che abbia avuto per oggetto un programma di sviluppo*.

L'analisi dei requisiti relativi alla capacità tecnica si dovrà quindi prevalentemente basare, in coerenza con gli indirizzi della Commissione, sulla verifica della capacità del proponente di poter disporre di un gruppo di lavoro con la necessaria qualificazione ed esperienza. Si raccomanda in particolare l'adozione di criteri sufficientemente precisi (in termini di numero minimo dei componenti del gruppo di lavoro, esperienza professionale minima di ciascun componente, competenze specifiche di ciascun componente), tali da consentire di ammettere alla fase di aggiudicazione solo le offerte che presentano un gruppo di lavoro coerente (per quantità e qualità) con le esigenze del servizio richiesto.

Si dovrà quindi esplicitare il numero minimo dei componenti e le relative caratteristiche di esperienza e di qualificazione richieste per ognuno di essi (sembra consigliabile – per un esperto senior – un'indicazione di una soglia minima di almeno 5 anni di esperienza, da estendere almeno a 10 anni per gli esperti con funzioni di responsabilità e di coordinamento scientifico e tecnico del gruppo di lavoro).

Sarà inoltre importante una verifica dell'idoneità del gruppo a condurre l'analisi dei diversi aspetti del programma. Ad esempio, nel caso dei POR, sembra raccomandabile la presenza sia di esperti in tematiche trasversali (valutazione, metodologia della ricerca economica e sociale, procedure e politiche comunitarie) sia di esperti in temi settoriali e/o di pertinenza dei singoli Fondi Strutturali (sviluppo locale, economia del lavoro e pari opportunità, problematiche ambientali e territoriali, sviluppo rurale, ecc.)²⁸.

Per ognuno dei componenti del gruppo di lavoro andrà richiesto l'elenco dei titoli di studio e professionali, così da poterne considerare l'effettiva qualificazione, la relativa specializzazione settoriale, l'esperienza professionale maturata.

Sarà necessario che il capitolato preveda - in modo esplicito – che in caso di esito positivo della gara il soggetto partecipante si impegni a non sostituire i componenti del gruppo di lavoro nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause predeterminate e riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con cui l'Amministrazione possa accertare che il componente subentrante possiede gli stessi requisiti del componente sostituito.

5.4 I criteri di aggiudicazione

²⁸ Un esempio di composizione del gruppo di lavoro (sostanzialmente basato su un POR di dimensione media) è fornito nel bando tipo in allegato. Dimensione e composizione del gruppo di lavoro dovranno peraltro essere attentamente considerate da ogni singola amministrazione in relazione agli effettivi contenuti dei propri PO.

La natura e le caratteristiche dei servizi di valutazione da attivare inducono a ritenere che il criterio di aggiudicazione da adottare per l'affidamento di questo incarico sia quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*.

Nell'ambito di tale procedura il prezzo costituisce solo uno dei diversi elementi da considerare, mentre rilievo viene dato alle caratteristiche tecnico-qualitative dell'offerta presentata. Il bando di gara, o il capitolato d'onere (come nei modelli in allegato), indica gli elementi di aggiudicazione che verranno applicati.

Secondo la modalità più diffusa, le offerte vengono valutate in termini relativi rispetto a un punteggio massimo. Alla formazione della valutazione concorre la globalità degli elementi secondo il peso relativo che l'Amministrazione decide di assegnare loro.

Va comunque ricordato che, nel caso della valutazione, le caratteristiche e la natura dei servizi e l'elevato livello di qualificazione ed esperienza richiesti inducono ad assegnare una maggiore importanza agli elementi relativi al merito tecnico e alla qualità dell'offerta piuttosto che al prezzo²⁹.

Relativamente al modo in cui valutare la qualità e il merito tecnico delle proposte, i criteri a cui ci si potrà ricondurre in questa fase sono numerosi. A puro titolo di esempio si possono qui ricordare quelli relativi:

- alla completezza delle prestazioni offerte, con particolare riferimento sia alla capacità di affrontare le tematiche settoriali più rilevanti del Programma, sia alla connotazione pluridisciplinare prevista per la valutazione dell'intero PO;
- alla congruenza della metodologia e degli strumenti di valutazione proposti;
- all'organizzazione delle attività proposte, al coordinamento previsto, e alla coerenza e articolazione del programma di lavoro, anche con riferimento alla sua aderenza rispetto alle caratteristiche delle strutture dell'amministrazione;
- alla esplicitazione delle fonti di informazione utilizzate e all'attualità delle soluzioni tecniche adottate;
- al grado di definizione delle attività e dei fabbisogni tecnico-professionali (oltre che tecnologici) necessari per eseguirle;
- alle modalità di trasferimento/ restituzione alle strutture tecniche dell'amministrazione dei risultati e delle competenze.

Per valutare la qualità e il merito tecnico dell'offerta possono dunque essere considerati alcuni degli elementi elencati³⁰ attribuendo ad ognuno un diverso punteggio³¹.

²⁹ Nei modelli di capitolato presentati in allegato, a fronte di un punteggio massimo di valutazione posto pari a 100, si è attribuito al prezzo un punteggio massimo pari a 20 (il punteggio massimo è quello che viene attribuito all'offerta con massimo ribasso). Naturalmente si tratta di un'indicazione solo orientativa. Essa tuttavia appare essere in linea con l'esigenza di tenere nel dovuto conto lo spessore qualitativo e il merito tecnico delle offerte, senza per questo rinunciare a un confronto tra i costi. Quanto all'algoritmo di attribuzione del punteggio ai diversi prezzi, quello proposto nei modelli di capitolato in allegato è molto lineare. Esso prevede in particolare che il punteggio attribuito ad ogni offerta sia determinato da: $(Q \text{ minimo} / QX) \times 20$, dove Q minimo è il prezzo indicato dall'offerta con massimo ribasso e QX è il prezzo dell'offerta in esame. All'offerta con massimo ribasso si attribuisce il massimo del punteggio, alle altre un punteggio proporzionalmente più basso in relazione al maggiore prezzo richiesto per prestare il servizio. Naturalmente possono essere utilizzati altri algoritmi: la scelta dell'uno o dell'altro può avere un effetto di comprimere o espandere le differenze di punteggio fra offerte che offrono prezzi diversi.

5.5 La durata dell'incarico

Il Regolamento (CE) n.1260/99 prevede (articolo 42) che la valutazione intermedia sia presentata alla Commissione europea al più tardi entro il 31 dicembre 2003. Esso prevede altresì che essa sia aggiornata entro il 31 dicembre 2005.

Le opzioni che le amministrazioni hanno a disposizione nel definire l'incarico del valutatore sono dunque sostanzialmente le seguenti:

- a. stabilire una durata del contratto limitata al primo triennio del Programma Operativo, con una conclusione della attività corrispondente alla data ultima prevista per la presentazione del Rapporto di valutazione intermedia (31-12-2003);
- b. stabilire una durata del contratto limitata al primo triennio del Programma Operativo, ma con una riserva da parte dell'amministrazione a poter esercitare la facoltà di rinnovo per la predisposizione dell'aggiornamento (31-12-2005).

La prima opzione prevede che, per garantire continuità all'attività di valutazione, a partire dalla fine del 2002 si attivino nuove procedure di selezione per la scelta del valutatore³². Se da un lato ciò consente una migliore individuazione delle attività e una più precisa definizione dei termini dei due distinti affidamenti, non vanno sottovalutate le conseguenze in termini di appesantimento procedurale che ciò può comportare, specie se si considera il momento delicato in cui tutto questo dovrà avvenire.

Con la seconda opzione l'Amministrazione, al termine della prima fase, decide se rinnovare il contratto in atto, oppure se va bandita una nuova gara. Ciò consente di effettuare una selezione del valutatore con riferimento ad una puntuale offerta tecnica, innescando nel contempo un meccanismo di incentivazione, legando la decisione di rinnovo alla qualità dei servizi prestati.

5.6 Indicazioni per la stima dell'importo del servizio

Quanto al prezzo a base d'asta da indicare nel capitolato, la sua fissazione dipenderà dal tipo e dalla qualità dei servizi richiesti, i quali, a loro volta, varieranno in ragione dell'organizzazione prefigurata e del tipo di programma oggetto di analisi³³.

³⁰ Ogni amministrazione è ovviamente autonoma nello scegliere tenendo conto di proprie considerazioni di opportunità e dei propri obiettivi così come ogni amministrazione può individuare e indicare criteri ulteriori.

³¹ Nell'appendice viene proposto nello schema di bando un esempio di attribuzione dei punteggi ai diversi aspetti in maniera abbastanza analitica con la finalità di fornire un orientamento sui possibili pesi relativi da assegnare ai diversi aspetti considerati. Il livello di dettaglio della griglia effettiva dei punteggi da applicare potrà essere ovviamente adattato in base alle esigenze delle singole amministrazioni in sede di redazione dei propri bandi.

³² Quanto meno in termini generali, coloro che hanno curato la valutazione nella prima fase potranno partecipare alla gara per la seconda fase.

³³ La complessità dei programmi inciderà sui costi della valutazione. Tale complessità deriva dalle loro caratteristiche (un POR è articolato in assi tematici e richiede quindi un approccio valutativo certamente con maggiori caratteri di multidisciplinarietà rispetto ad un PON), dalla loro articolazione (numero delle misure, loro dimensione), dalla loro "dimensione territoriale", dai loro contenuti (la presenza e le caratteristiche di Progetti Integrati Territoriali), dagli elementi amministrativi ed organizzativi che ne sono alla base.

Nella stima degli impegni finanziari in gioco, andrà comunque tenuto presente che l'attività di valutazione, quando caratterizzata da adeguati standard qualitativi, implica costi sostenuti e quindi da non sottovalutare.

Ove possibile appare raccomandabile procedere ad una stima del costo dei servizi di valutazione da indicare nel bando anche di tipo analitico, vale a dire sulla base: i) dell'individuazione delle linee di attività da realizzare da parte dell'offerente per rispondere ai servizi richiesti dall'amministrazione; ii) dell'attribuzione ad ogni linea di intervento di un ammontare di giornate/uomo che si considera necessario per la sua attuazione; iii) di una stima del costo medio corrispondente alle giornate ipotizzate; iv) di un'attenta considerazione dei costi ipotizzabili per le attività di raccolta dei dati e della entità delle indagini sul campo.

Tale procedura può consentire di rendere più realistica l'indicazione del costo del servizio da indicare nel bando, costo che poi dovrà naturalmente considerare anche le altre voci che concorrono all'effettiva produzione dei servizi (spese generali, spese per missione e così via).

Nello stimare tali costi occorrerà tener conto anche della dimensione dei programmi e dell'eventuale possibilità beneficiare di economie di scala. Mentre per i programmi di dimensione finanziaria più contenuta il costo potrà incidere in misura relativamente maggiore (per via della maggiore incidenza, fra l'altro, di costi minimi organizzativi dell'attività), per i programmi di dimensioni finanziarie più ampie, l'incidenza sul totale del costo del programma potrà scendere anche sensibilmente.

E' opportuno osservare, peraltro, come una stima accurata del prezzo a base d'asta abbia il vantaggio di indurre i concorrenti a competere più sul piano della qualità e delle rispondenza alle attese dell'amministrazione che non sul prezzo. Di qui il prodursi di una semplificazione delle procedure di selezione e aggiudicazione per quel che riguarda la verifica delle offerte che presentano ribassi d'asta al di fuori della norma.

Da questo punto di vista appare decisivo che nel capitolato sia previsto - da subito - l'obbligo per l'offerente di motivare il costo complessivo del servizio offerto (esplicitando che ciò non pregiudica l'integrità e la completezza del servizio richiesto) con un quadro di dettaglio dei costi articolato, con indicazioni specifiche sia per le voci di costo generali (spese generali, viaggi, costi di documentazione, indagini e così via) sia per i costi relativi al gruppo di lavoro. Una richiesta specifica andrà fatta per l'indicazione dei giorni/uomo previsti per ciascun componente e della tariffa giornaliera riconosciuta³⁴.

5.7 Altri adempimenti da considerare nel bando o nel capitolato

E' opportuno sottolineare, già nel capitolato, l'obbligo per l'aggiudicatario di assicurare una ordinata archiviazione (per le eventuali verifiche da parte dell'Autorità di gestione) dei documenti contabili e amministrativi riferiti allo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli incarichi (o altro tipo di contratto) attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro e alle relative fatture (o altra documentazione equipollente).

³⁴ Questa varierà in relazione alle caratteristiche di esperienza e qualificazione dei singoli componenti, così come rilevabile anche dalla documentazione allegata e richiesta nella fase di selezione.

Il capitolato indicherà altresì l'obbligo dell'aggiudicatario di partecipare al confronto tecnico che si terrà nelle sedi indicate (Nucleo/Steering Group del PO, Gruppo Valutazione e Monitoraggio del QCS, Sistema nazionale di valutazione e Rete dei Nuclei) e l'obbligo di uniformarsi - rimanendo nell'ambito delle condizioni stabilite dal capitolato e dal relativo contratto - alle decisioni, agli orientamenti e agli indirizzi tecnici che in tali sedi saranno concordate in materia di valutazione.

5.8 La Commissione di valutazione delle offerte

Nella procedura di selezione e aggiudicazione dei servizi di valutazione è decisiva l'attenta valutazione delle caratteristiche di qualità e del merito tecnico dell'offerta. Si raccomanda pertanto che nella Commissione di valutazione delle offerte siano presenti in misura adeguata competenze in grado di entrare nel merito tecnico delle metodologie e degli approcci valutativi presentati nelle singole proposte.

5 BIBLIOGRAFIA

Commissione Europea, (1996a). *SEM 2000 Communication on Evaluation, 8 May 1996, "Concrete Steps Towards Best Practice across the Commission SEC 96/659*

Commissione Europea (1996b) *Quality assessment of Evaluation Reports: a Framework, MEANS Handbook n.5*

Commissione Europea, (1999a). *The Means Collection: Evaluating Socio-Economic Programmes. Volumes 1-6.* Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

Commissione Europea, (1999b): *Valutazione ex ante degli interventi dei fondi strutturali.* Documento dei servizi della Commissione (DG per la Politica Regionale e la Coesione, Documento di lavoro metodologico n.2)

Commissione Europea, (1999c): *Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia orientativa.* Documento dei servizi della Commissione (DG per la Politica Regionale e la Coesione, Documento di lavoro metodologico n.3)

Commissione Europea, (1999d): *Evaluation of Rural Development Programmes 2000-2006 supported from the EAGGF Guidelines.* Documento dei servizi della Commissione (DG per l'Agricoltura)

Commissione Europea, (2000a): *Attuazione della riserva di efficacia ed efficienza.* Documento dei servizi della Commissione (DG per la Politica Regionale e la Coesione, Documento di lavoro metodologico n.4)

Commissione Europea, (2000b): *Common Evaluation Questions with Criteria and Indicators (Evaluation of Rural Development Programmes 2000-2006 supported from the EAGGF).* Documento dei servizi della Commissione (DG per l'Agricoltura)

Commissione Europea, *Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the period 2000-2006.* Documento dei servizi della Commissione (DG per l'Occupazione, le Relazioni Industriali e gli Affari Sociali)

Commissione Europea (2001), *The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions,* mimeo

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (1999), *Linee Guida per la programmazione e la valutazione ex ante: indicazione metodologiche e di indirizzo per la Programmazione Operativa 2000-2006*

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (2000a), *Documento di discussione sul Monitoraggio Procedurale dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il Periodo 2000-2006*

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (2000b), *Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 4%*

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (2000c), *Nota generale di accompagnamento sul sistema degli indicatori di realizzazione fisica* (inviata alle Amministrazioni il 10-11-2000 unitamente alla lista degli indicatori FESR, FEOGA e FSE e ad una nota specifica sul FSE).

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (2001), *Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 6%*